

CCCXXXIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 14 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEI VICEPRESIDENTI D'ONOFRIO E RAPELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i>) .	20878	MADIA	20875
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):		CANTALUPO	20876
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1955-1956. (1641 e 1641-bis)	20879	NICOSIA	20876, 20877
PRESIDENTE	20879	RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i> .	20877
BARDINI	20879	Interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	20897
DANIELE	20888	Sull'ordine dei lavori:	
JACOMETTI	20893	PRESIDENTE	20877
Proposte di legge (<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i>)	20878	MORO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . .	20877
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		Votazione segreta	20878, 20886
LUZZATTO ed altri: Attuazione della disposizione dell'articolo 103, ultima parte, della Costituzione della Repubblica (170); CAPALOZZA ed altri: Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione in relazione alla giurisdizione militare (186); ARIOSTO: Sulla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace (187)	20855		
PRESIDENTE	20855	La seduta comincia alle 15,30.	
CAPALOZZA	20856, 20870	DE MEO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.	
BUZZELLI	20861, 20870	(<i>È approvato</i>).	
LUZZATTO	20864, 20870	Seguito della discussione delle proposte di legge Luzzatto, Capalozza e Ariosto sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace. (170, 186 e 187).	
VILLABRUNA	20868	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Luzzatto, Capalozza e Ariosto sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace.	
INGRAO	20870	Onorevoli colleghi, vorrei rilevare, in merito all'ordine del giorno Greco, Amato e Grimaldi, che il suo contenuto presuppone già approvato il disegno di legge, ed investe la legislazione futura. Dato questo particolare	
TESAURO	20872		

carattere, se la Camera fosse d'accordo nell'invertire la consueta procedura, esso potrebbe essere discusso e votato alla fine dell'esame delle proposte di legge.

Se non vi sono osservazioni, quindi, rimarrà stabilito che l'ordine del giorno Greco sarà trattato alla fine della discussione.

(Così rimane stabilito).

Ricordo poi che, secondo la procedura concordata tra i capi gruppo, e da me annunciata nell'ultima seduta in cui si discusse questo problema, dovremo ora in primo luogo esaminare il primo comma dell'articolo 1, punto primo del testo governativo, fatto proprio dalla maggioranza della Commissione.

In questa sede, infatti, si risolve la questione giuridica di fondo, e cioè il significato da attribuirsi alla espressione « appartenenti alle forze armate » contenuta nel testo dell'articolo 103 della Costituzione.

Si dia lettura quindi del primo comma dell'articolo 1, punto primo, del testo governativo.

DE MEO, *Segretario*, legge:

« L'articolo 7 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 7. (*Militari in congedo non considerati in servizio alle armi*). — Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica: ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capalozza, Buzzelli, Cavallari Vincenzo e Silvestri hanno presentato un emendamento, diretto a sostituire il punto primo con il seguente:

I. — *L'articolo 8 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:*

« I militari agli effetti della legge penale militare cessano di appartenere alle Forze armate dello Stato dal momento in cui cessano di essere in servizio alle armi o di essere considerati tali, a termine degli articoli 3 e 5 ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAPALOZZA. È forse la prima volta nella lunga storia del Parlamento italiano, ed è certamente l'unico caso che io conosca, che una proposta di legge di iniziativa parlamentare, anzi una serie di proposte concorrenti ad un fine, giungano in Assemblea non soltanto snaturate, ma capovolte. Sicché, sia nella formulazione della maggioranza della Commissione di giustizia, sia, peggio ancora, negli

emendamenti governativi, che sono stati resi noti all'ultima ora, esse finiscono con il codificare un assurdo logico, morale, giuridico, prima ancora che una violazione clamorosa, clinica della Costituzione; e proprio in sede di quella attuazione costituzionale che le proposte originali si prefiggevano e che il Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni programmatiche ha fatto sacramento di perseguire. Esse finiscono (si come ha rilevato con amara arguzia un *columnist* dei più provveduti di un grande organo di stampa borghese di Torino) col modificare il primo articolo della Costituzione in questi termini « L'Italia è una Repubblica fondata sulla disciplina militare ».

E lo sostengono, del resto, direttamente e apertamente, l'onorevole Riccio nella sua relazione, e implicitamente, nella sua volenterosa e densa prestazione dell'altra sera, l'onorevole Resta, senza parlare dell'onorevole Bardanzellu, il quale come deputato fascista partecipò ai lavori dell'Assemblea legislativa per il parere sui progetti dei codici penali militari di pace e di guerra e il 17 maggio del 1938 (pagine 33 e 34 degli *Atti*), aderendo al punto di vista dei suoi camerati di allora, votò per la tesi che ora è sostenuta dalle correnti democratiche. E quell'orientamento prevalse. Fu poi il governo fascista, furono i circoli militari fascisti a pretendere il ritorno al vecchio testo della formulazione governativa, cioè alla norma che è sancita nel codice. Sarebbe il caso di domandare all'onorevole Bardanzellu perché egli come deputato monarchico sia diventato più reazionario e più militarista di quanto non fosse quando era deputato fascista!

Onorevoli colleghi, è la prima volta che un problema politico di libertà abbia sollevato tanta emozione nel paese e che la sua soluzione liberale abbia raccolto tanti consensi in tutti i settori dell'opinione pubblica. Sintomo, questo, davvero altamente insegnativo e lusinghiero; indice, questo, davvero di civiltà sostanziale, tanto lontana dalla mistificazione e dalla esaltazione nazionalista e fascista e dalla retorica della dittatura; sintomo ed indice che farebbero dire ad Arturo Carlo Jemolo che gli italiani stanno per diventare un grande popolo.

È la prima volta che, nell'ambito della stessa compagine governativa, ministri responsabili, direi i ministri più responsabili, sono contrari alla impostazione che ivi faticosamente è prevalsa: e, fra gli altri, proprio il ministro addetto all'attuazione della Costituzione, l'onorevole Gonella, il quale

pochi giorni or sono, in data 9 ottobre 1955, in un settimanale politico di informazione del nord, scriveva esattamente queste parole: « Non è un mistero che da due anni, in seno agli organi direttivi della Federazione nazionale della stampa, ho sempre e pubblicamente sostenuto che per « appartenenti alle forze armate » sono da intendersi solo i militari in servizio; e questo mio punto di vista ho pure sostenuto in seno ai competenti organi di governo ».

Rileverò, onorevoli colleghi, senza voler mancare di riguardo all'onorevole Gonella, che ciò non gli ha impedito nell'agosto del 1953 di firmare, proprio lui, le autorizzazioni a procedere contro i giornalisti Renzi ed Aristarco !

È anche la prima volta che i proponenti di una legge, come gli onorevoli Cortese, Badini Confalonieri ed Ariosto, appena passati dallo scanno di deputati alla poltrona di ministri o di sottosegretari, abbiano smentito in modo così sensazionale se stessi e non abbiano dato alcun segno di imbarazzo e — *absit injuria verbis* — di pudore.

È, altresì, la prima volta che la stampa ufficiale e il gruppo parlamentare di un partito che pure appoggia la formula governativa, il partito repubblicano italiano, abbandonino sdegnosamente la tesi che, non solo era stata del Governo anche quando quel partito vi era rappresentato, ma era stata addirittura scoperta ed imposta da un ministro repubblicano, come risulta, senza possibilità di dubbio e di equivoco, dalla nota ufficiale apparsa su *La Voce Repubblicana* del 3 febbraio 1951, in prima pagina, con titolo su tre colonne: « Azione penale contro il rifiuto di cartoline rosa — Un comunicato del Ministero della difesa — Disposizioni ai procuratori militari ». Questa nota reca: « Il Ministero della difesa comunica: La procura generale militare (ma lasciamo andare la procura generale; è il ministro della difesa !) ha ritenuto di competenza dei tribunali militari il fatto di istigazione diretta ai militari in congedo a non ricevere, a restituire o a distruggere la cartolina personale di preavviso di destinazione in caso di richiamo alle armi, costituendo esso il reato di cui all'articolo 213 del codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 266 del codice penale comune. Il fatto anzidetto rappresenta invero una infrazione dei doveri inerenti allo stato di militare in congedo non assoluto, tra cui quello di prendere atto delle comunicazioni rivoltegli dalle autorità militari relative alla sua destinazione in caso di richiamo. L'apologia del fatto

costituisce istigazione indiretta. I procuratori militari promuoveranno azione penale contro gli autori del reato, se è commesso da militari anche appartenenti alla forza in congedo (articolo 214 in relazione all'articolo 7 del codice penale militare di pace). Se gli autori del reato non hanno obblighi militari (sono, cioè, in congedo assoluto), i procuratori militari trasmetteranno gli atti ai procuratori della Repubblica per l'azione di loro competenza. Pertanto, i procuratori militari dovranno preventivamente indagare se il reato è commesso da un appartenente alle Forze armate, intendendo per appartenenti alle Forze armate, a norma dell'articolo 8 del codice penale militare di pace, anche coloro che si trovano in congedo non assoluto ».

È ancora la prima volta che un relatore, l'onorevole Riccio, assuma una determinata posizione, che è anche una posizione scientifica, e la smentisca decisamente pochi giorni dopo, con la massima disinvoltura. Infatti, a pagina 2 della sua relazione si legge: « Le tre proposte di legge tendono ad interpretare la norma di cui all'articolo 103, ultima parte, della Costituzione. L'esame di esse lo dimostra all'evidenza. Una legge di interpretazione della Costituzione è costituzionale », mentre nell'intervento in sede di gruppo democristiano del 29 settembre, come ha rammentato l'onorevole Vincenzo Cavallari...

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. È superato, onorevole Capalozza. Ella non mi ha ascoltato stamane. Ho già chiarito tutto.

CAPALOZZA. Ella può avere chiarito, ma il fatto resta. Anzi, *scripta manent* !

Contrariamente dunque, a quanto il relatore ha dettato, ecco quanto ha esposto nel suo successivo discorso dinanzi ai deputati democristiani (pagine 1 e 5 del *Popolo* del 30 settembre): « La eccezione (di incostituzionalità) era fondata solo in apparenza e non in sostanza. Invero, appariva fondata in rapporto al titolo e per alcune affermazioni contenute nella relazione, non già in rapporto alle disposizioni che si presentavano come modifiche al codice penale militare di pace ».

È la prima volta anche che giuristi pur valenti vengono a sostenere qui dentro, per intorbidare le acque, teorie avventate e avventurose che — penso e spero — essi non oserebbero prospettare dalla cattedra o nel foro: alcune delle quali potrebbero divertire in una edizione aggiornata del *Serio e faceto nella giurisprudenza* di Rudolf von Jhering.

Onorevoli colleghi, eccovi qualcuna di tali stravaganti teorie: quella che la lettera della legge deve prevalere sulla sua intenzione; quella che è il titolo della legge a determinarne la natura e la portata. E sembra quasi incredibile che a tale grottesca concezione abbia dato lo spolverino stamattina l'onorevole ministro guardasigilli, che è uno studioso di diritto serio e acuto, compiacendosi che col modificare il titolo originario della proposta che porta la mia firma, io abbia fatto onorevole ammenda di un errore. No, onorevole ministro! Io ho suggerito fin dal 15 febbraio 1955 — e, per mia preghiera, il signor Presidente ne ha dato comunicazione alla Camera — il cambiamento del titolo solo per tagliar corto a disquisizioni ostruzionistiche e a preordinati e pregustati sabotaggi. Onorevole ministro, lei mi insegna, e me lo insegna la maggior parte dei colleghi, che l'argomento è stato — può dirsi — esaurito da tempo ed esaurito nel senso che ho detto, nel senso che, del resto, ha riconosciuto dinanzi al suo gruppo l'onorevole Riccio. È stato esaurito dal professor Tesoro, in *Rivista di diritto pubblico*, 1932, a pagina 168; dal professor Ceriello, nella stessa rivista, 1932, a pagina 411, e dal professor Crisafulli, in *Stato e diritto*, 1941, pagina 453.

Ed ecco la teoria che per attuare una legge costituzionale sia necessaria altra legge costituzionale, dappoiché attuare la legge significa, evidentemente, prima di ogni altra cosa, interpretarla. E se la interpretazione è, necessariamente, un *prius* rispetto all'attuazione, la Costituzione non potrebbe mai essere attuata, se non con la procedura lunga, difficile e ostativa, che è prevista e disciplinata dall'articolo 138 della Costituzione stessa. Così la legge costituzionale sarebbe richiesta per dare alla Costituzione la interpretazione liberale, e non lo sarebbe invece per darle la interpretazione retriva, antidemocratica, fascista; e neppure per l'accettazione degli emendamenti di fondo ed eversivi che sono stati richiesti dal Governo! E sia ben chiaro che le nostre proposte contengono norme di attuazione della Costituzione: norme, anzi, valide — direi — sul terreno pratico e, date le circostanze, polemico, in quanto sul piano tecnico e dogmatico la Costituzione ha già di per sé piena primigenia e precettiva efficacia abrogante rispetto alle norme anteriori incompatibili con essa.

È la prima volta che nell'ambito della stessa maggioranza governativa e nell'interno di alcuni gruppi politici (liberale, so-

cialdemocratico, monarchico) si siano verificati contrasti così drammatici e aperti. Ed è la prima volta che appare così perfetto l'allineamento tra i nostalgici del regime, fra i fautori dello Stato-caserma, tra gli autori del codice penale militare del 1941 e gli integralisti clericali del professore corporativista Amintore Fanfani.

Una cosa è certa: è una collezione di primati, quella che può segnare la discussione sui tribunali militari. Una collezione di primati che si spiega e si giustifica, onorevoli colleghi, con lo stato di confusione, di contraddittorietà, di perplessità che caratterizza l'attuale momento politico italiano.

E perché, onorevoli colleghi, tanta emozione nel paese? Perché tutti sanno bene che non si discute del sesso degli angeli, ma della libertà e della uguaglianza dei cittadini, si discute del diritto ad essere giudicati dal proprio giudice naturale, si discute del divieto di magistrature speciali ed eccezionali, si discute dell'indipendenza dell'ordine giudiziario.

Sono questi, onorevoli colleghi, i fondamenti stessi della democrazia italiana, i fondamenti della democrazia in generale, e non di una democrazia progressiva, bensì di una qualsiasi democrazia borghese.

Non si discute di un astratto tema di competenza e di giurisdizione, si discute se alla metà o a più della metà, forse, dei cittadini possano essere attribuiti dei giudici che sono alle dipendenze dirette del potere esecutivo; se ad essi possa essere interdetto, allo stato attuale della legislazione almeno il grado di appello per il fatto; se siano soggetti al mandato di cattura quasi sempre obbligatorio e a pene detentive normalmente più elevate, da scontarsi non in comuni stabilimenti carcerari, ma in penitenziari militari.

E non si tratta o può non trattarsi solo di uomini, perché — è stato già rilevato — anche le donne per la legge sull'« Unpa », che è ancora in vigore, hanno potenzialmente obblighi militari. D'altronde una nostra gentile collega, l'onorevole Maria Pia Dal Canton, ha aperto per suo conto la strada ad una larga applicazione alle donne della giurisdizione e del codice penale militare, proponendo la istituzione di un corpo di polizia femminile: e si sa che la giurisprudenza ha decretato che i corpi di polizia fanno parte delle forze armate.

Onorevoli colleghi, non per amore di progenitura, ma per convinzione di sanità e serietà democratica, io ripropongo, insieme

con alcuni colleghi, il testo della mia primigenia proposta che risale ormai al lontano 29 settembre 1953.

Mi guarderò bene dal prospettarvi, sia pure in compendio, le ragioni che confortano la nostra tesi, tanto esauriente e completa è stata la illustrazione che ne hanno fatta in sede di discussione generale i colleghi che mi hanno preceduto, in particolare gli onorevoli Gullo, Targetti, Cavallari, Basso, Marchesi ed il relatore di minoranza onorevole Berlinguer.

Io coglierò soltanto, se il Presidente me lo consente, talune proposizioni e taluni aspetti meno dibattuti o non controbattuti. L'onorevole Amatucci, ad esempio, l'altra sera si è preoccupato — così come aveva fatto in Commissione — dei tribunali di bordo, notando una lacuna nella nostra « novella ».

No, onorevole Amatucci: lacuna non c'è, o è facilmente colmabile in sede di semplice coordinamento. Per la nostra proposta originaria e per i nostri emendamenti, va da sé che la giurisdizione militare di bordo, di cui agli articoli 277 e 278 del codice penale militare di pace, deve cadere per tutti coloro che non facciano parte dell'equipaggio di una nave militare. Ciò risulta, onorevole Amatucci, quanto meno dalla richiesta di abrogazione cumulativa di tutte le norme incompatibili, contenuta nell'articolo 3 della proposta e con maggior precisione tecnica nel punto 1-bis degli emendamenti.

L'onorevole Resta, dal suo canto, in appoggio alla dilatazione del concetto di appartenenza alle forze armate, vuol risalire alla legge istitutiva del vincolo della prestazione obbligatoria militare, cioè alla legge sulla coscrizione e sul reclutamento. Non vi è dubbio, egli dice, che, in base a quella legge, l'obbligo sorge per il cittadino in una determinata età e dura fino a un'altra età, altrettanto determinata: e per tutto il periodo intermedio il cittadino è soggetto a quell'obbligo, che può essere attuale o potenziale, ma che comunque lo lega e gli impone particolari doveri. È perciò evidente — egli incalza — che per appartenenti alle forze armate debbono intendersi coloro che sono soggetti ad obblighi militari per la legge sul reclutamento.

No, onorevole Resta. A prescindere dalle aberranti analogie che deriverebbero dall'accoglimento della sua tesi (ed ella, studioso intelligente e preparato, sarebbe il primo a respingerle), di una delle quali ho fatto cenno con una interruzione al suo discorso, mi permetto di obiettare che le leggi sul reclutamento in Italia sono queste: il testo unico

delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito, di cui al regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, che ha sostituito il testo unico 8 settembre 1932, n. 1332, che a sua volta ha abrogato il testo unico del 5 agosto 1927, n. 1473, preceduto a sua volta dal testo unico 24 dicembre 1911, n. 1497, e, risalendo indietro nel tempo — perdonatemi la catena di queste citazioni — dal testo unico 6 agosto 1888, n. 5655, dal testo unico 17 agosto 1882, n. 956, dal testo unico 26 luglio 1876, n. 3260, compilato sulla scorta di una serie di provvedimenti legislativi, che partono da quello del 20 marzo 1854, con le firme di Vittorio Emanuele II, di Cavour, di Rattazzi, di Colla e di La Marmora.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, si fermi al secolo.

CAPALOZZA. Mi fermo al secolo. Vi è un motivo per il quale io sono andato così a ritroso: ed è che così posso rispondere, all'onorevole Resta che le leggi sul reclutamento ci sono sempre state e non hanno mai impedito che i militari in congedo non venissero sottoposti alla giurisdizione militare, né vigente il codice penale militare sardo del 1840, né vigente il codice penale del regno d'Italia del 1869. E il criterio fu seguito ancora per tre anni e mezzo dopo l'emanazione dell'ultimo testo unico fascista del 1938, sino al 1° ottobre 1941, data di entrata in vigore del codice penale militare fascista.

All'onorevole Resta debbo altresì rispondere che il codice penale militare di pace precisa che solo agli effetti della legge penale appartengono alle forze armate coloro che non abbiano ricevuto il foglio di congedo e coloro — se sono ufficiali — per i quali non sia stato emesso il provvedimento di cessazione dal servizio. Debbo poi rispondere all'onorevole Resta che, sempre per il codice penale militare di pace, solo per eccezione i militari non in servizio sono sottoposti alla giurisdizione penale militare a norma dell'articolo 13: sicché è certo che nessuna coincidenza sussiste tra le leggi sul reclutamento e il codice penale militare.

Onorevoli colleghi, all'onorevole Resta, debbo infine rispondere, come ho risposto all'onorevole Amatucci, che, comunque, la nostra proposta e i nostri emendamenti risolvono ogni dubbio per il fatto stesso che importano l'abrogazione di tutte le norme che siano incompatibili con il principio della inapplicabilità della giurisdizione militare a chi non porta le stellette. Ma un ultimo punto vorrei trattare rapidamente, ed è quello che riguarda la legislazione comparata.

In via generale, potrei rispondere quasi opponendo un fine di non ricevere ai richiami alla legislazione comparata, perché ogni Stato ha il suo ordinamento giuridico. E l'Italia ha il proprio, che ha per pietra angolare la Costituzione democratica, per la quale solo gli appartenenti alle forze armate in servizio attivo vanno sottratti alla giurisdizione del magistrato ordinario in ordine ai reati militari. Perciò le citazioni sono state fatte a sproposito e, per di più, inesattamente. Avevo intenzione di esaminare parecchie legislazioni: svizzera, francese, belga, olandese, austriaca. Mi limiterò invece a precisare che nell'Unione Sovietica la disciplina della giurisdizione è assai diversa da quello che si è detto in quest'aula sulla falsariga di ciò che si è scritto su alcuni giornali. Nell'Unione Sovietica, intanto, è affermato il principio dell'unicità della giurisdizione e, come è spiegato dallo Schenke, professore all'università di Friburgo, nel suo *Diritto penale straniero* (3^a edizione), pubblicato nel 1948 a Monaco, non vi è uno specifico codice penale militare e le norme relative ai reati militari sono contenute nei codici penali ordinari delle singole repubbliche federate. Se poi andiamo ad informarci quale sia la giurisdizione delle corti militari — potete consultare l'opera che è stata citata nell'articolo di fondo su un giornale romano della sera alcune settimane or sono: Harvard University, Cambridge, U.S.A., 1955, Bermann e Kevner, *Diritto e procedura militare sovietica*, — troviamo che riguarda i crimini commessi da militari in servizio, da membri della riserva nel periodo di richiamo, da nemici prigionieri di guerra, i crimini di servizio commessi da certe categorie di persone alle dipendenze del Ministero dell'interno e del Comitato per la sicurezza dello Stato, da lavoratori addetti alle ferrovie e ai trasporti per via d'acqua, dagli addetti alla difesa civica e riguarda, inoltre, taluni reati obiettivamente considerati.

Poiché sono stati addotti tanti esempi di diritto comparato, vorrei domandare come mai nessuno dei sostenitori della tesi governativa abbia fatto riferimento — eppure avrebbe dovuto farlo, per lo meno per affinità elettiva — alla legislazione degli Stati Uniti d'America di cui vi è una trattazione sistematica e particolareggiata nell'opera di Aycock e Wargell, edita nel 1955 dell'Università della North Carolina. Negli Stati Uniti d'America vige un codice unico di giustizia militare, che porta, se non erro, la data del 1952 e che ha raccolto disposizioni e leggi preceden-

ti. Tale codice sottopone alla giurisdizione militare soltanto i militari in servizio attivo (cui sono equiparati i pensionati delle forze regolari che ricevono una paga, i pensionati della riserva che sono ricoverati in ospedali delle forze armate e coloro che servono le forze armate in poche zone determinate, come l'Alaska, il Canale di Panama, Portorico oltre i prigionieri di guerra e le persone in custodia delle forze armate in applicazione di sentenza di una Corte marziale). Ma negli Stati Uniti d'America si arriva anche oltre: coloro che non sono più militari in servizio attivo non possono essere sottoposti alla giurisdizione militare, se nel frattempo abbiano perduto la qualità di militare, per reati che abbiano commesso mentre erano in servizio, e neppure se siano richiamati in servizio.

L'applicazione di questo principio si è avuto, ad esempio, per il Lodolce, nel caso Holohan, di cui si è occupata di recente la stampa.

Onorevoli colleghi, per accogliere l'invito dell'onorevole Presidente, io passo a concludere non senza rilevare che non è senza profonda esitazione e disagio, non è senza viva preoccupazione che i giudici militari — siano essi ufficiali d'arma o siano membri della giustizia militare — conoscono dei processi riguardanti i civili soggetti ad obblighi militari. Esitazione, disagio e preoccupazione, perché essi sentono quanto sia ingiusto costringerli, per obbligo di subordinazione e di obbedienza, a fornire allo storico di domani l'occasione di dire dei tribunali militari della Repubblica democratica ciò che Benedetto Croce ha potuto e dovuto dire dei tribunali militari degli anni irrequieti dei moti popolari e delle repressioni di Bava Beccaris.

Voi, onorevoli colleghi, che siete deputati della Repubblica democratica, non potete e non dovete essere per i tribunali di Bava Beccaris e per i tribunali di Adami Rossi, di cui è spaventevole e raccapricciante memoria negli « *Echi e riflessioni* » di Bernard Berenson.

Voi, onorevoli colleghi, sono certo, sarete per una giustizia severa ma imparziale, per una giustizia esemplare, se è necessario, ma serena; voi sarete per il rispetto della onestà costituzionale, per la salvaguardia del corpus dei diritti del cittadino, per la funzione emendativa della pena, non per la cieca vendetta, suscettibile di essere imposta agli stessi giudici militari, contro la loro coscienza e contro la loro libera determinazione, da occhuti custodi di iniquità, di discriminazione e di odio. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Buzzelli, Martuscelli, Cavallotti e Scotti Francesco hanno proposto un emendamento, diretto ad aggiungere, dopo il punto I, il seguente: 1-bis.

« L'articolo 8 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare.

Tuttavia, quanto ai sottufficiali, caporali, soldati o loro assimilati, non si intenderà cessata tale giurisdizione, salvo dal momento in cui si saranno consegnati all'autorità locale del loro domicilio.

I militari e i loro assimilati in congedo illimitato rientrano sotto la giurisdizione militare dal momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia per prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti ».

L'onorevole Buzzelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BUZZELLI. Sarò brevissimo anche per la natura dell'emendamento, il quale si presenta estremamente chiaro. L'emendamento, che ho presentato insieme con i colleghi Martuscelli, Cavallotti e Scotti Francesco, mira semplicemente a riportare in vita la sostanza dell'articolo 325 del codice penale militare del 1869 di cui si è parlato in quest'aula da parte di numerosi oratori, in linea di massima favorevoli al suo accoglimento, tranne gli oratori democristiani, fascisti e — da quello che ho potuto capire — anche l'onorevole guardasigilli. Ci si potrebbe chiedere come mai noi siamo andati a riesumare questo vecchio articolo 325 del codice del 1869. Il motivo è molto semplice: esso ripete la sostanza delle tre note proposte di legge Capalozza, Luzzatto ed Ariosto e ci permette di soddisfare due esigenze che sono particolarmente importanti ai fini di questo dibattito.

Anzitutto noi possiamo addurre una indiscutibile testimonianza su quello che è stato il regime giuridico positivo per oltre un settantennio nel nostro paese, regime giuridico positivo che è stato alterato soltanto dalla funesta azione del fascismo. In secondo luogo, noi possiamo materialmente ed inconfutabilmente dimostrare l'orientamento e l'indirizzo della nostra tradizione sviluppata già prima della realizzazione dell'unità d'Italia e maturata in tutta quella fase che chiamiamo la fase liberale e democratica.

Di fronte alla presa di posizione dell'attuale Governo su un tema, sul quale, a nostro giudizio, la Costituzione dice tutto e parla

veramente chiaro, è istruttivo stabilire se la soluzione di cui oggi ha bisogno il paese debba essere ricercata nella nostra Costituzione, interpretata alla luce della legislazione vigente (che poi è la legislazione fascista), intesa come prodotto e sintesi della nostra tradizione giuridica e politica, o se invece non sia vero che la odierna sostanza costituzionale si pone in antitesi con quella legislazione e si riaggancia ad altri filoni, che non hanno niente a che vedere con questa legislazione vigente, che — torno a ripetere — è la legislazione fascista. Ora, non c'è dubbio che sia vera quest'ultima ipotesi, derivante dalla situazione storica, che ha determinato la nostra Costituzione, situazione di antifascismo, di democrazia, di rispetto dei diritti di libertà; e non c'è dubbio neppure che il disposto, che noi proponiamo con il nostro emendamento, esprime in modo incontestabile una condotta di vita, una linea, una direttrice sulla quale soltanto il travolto regime osò mettere le mani per la sua foia imperialista, per il suo regno di *milites gloriosi*. Pertanto il nostro emendamento acquista il valore di una prova storica, di una prova di quella che è stata la tradizione del nostro paese, di quello che è avvenuto già prima che si formasse questo articolo 325 e di quello che è avvenuto dopo, fino al sorgere del fascismo.

Non penso di rifarmi ora a tutte le vicende, che possiamo ricostruire prima del 1869 e dopo, tanto più che ho presente l'invito dell'onorevole Presidente ad essere breve. Però mi basterà ricordare che anche ai tempi dell'antica Roma (ce lo ha rammentato l'altro giorno nel suo splendido intervento l'onorevole Marchesi), queste cose erano molto chiare: il collega Marchesi ci ha parlato della funzione, della portata e del valore della giurisdizione castrense. Non andrò ad analizzare tutte le leggi, che si sono susseguite nel periodo medioevale, non andrò a riesaminare tutto questo materiale, che sarebbe interessantissimo, per ricordare la tradizione a cui deve collegarsi la nostra Carta costituzionale. Mi basterà accennare a due sole leggi: una dell'866 di Ludovico II, re d'Italia, e l'altra del 1158 di Federico I, re d'Italia. In esse, in modo chiaro si afferma che tutti i comandi ed i divieti sono rivolti esclusivamente agli « appartenenti alla milizia », intendendosi per appartenenti quelli che si trovano in atto alle armi, cioè quelli che partecipano realmente alla vita dell'esercito. Ma vado oltre, trascurando questi precedenti sino a giungere alla fine del secolo

XVIII, quando la legislazione francese precisò norme sulle quali si portò avanti lo Stato moderno. Era quella l'epoca in cui la legislazione voleva ispirarsi a principi come quelli che risultano dalla seguente espressione scritta da Melchiorre Gioia nel 1796, espressione che oggi noi facciamo fatica a sentire ancora in quest'aula sulle vostre bocche: « Il diritto d'eguaglianza altro non richiede se non che tutti i cittadini, qualunque sia la loro origine, il loro culto, la loro professione, sieno soggetti alle stesse leggi, che le stesse virtù conducano agli stessi onori, che agli stessi delitti sia fissata la pena istessa ».

Un noto giurista e pubblicista, di recente, in uno studio sul libro *Dieci anni dopo*, pubblicato proprio quest'anno per celebrare il decennale della Resistenza, osserva che « la Costituente, rinunciando a sopprimere i tribunali militari, volle tornare al sistema dello Statuto militare borbonico del 1819 o al codice militare sardo del 1840 o al codice militare italiano del 1869, rimasto in vigore fino al 1941. Ma siccome la dittatura — egli prosegue — durante l'ultima guerra aveva inteso il bisogno di estendere la giurisdizione militare anche ad un grande numero di civili, (come il codice borbonico disponeva soltanto « per le piazzeforti assediate ») e siccome è invalso l'uso di interpretare la Costituzione non già, al lume dei lavori preparatori e dell'intenzione del legislatore, ma al lume delle leggi fasciste incompatibili con la Costituzione stessa, così si è deciso che sono di competenza del tribunale militare tutti i delitti compiuti da militari in congedo, anche se previsti dalla legge penale comune, quando il codice militare li consideri reati contro la fedeltà o la difesa militare ». Io credo, onorevoli colleghi, che se andiamo ad esaminare questi codici, cui il giurista che ho ricordato fa riferimento, vediamo come sia esatta la mia osservazione.

I codici borbonici, promulgati da Ferdinando il 30 marzo 1819 per il regno delle due Sicilie, prevedono appositi organismi militari per la giurisdizione dei reati commessi da militari. L'articolo 137 del codice penale e l'articolo 469 del codice di procedura penale stabiliscono che, per tutto quanto attiene alla giurisdizione penale militare, ci si deve rimettere allo statuto penale militare, dove è affermato il massimo rispetto per il cittadino che non sia militare in atto. È questa una prova storica, sulla quale è inutile discutere.

Il codice di leggi penali militari o codice penale militare, promulgato da Carlo Alberto

a Racconigi il 28 luglio 1840 per gli Stati del regno di Sardegna, contiene articoli chiarissimi che non fanno sorgere alcun dubbio su quella che è stata la tradizione, che si è poi sempre rispettata nel nostro paese fino all'epoca fascista.

Dispone infatti l'articolo 6: « Godono del privilegio del foro militare: 1°) gli ufficiali di qualunque grado; i bassi ufficiali e soldati ascritti all'esercito attivo... » e si elencano così 9 figure di militari di particolari armi e servizi, come gli alabardieri, gli appartenenti alle compagnie degli invalidi, e via di seguito; ma si tratta in tutti i casi di militari, che si trovano sempre nell'esercito attivo.

Gli articoli 9 e 10 stabiliscono quando cessa il godimento del privilegio del foro militare: questo cessa per gli « ufficiali provinciali durante il tempo che non sono sotto le bandiere » quando sono « in ritiro o riformati »; per gli altri quando sono « in congedo illimitato o giubilati ».

L'articolo 11 stabilisce il rinascere del privilegio del foro militare: « Rinascerà il detto privilegio: 1°) per gli ufficiali provinciali dal momento che saranno chiamati sotto le bandiere; 2°) per i bassi ufficiali e soldati in congedo illimitato da quello in cui si sarà diramato per essi l'ordine di raggiungere le bandiere ». È, dunque, inequivocabile il riferimento al servizio militare attivo.

E le cose, onorevoli colleghi, non cambiano quando esaminiamo, per esempio, il codice penale militare del granducato di Toscana, promulgato da Leopoldo il 9 marzo 1856 in Firenze.

Vale la pena di ricordare l'articolo 9, dove si dice che « sono soggetti alla giurisdizione militare tutti quelli che sono ascritti ai ruoli militari, in attività di servizio ». La norma ha una precisione tale da non consentire dubbi.

Il codice penale militare marittimo del regno d'Italia, promulgato a Firenze il 28 novembre 1869 da Vittorio Emanuele II, assorbe codesti principi, che animano poi il codice penale militare dell'esercito, promulgato anch'esso in quell'anno e della cui formazione avrei desiderato occuparmi, se il tempo me lo avesse concesso. Tuttavia, prima di concludere, è interessante fare un richiamo fugacissimo ai progetti di riforma di questo codice penale militare fino all'epoca fascista. Ve ne sono stati parecchi, ma in essi non si è mai modificato il contenuto dello articolo 325, dimostrandosi così il chiaro riferimento ai soli militari in attività di servizio.

Finanche lo stesso Pelloux, il quale propose una riforma di questo codice nel 1892-1893, nella sua relazione al progetto così si esprime: « I militari sono bensì cittadini e, come tali per precetto statutario sono eguali ad ogni altro cittadino davanti alla legge e non possono essere distratti dai loro giudici naturali ».

Questo, ripeto era il pensiero del Pelloux, il quale quando si occupa, nella stessa relazione, degli « assimilati », di cui è menzione nel codice penale militare del 1869, scrive che questi cittadini « trovansi in tali condizioni per le quali debbono ritenersi necessariamente assorbiti, sotto speciali punti di vista, dall'ambiente militare nel quale si trovano ».

Nella relazione Inghilleri il progetto del 5 febbraio 1907 si legge quanto segue: « Si richiede la qualità militare nell'individuo che commette un'offesa al diritto, ma occorre pure che nel fatto d'ilittuoso ci sia una relazione intima con la disciplina militare o con la convivenza o con la comunione militare... Si tratta sempre ed in ogni caso di militari, i quali, mentre vestono la divisa » (ripeto: « mentre vestono la divisa ») « o a causa del servizio militare prestato, commettono alcuni reati di indole puramente militare ».

Nel noto progetto Berenini del 16 giugno 1923 sebbene in diverso clima, si leggono queste testuali parole: « Una norma speciale è introdotta per i militari in congedo, i quali, mentre vestono la propria divisa, sono considerati, per gli effetti della legge penale militare, come in servizio effettivo, e ciò per un principio generale e superiore di disciplina e di decoro dell'esercito che nella divisa, ovunque e per qualsiasi ragione indossata, vede il simbolo e la sensibile esteriore affermazione di autorità e di prestigio ».

Questo nel 1923, quando il fascismo bussava alla porta: fino ad allora non vi è stata mai confusione su questo punto!

Non ho tempo, onorevoli colleghi, per dimostrare come in tutta quell'epoca, dal 1869 al fascismo, nel campo della dottrina e della giurisprudenza, non si è mai mutato parere. Ricorderò di sfuggita il pensiero di un grande penalista, il Lucchini, fondatore della *Rivista penale*, che si pronunciò molto chiaramente su questa materia per opporsi finanche allo stesso istituto dei tribunali militari.

Citerò le *Istituzioni di diritto militare* del Bricito, del 1904, dove si leggono pagine chiarissime, soprattutto in ordine alla cessazione della giurisdizione militare per il cit-

tadino non alle armi, per il quale si sostiene esatto il principio dell'articolo 325, che noi desideriamo richiamare in vita.

E le cose non sono diverse nelle aule di udienza. Il collega Gullo diceva l'altro giorno che i tribunali militari nell'epoca prefascista funzionavano soltanto in periodo di stato d'assedio, allorché vi erano particolari sommovimenti o agitazioni. È verissimo. Quando cessava questo pericolo, veniva integralmente ripristinata la giurisdizione ordinaria. Basterebbe rifarsi ad una sentenza della Cassazione del 17 marzo 1899: « Cessato lo stato d'assedio, cessa lo stato anormale e tutti i poteri pubblici rientrando nella pienezza dell'esercizio normale dell'azione loro assegnata dalla Costituzione dello Stato, avviene che la giurisdizione ordinaria riprende tutto e completo il suo vigore e cessa per tutti i processi in corso e per tutti quelli che devono avere il penale loro espletamento la giurisdizione e competenza dei tribunali militari ».

Così era, dunque, prima del fascismo. Tutto muta, naturalmente, quando le classi dirigenti hanno dato una soluzione estremamente reazionaria alla crisi dello Stato italiano. Allora abbiamo le parole del capo del governo fascista per una nuova legalità, per un nuovo ordine, per nuovi codici, che devono rispondere alle esigenze del momento. Su questa linea si pongono anche i giuristi militari.

Voglio citare, fra i più espressivi, il Miallazzo. Questi, che così attivamente partecipò alla legislazione penale militare fascista, il 15 febbraio 1930, nell'aula magna dell'università di Palermo, dovendosi pronunciare sulla necessità di abbandonare il codice del 1869, così si espresse: « Oggi occorre una legislazione che sia da per se stessa legge di repressione, ma anche di tutela, onde l'esercito di terra, del mare e del cielo possa ognora rinnovare le ultime gloriose gesta, possa spezzare la tracotanza nemica come fosse mordace mascella di belva, mascella divaricata e sgretolata da nudo pugno eroico; possa presentarsi al mondo bello e tremendo come l'arcangelo della giustizia, guidato dal duce e protetto dalla Croce, divino simbolo di redenzione e di amore qual sorta un dì sul Golgota e sventola oggi nell'italiano vessillo sulla reggia dei Savoia »!

Con queste parole sono andati ad affossare il codice del 1869. Proprio con queste parole e con questi principi, con il mutamento del costume parlamentare e di governo, con la militarizzazione, con quella retorica che

tutti conoscono; così sono andati a modificare il codice del 1869 (che io chiedo ritorni in vita per l'articolo 325) con le direttive del capo del governo fascista, il quale nella relazione ai codici, che voi oggi volete ancora operanti ed ai quali vi richiamate per interpretare la Costituzione, fra l'altro diceva: « Una più larga sfera di azione la riforma assegna ai giudici militari, sempre i più idonei, certamente là dove un interesse militare è lesa o messo a repentaglio, e sempre disposti ad una valutazione profondamente realistica dei trascorsi umani ».

Ci si preoccupò allora dell'interesse di « una nazione come la nostra, la quale proclama alto il principio che la qualità di cittadino è inscalfibile da quella di militare »!

Ma la vostra tradizione è quella che io ho ricordato fino all'ingresso del fascismo. Poi è avvenuto quello che è avvenuto!

Ora, chiedendo che ritorni in vita l'articolo 325, noi possiamo attuare lealmente l'articolo 103 della Costituzione, perché non vi è dubbio che l'Assemblea Costituente non si è rifatta al regime fascista ed alla sua legislazione, ma alle migliori tradizioni democratiche e liberali del nostro paese. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Luzzatto, Targetti, Basso e Berlinguer hanno presentato il seguente emendamento, diretto a premettere all'articolo unico il seguente:

« Agli effetti della giurisdizione militare sono considerati appartenenti alle Forze armate i cittadini i quali si trovino in servizio attivo nelle Forze armate della Repubblica nel momento nel quale sia commesso il reato di cui siano imputati.

Ogni disposizione contraria o incompatibile è abrogata ».

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di illustrarlo.

LUZZATTO. Con il nostro emendamento ci allacciamo alla questione di fondo, cioè alla circoscrizione della sfera di fatti sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari di pace.

Intendo astenermi da ogni ripetizione di argomenti già svolti e da ogni citazione. Desidero solo richiamare per sommi capi la soluzione che noi proponiamo al problema che è al nostro esame, problema essenziale del quale ciascuno, dentro e fuori di qui, ha avvertito l'estrema importanza.

Come è sorta la questione? È nata da talune vicende che si sono verificate dinanzi alla giurisdizione militare e da talune recenti

decisioni della Corte di cassazione; casi che si sono verificati e di fronte ai quali l'opinione pubblica e, anzitutto, direi (poiché questa è la sede), l'opinione del legislatore è rimasta scossa e perplessa, avvertendo che, rispetto a ciò che la Costituzione aveva voluto, si notava un divario in ciò che andava accadendo e che, perciò, urgeva in questa materia legiferare, cioè provvedere con legge a riportare il diritto anteriore a quella linea e a quei termini che ai più parvero rispondessero all'animo e all'intendimento del costituente.

Vicende singole determinarono quest'ansia e questo turbamento delle coscienze. È avviso dei proponenti di questo emendamento che non debba per altro legiferarsi di fronte al caso singolo, ma debba provvedersi in modo che nessun caso singolo abbia ingresso nella vita giuridica del nostro paese su un binario che all'atto pratico si è rivelato pericoloso o per lo meno incerto.

Ecco perché, mentre prendiamo atto che la nostra battaglia non fu vana, se oggi dal Governo si propongono emendamenti che fino a ieri si negavano dalla maggioranza e dal Governo stesso, noi vorremmo che il legislatore riflettesse se non sia il caso di provvedere in radice, anziché discriminare categoria di reati da categoria di reati. Infatti a noi non è sfuggito, onorevole ministro, che gli emendamenti che ella ha proposto sono sufficienti a risolvere, secondo l'attesa della maggioranza dell'opinione pubblica, i casi che si sono verificati. Noi riteniamo però che sarebbe saggia cosa, prudente e corrispondente all'animo del costituente ed alle esigenze della nostra vita pubblica, provvedere non solo per quelli, ma per gli altri casi che possano per avventura manifestarsi sullo stesso terreno, e dare alla giurisdizione dei tribunali militari di pace una determinazione soggettiva tale da dirimere in modo certo e definitivo la questione.

Questo lo scopo cui tende il nostro emendamento. E con il nostro emendamento non ha nulla a che vedere, onorevole Resta, la legge sul reclutamento, non ha nulla a che vedere, onorevole Riccio, la questione del concetto di appartenenza alle forze armate in se stesso e per altri fini. Il nostro emendamento precisa: « agli effetti della giurisdizione » e in questa dizione è chiara la determinazione. Né mi si dica che con questo noi vogliamo creare una presunzione o quasi una *fiction juris*, come l'onorevole Basso diceva per altro effetto. Non è così, perché il concetto di appartenenza alle forze armate,

nella legislazione anteriore alla Costituzione (per brevità diremo legislazione vigente), non è un concetto univoco, né omogeneo, né costante: per esempio, è usato ai fini, qui giustamente ricordati, della sottoposizione del singolo cittadino ad obblighi non statuiti per legge ma per richiamo ad una legge che più ampiamente lo lega. Già il codice del 1869 determinava limiti ben precisi ai soli effetti della giurisdizione.

Possono dunque fissarsi limiti agli effetti della giurisdizione, senza per questo toccare il problema più grosso dell'appartenenza del cittadino alle forze armate ad altri effetti. Nella stessa legge del 1941 l'assoggettamento alla giurisdizione militare di pace è tenuto ben distinto dal concetto della appartenenza alle forze armate ad altri effetti e su un piano generale, tanto che per taluni reati è stabilito che la giurisdizione vale per i militari in congedo non assoluto e per altri no.

Cioè, esisteva già questa discriminazione per cui, se noi oggi rendiamo più chiara la differenziazione del concetto ai fini della giurisdizione, in nulla urtiamo, non dico la Costituzione, ma neppure i principi dell'ordinamento nostro del diritto e molto meno i principi dell'insieme delle norme giuridiche che regolano le prestazioni del cittadino allo Stato ai fini della difesa della patria.

Questi, onorevoli colleghi, i limiti dell'emendamento che noi abbiamo l'onore di proporre. Esso porta alla risoluzione della questione di fondo nei termini suoi soggettivi. Ed a noi pare che questo sia giusto.

La Costituzione stabilisce all'articolo 103, come già fu detto, limiti soggettivi e oggettivi alla giurisdizione. A noi pare che sui limiti soggettivi debba il legislatore oggi, nell'ambito e nell'osservanza del precetto costituzionale, nello spirito suo più vero e più sentito, disciplinare, in modo che il diritto sia certo in questa materia tra tutte delicatissima e di quelle che maggiormente richiedono la certezza e la chiarezza del diritto.

Soggettiva, dunque, la soluzione che noi proponiamo, perché riteniamo che il giudice speciale, ai fini soggettivi, sia termine estremamente pericoloso per l'ordinata convivenza di un paese democratico. Nessuno di voi, onorevoli colleghi, oggi penserebbe mai di poter accedere alla richiesta che vi venisse fatta da parte di un corpo quale che sia, poniamo degli ufficiali superiori, che vi chiedessero: consentite a noi di essere giudicati dai nostri pari, come in altri tempi pure avvenne e fu norma. Oggi nessuno penserebbe consentibile un tale privilegio che su base

soggettiva attribuisse al singolo un suo giudice distinto dal giudice naturale di tutti. E io non credo di andare errato aggiungendo che a nessuno di noi parrebbe equo di dare accesso alla proposta inversa, che un corpo, per ipotesi il gruppo degli ufficiali superiori, venisse a dirci di consentirgli la giurisdizione esclusiva su altri determinati soggetti.

Ed è per questo che la determinazione soggettiva della giurisdizione militare in tempo di pace a noi pare quella che si debba in questa sede adottare, ispirandosi non solo alle norme dell'articolo 102 e dell'articolo 103 della Costituzione, ma a quei principi che della Costituzione stanno a base e ne sono il fondo: al principio di eguaglianza che non è solo nell'articolo 3, ma che è l'anima dell'ordinamento democratico che ci regge attraverso la legge fondamentale, quel principio di eguaglianza al quale ripugna la distinzione fra cittadino e cittadino per circostanze che agli effetti specifici di una giurisdizione o di un'altra, non possono non apparire accidentali o casuali.

Ha detto questa mattina l'onorevole ministro che si dà pure uno *status* speciale al cittadino che presta servizio militare. E che dire dell'articolo 52 ispirato al principio di eguaglianza e quindi al mantenimento della posizione di diritto del cittadino quale che sia il suo servizio? Non *status* nel vecchio senso del diritto romano, onorevole Moro: ché queste sono cose che al nostro diritto attuale ripugnano e non sono ammissibili: *status* ad effetti determinati, non *status* tale che vi sia il cittadino di una categoria e il cittadino di altra; non *status* che minori o maggiori le facoltà, le competenze, le soggezioni. L'articolo 3 sancisce il principio di eguaglianza in termini pieni. E a me qui parrebbe forse fuori di luogo sminuire la questione nei termini letterali. Sembra ridevole; eppure riflettiamo a ciò che sembra ridevole, perché ci induca a considerare il fondo della questione che sta dinanzi a noi, a riguardare ciò che l'articolo 3 della Costituzione esclude: non distinzione di sesso (e qui quasi distinzione di sesso ne verrebbe di fatto per sottoposizione degli uomini validi e non delle donne a una determinata giurisdizione). Oltre che distinzione di sesso vi sarebbe anche distinzione di età per i vecchi e i minorenni; sarebbe anche distinzione d'invalidità per i riformati; o forse neppure d'invalidità, perché il militare in congedo che avesse a rompersi una gamba non potrebbe, chiamato davanti al giudice militare, chiedere visita di riforma: quella si fa solo in caso di richiamo.

Il giudice militare lo giudicherebbe anche se riformabile, perché non riformato a quel giorno, secondo quanto avete voi stessi qui dichiarato.

Vedete come queste distinzioni si sminuzzano. Ma esse sono pericoli reali. E l'esclusione di ogni distinzione di diritto, stabilita dall'articolo 3, a tutte si estende.

Ha detto questa mattina l'onorevole Moro: non è perché sia giornalista che l'eventuale responsabile — è stata fatta l'ipotesi del reato d'istigazione a mezzo della stampa — deve essere sottoposto a una giurisdizione diversa. Il reato sarebbe, nella ipotesi, nello scritto; e la discriminazione si avrebbe in quanto il giornalista sia stato o non sia stato militare in sua vita. E allora il suo argomento si ritorce. Il reato di quel giornalista, in quel momento compiuto, non deve seguire itinerario giurisdizionale diverso a seconda che l'autore di quel fatto ritenuto imputabile avesse prestato servizio militare o fosse stato soltanto arruolato 20 o 30 anni prima, avesse o no raggiunto l'età per il congedo assoluto. Questa sarebbe discriminazione, che il nostro sistema costituzionale non ammette; non quella del giornalista.

La discriminazione viene col sistema che voi proponete, che voi ancora caldegiate. E ne verrebbe anche una discriminazione per fatti estranei agli elementi del reato. Questo è il fatto sul quale dobbiamo portare la nostra attenzione. Perché voi vi siete arrampicati sugli specchi (e qui dovevate trovare la motivazione) e avete detto: il militare in congedo potrebbe avere tratto dal suo servizio cognizioni, conoscenze, fatti, dati. Ed ella, onorevole ministro, intende bene che con la vostra proposta non a questo si fa riferimento; potrebbe essere, ma molto più potrebbe non essere. Quel giornalista nel fatto della sua attività giornalistica avrebbe o no commesso reato; il fatto del servizio da lui prestato o da prestarsi, è del tutto estraneo alla circostanza, agli elementi del reato.

Ecco, come così si lede il principio della uguaglianza, in quanto si introduce nella valutazione dell'itinerario giurisdizionale un fatto, un elemento, che è del tutto estraneo agli elementi del reato, i quali solo devono essere valutati in sede giurisdizionale. Il fatto che sia stato o no militare 20 anni prima non cambia una virgola in ciò che il giornalista o (perché no?) l'uomo politico possa aver detto; e se reato vi è, sia stata o no quella persona militare, il reato resta, e se non v'è il reato.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Principio giuridico fondamentale è che la qualità soggettiva si riflette sempre nel reato.

LUZZATTO. La qualità del soggetto, nel senso che ella dice, sarà apprezzata dal giudice, così come la nostra legge stabilisce, non ne dubitate. Già le nostre norme del codice penale ordinario offrono elementi per la valutazione della soggettività del reato, elementi sufficienti a comprendere il caso cui accenno e a pronunziare, per ogni ipotesi, secondo diritto.

Ma la constatazione stessa di questi ultimi anni, onorevole ministro, sta a dimostrare la fondatezza di ciò che io dico. E qui, non solo per l'invito del nostro Presidente, ma anche per una questione di gusto non farò riferimenti. Ma a ognuno di voi è presente l'interrogativo che più volte si è posto per sapere perché il tal dei tali è stato giudicato dal tribunale militare, mentre un altro invece è stato giudicato, per una imputazione del tutto identica, dal tribunale ordinario, senza che nessuno nulla eccepisse in proposito.

Gli argomenti sostanziali che volevo riassumere e richiamare al termine del nostro dibattito, li ho detti. È stato osservato qui che si tratta di questione costituzionale. Le parole dell'onorevole Moro stamattina hanno fatto giustizia degli equivoci che si cercava di seminare su questo terreno. Non si tratta qui di interpretazione ma di applicazione, di attuazione della Costituzione: e così abbiamo intitolato la nostra proposta di legge. Non per questo si tratta di legge costituzionale ché, ogni legge dovrebbe quanto meno rispettare la Costituzione e possibilmente attuarne i comandamenti ove ne sia questione.

Davvero strana sarebbe l'interpretazione per cui, non dico modifica, ma violazione della Costituzione si può compiere, anche per atto dell'autorità statale, senza fare legge né ordinaria né costituzionale; e per stare nella Costituzione ci vorrebbe una procedura particolare.

Non si tratta di interpretazione nel senso che si dichiara la Costituzione, ma di interpretazione nel senso che vi si dia applicazione. L'onorevole ministro stamani, ha risolto, mi pare, questa questione in modo che non rimane che accoglierla al termine della discussione. Perché di questione costituzionale si tratta nel senso che dobbiamo (io credo per il richiamo che a ciascuno di noi si rivolge dal testo che tutti ci lega) essere fedeli alla Costituzione e applicare la lettera e lo spirito della Costituzione stessa.

Non di interpretazione si tratta, ma di determinazione nell'ambito del precetto costituzionale. Sotto questo aspetto questa è questione costituzionale. È per questo che tanta eco ha avuto ovunque, è per questo, onorevole Moro, che non è materia sulla quale la ricerca del compromesso sia una soluzione possibile che tagli il male a metà: l'attuale Presidente del Consiglio ha detto — se non erro pochi mesi or sono — che la Costituzione non è materia da interpretarsi, da discutersi, ma da attuarsi, da rispettarsi, da eseguirsi, e quindi molto meno è materia di compromessi o di vie di mezzo.

Dunque, se è questione di principio, il principio si attui nella sua interezza. Se è questione di spirito della Costituzione, onorevole Moro, non tocca a questi banchi dover ricordare proprio a lei che i peccati contro lo spirito, le deviazioni, gli allontanamenti da quello che è lo spirito delle norme, degli indirizzi, dei principi, non può essere ritenuto legittimo, non può essere accolto.

Questione di diritto, è stato detto: squisitamente di diritto. Certo. Ma in sede legislativa, che oggi si tratta di fare la legge, che sia giusta e buona. Non questione di interpretazione. Noi non siamo la Corte costituzionale, né siamo la Corte di cassazione, e vorrei pensare che non siamo neppure una pretura di paese.

È questione di diritto, in quanto si tratta di stabilire la legge che da oggi in poi sarà la legge dello Stato, che i magistrati applicheranno.

Questione politica, è stato detto. Onorevoli colleghi, questione politica se voi la fate tale. Da parte nostra, non vi è nessun intendimento in questo senso. E davvero noi abbiamo sperato e speriamo, se me lo consentite, che su questo terreno ci si possa nuovamente incontrare, come già ci si incontrò.

Non è questione di opposizione al Governo, la nostra; non è questione di contrapporre nostre tesi alle tesi della maggioranza, ma questione di aderenza allo spirito costituzionale, e in questo noi ameremmo soprattutto trovarci tutti uniti. Tutti sapete quanta eco ha suscitato questa questione, e quanti pareri e consensi unanimi sono stati manifestati: dai magistrati, dagli avvocati nel recente congresso forense, dai giornalisti, dalla stampa, che è la sede della quale non dobbiamo ricordarci soltanto quando ci interessa rallegrarcene per dire che è la rappresentante dell'opinione pubblica e della coscienza popolare.

Dunque, pareri che furono espressi, attese che oggi sono ancora deste, guardano al Parlamento.

Qui sono stati portati argomenti costituzionali ed argomenti di diritto. Ebbene, onorevoli colleghi, se anche non fosse tutto esatto quello che è stato detto (vorrei, in questo momento, mettermi nel vostro punto di vista): se anche si potesse dubitare della portata letterale della norma Costituzionale, se anche non fosse da essa obbligato il nostro binario, ebbene, sul piano dell'opportunità, il nostro giudizio non muta: libero sia — come deve essere — il nostro giudizio in quest'ora. Noi dobbiamo ispirarci a criteri di obiettività nel fare la legge nuova. Questa mattina ha detto, fra l'altro, il relatore di minoranza: « Nessuno disse mai che uno solo dei costituenti avesse intenzione diversa nell'approvare quella frase ». Pochi minuti dopo l'onorevole Riccio lo ha contraddetto. Ebbene, uno vi è stato: l'onorevole Riccio. Ma non è un'ipotesi che noi possiamo considerare estesa, perché davvero ben strano sarebbe oggi pensare che una larga parte della Costituente si sia illusa: abbia votato bianco credendo bianco, e un'altra abbia votato bianco credendo grigio; e così pure non si può pensare che una parte dei costituenti abbiano giuocato sull'equivoco di altri.

Perciò, rifacciamoci allo spirito della Costituente, se volete lasciare da parte la lettera della Costituzione; rifacciamoci a ciò che fu la sua volontà profonda, certa, limitatrice. Ed oggi, legiferando, rifacciamoci alla continuità del lavoro allora iniziato: come allora si volle limitare, così noi oggi limitiamo, con fermi, con chiari principi giuridici che tolgano ogni dubbio, che risolvano la questione in modo stabile, duraturo.

Quale augurio migliore potrei fare al lavoro nostro, legislativo, oggi e ogni giorno, se non quello di saper ritrovare lo spirito del Costituente, ritrovare lo spirito della legge nostra fondamentale? E, in quello spirito, non vi fosse altra ragione, oggi, si disponga in modo, che sia determinata la sfera soggettiva della giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace! (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Macrelli e Villabruna hanno proposto di premettere all'articolo unico il seguente:

Agli effetti della giurisdizione militare sono considerati appartenenti alle forze armate i cittadini i quali si trovino in servizio attivo nelle forze armate della Repubblica

nel momento nel quale sia commesso il reato di cui siano imputati.

Le maggiori pene o gli aumenti di pena previsti dal vigente codice penale militare di pace per i reati esclusivamente militari già attribuiti alla competenza del giudice militare, saranno applicati dall'autorità giudiziaria ordinaria ai reati commessi dai non appartenenti alle forze armate.

Ogni disposizione contraria o incompatibile è abrogata.

VILLABRUNA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLABRUNA. Desidero prima di tutto ringraziare l'onorevole Macrelli, il quale ha consentito che io illustri un emendamento che porta come prima la sua firma. Sento di doverlo ringraziare, perché, e lo dico con tutta sincerità, considero un onore per un liberale poter illustrare un emendamento che tende ad un solo fine: quello di salvaguardare una norma costituzionale e, nel caso particolare, una norma, la quale mira a garantire l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, una norma che tende ad impedire che il cittadino sia sottratto al suo giudice naturale. Io dirò cose molto brevi, non soltanto perché l'ora urge, ma anche perché, la prima parte del nostro emendamento coincide con l'emendamento illustrato dall'onorevole Luzzato. E a me preme soprattutto dichiarare che con il nostro emendamento noi non ci proponiamo di invocare una legge interpretativa dell'articolo 103. Per noi, non c'è bisogno di una legge per dire quella che è stata la precisa volontà del costituente. Noi pensiamo che la prova di quello che il costituente ha voluto che fosse, risulti, in una forma imponente, sia dai lavori di Commissione sia dalla discussione che è avvenuta in aula.

Ella, onorevole Riccio, stamani ha fatto qualche timida contestazione; ma io ho la convinzione che noi siamo assolutamente nel vero, quando affermiamo che la precisa volontà della Assemblea Costituente era quella di sottrarre i militari in congedo temporaneo alla competenza dell'autorità militare, e di limitare questa competenza unicamente ed esclusivamente ai reati militari commessi da militari in attività di servizio. Io mi rendo perfettamente conto che per poter vedere accolto il nostro emendamento, noi abbiamo due precisi doveri. Il primo nostro dovere è quello di dimostrare, e mi si consenta di dirlo con tutto il rispetto che debbo alla maggio-

ranza della Commissione, che è per lo meno arbitraria la tesi della maggioranza della Commissione. A nostro giudizio, la Commissione ha arbitrariamente interpretato la volontà del costituente, quando ha creduto di poter legare e sottoporre la volontà del costituente all'ipoteca dell'articolo 8 del codice penale militare. Noi pensiamo inoltre che sia nostro dovere di dimostrare come la formula « appartenenti alle forze armate » debba avere un significato del tutto diverso da quello che gli è stato attribuito dalla maggioranza della Commissione.

Stamane ho ascoltato con tutta deferenza il discorso dell'onorevole Moro, che altamente apprezzo come uomo politico e come giurista. In questo momento vorrei rivolgermi all'acume giuridico dell'onorevole Moro e porgli una precisa domanda. Chiedo all'onorevole Moro se egli stesso non sia intimamente convinto di aver infirmata la validità della interpretazione data dalla maggioranza della Commissione, se non sia stato lui a infirmare la validità di questa interpretazione quando ha ritenuto la possibilità di trasferire taluni reati previsti dall'articolo 7 del Codice penale militare dalla competenza del tribunale militare a quella del giudice ordinario.

Se vero è, come si afferma dalla Commissione, che nell'articolo 103 è stato trasfuso il contenuto dell'articolo 8, se vero è che l'articolo 103 dobbiamo interpretarlo come ancorato all'articolo 8, mi domando se possiamo ancora dire che il trasferimento al giudice ordinario di taluni reati rappresenti soltanto una modificazione dell'articolo 7 o se dobbiamo invece onestamente riconoscere, che quando decretiamo questo trasferimento in sostanza veniamo ad affondare la tesi legata all'articolo 8 del codice penale militare. Infatti questo vieta che un qualsiasi reato previsto dall'articolo 7 possa essere demandato alla competenza dell'autorità ordinaria. Dico questo, onorevole Moro, per rappresentare quello che certamente è uno stato di imbarazzo e di inquietudine da parte di tutti noi. Anche coloro, i quali sostengono una tesi opposta alla nostra nell'intimo dell'animo loro, debbono riconoscere che ci sono per lo meno delle incertezze, delle perplessità che fanno dubitare della validità della interpretazione dalla maggioranza della Commissione e che ci inducono a ritenere che la vera interpretazione da dare sia quella che si fonda sulla volontà del costituente.

E allora, se così è, mi domando se ognuno non sarà lieto di trovare nella legge una so-

luzione, la quale consenta a noi di interpretare l'articolo 103 in conformità con quella che è stata la volontà della Costituente.

Ebbene, onorevoli colleghi, penso che questa possibilità ci sia. Penso che l'articolo 15 delle preleggi ci dia la possibilità di affermare che alla frase « appartenenti alle forze armate » non bisogna dare alcun significato tecnico, o che per lo meno questo significato tecnico è venuto meno per effetto di abrogazione dell'articolo 8.

L'articolo 15, onorevoli colleghi, considera abrogata quella disposizione di legge che sia incompatibile con la legge susseguente.

Se esiste questa incompatibilità tra la norma del passato e la successiva disposizione, la norma del passato cade per incompatibilità con la norma presente. Pertanto, io faccio appello a tutti voi. Come è possibile avere ripugnanza a riconoscere che esiste una serie imponente di fatti di ordine politico, storico, giuridico che concludono questa incompatibilità tra la disposizione dell'articolo 103 e la disposizione dell'articolo 8 del codice militare? Come si può non vedere questa incompatibilità quando essa scaturisce dalla diversità del momento politico in cui è stato codificato il « 103 » rispetto al momento politico in cui venne sancito l'articolo 8?

Per conto mio amo pensare che la incompatibilità tra l'articolo 103 e l'articolo 8 possa essere riconosciuta e accettata in modo da soddisfare tutti i partiti, senza offendere nemmeno coloro i quali continuano a conservare una certa simpatia per il disposto dell'articolo 8. Mi rendo perfettamente conto di certi stati d'animo, mi rendo conto di certe simpatie, perché ogni ordinamento politico ha le sue esigenze e le sue finalità. Mi rendo conto, pertanto, come il regime fascista, assertore del principio della nazione armata, abbia sentito la necessità di codificare una norma di legge in base alla quale tutti i cittadini fino a quando non abbiano raggiunto il congedo illimitato, sono sottoposti alla legge militare. Ma io credo che voi vogliate, nel tempo stesso, riconoscere che vi è una profonda diversità tra quel regime e il regime di oggi; un regime democratico nel quale la Costituzione ha proclamato che uno spirito democratico deve essere introdotto anche nell'ordinamento militare.

E allora? Se questa incompatibilità esiste, ne deriva la logica conseguenza che l'articolo 8 è abrogato. Se l'articolo 8 è abrogato, si deve ritenere abrogato in ogni sua parte, anche nella parte che riguarda la formula di « appartenenti alle forze armate ».

La formula « appartenenti alle forze armate », una volta riconosciuta la incompatibilità tra l'articolo 103 e l'articolo 108, viene ad essere svuotata di ogni significato tecnico, di qualsiasi valore giuridico: e allorquando essa si ritrova inserita nel testo dell'articolo 103 della Costituzione, vi ricompare nel suo semplice, nel suo ovvio significato lessicale, vi ricompare così come viene interpretata dal linguaggio comune, per cui il vocabolo « appartenenza », risveglia il pensiero di un fatto attuale: e « appartenenti alle forze armate » non significa altro che appartenenti al servizio militare attivo.

Noi ci siamo, per di più, domandati se per avventura esistessero ragioni di ordine politico o di ordine giuridico così imponenti, da doverci discostare dall'osservanza dell'articolo 103, inteso nel suo spirito e secondo la volontà dei costituenti.

Credo che possiamo ormai accantonare la tesi della incapacità funzionale del magistrato ordinario a giudicare fatti che abbiano un carattere militare. L'ha accantonata stamani lo stesso guardasigilli, che ha tributato un giusto elogio alla dignità ed alla competenza della magistratura ordinaria; ed al suo elogio noi ci associamo di tutto cuore. Ma se per avventura vi fosse taluno, il quale potesse conservare ancora qualche dubbio sulla idoneità del magistrato ordinario a giudicare di fatti che abbiano caratteristiche militari, a chi avesse questo dubbio, per non conoscere o per avere dimenticato quanto dispone il codice penale ordinario, lo invito a leggere il codice penale agli articoli 247, 253, 257, 260: egli potrà constatare che il codice penale ordinario investe il magistrato ordinario del giudizio sopra fatti di carattere tipicamente militare.

Abbiamo per altro pensato che vi potesse essere un'altra ragione di giusta preoccupazione, il pericolo cioè di un cedimento, nella difesa militare, nella difesa dello Stato, quando si fossero rinviati imputati di determinati reati davanti al giudice ordinario; e questo perché il codice penale ordinario prevede pene meno severe di quelle contemplate dal codice militare. Abbiamo quindi cercato di rimuovere questo pericolo, e abbiamo nella seconda parte del nostro emendamento detto chiaramente che le maggiori pene previste dal codice militare devono essere applicate dal giudice ordinario per tutti i reati esclusivamente militari, anche se l'imputato non appartiene alle forze armate. Vogliamo in altri termini che il traditore, che la spia sappiano che innanzi al giudice ordina-

rio saranno colpiti con la stessa severità con cui sarebbero colpiti se comparissero dinanzi al giudice militare.

Questi, onorevoli colleghi, sono i criteri ai quali ci siamo ispirati nel formulare il nostro emendamento, criteri dei quali io credo voi apprezzerete il valore dal punto di vista politico e dal punto di vista morale. Noi intendiamo che sia salvaguardata una norma costituzionale, attuandola secondo lo spirito e secondo la volontà dei costituenti. Noi confidiamo che il nostro emendamento sarà accolto. Questo fine sarà così pienamente raggiunto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che si voterà sul primo comma dello emendamento Macrelli-Villabruna, con l'intesa che, se sarà respinto, si intenderanno assorbiti gli altri emendamenti corrispondenti ed approvato invece, *ab implicito*, il corrispondente testo del Governo, fatto proprio dalla maggioranza della Commissione.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Il mio emendamento corrisponde nella sostanza alla prima parte di quello degli onorevoli Macrelli e Villabruna: pertanto non ho alcuna difficoltà ad aderirvi.

BUZZELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUZZELLI. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello Macrelli-Villabruna.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Aderisco anch'io all'emendamento Macrelli-Villabruna, ritirando il mio.

INGRAO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGRAO. Parlerò brevemente, giacché mi pare che la scelta che siamo chiamati a fare sia chiara. Vi è da una parte il principio che affida i civili al giudice comune, secondo la lettera e lo spirito dell'articolo 103 della Costituzione repubblicana, la genesi di questo articolo e lo spirito generale, quello che l'onorevole Luzzatto chiamava poco fa l'anima della Costituzione repubblicana; vi è d'altra parte la norma del codice militare fascista che assoggetta i civili al giudice militare, coerentemente allo spirito della nazione armata, della nazione-caserma, come si è voluto dire.

Questa mattina il ministro onorevole Moro, polemizzando con la nostra tesi, ha sostenuto che l'interpretazione dell'articolo 103 della Costituzione è in ogni caso almeno materia largamente opinabile. Mi sembra egli abbia detto così. Ma, anche se si volesse ac-

cettare questo giudizio, anche se cioè si volesse muovere da questo punto di partenza, resterebbe la scelta che fa il ministro della giustizia, resterebbe e resta il fatto che tra un'applicazione democratica della Costituzione, tra il codice democratico del 1869 e il codice militare fascista del 1941, il ministro della giustizia sceglie e sceglie la norma fascista.

Che cosa significhi in pratica questa norma fascista noi sappiamo dall'andamento di questo dibattito e dagli avvenimenti di questi ultimi mesi; significa l'allargamento della giurisdizione militare, significa nessuna indipendenza dall'esecutivo e quindi allargamento dei poteri dell'esecutivo stesso, secondo quanto un ministro liberale, l'onorevole Cortese, disse, che cioè con la giurisdizione militare è l'esecutivo che giudica. Né serve di discriminazione capricciosa quella dei casi che dalla maggioranza sono stati adottati, casi che nello stesso campo fascista sono stati riconosciuti addirittura complicati e assurdi.

Donde appare chiarissima la posizione da noi assunta, essendo inconcepibile che la Costituzione repubblicana e la tradizione liberale e democratica del nostro paese possano cedere dinanzi ad una norma del codice militare fascista. E tanto è giusta questa nostra posizione, tanto è vero ciò che noi diciamo, che in questa questione dei tribunali militari il paese e il Parlamento hanno visto uno schieramento che ha scavalcato i confini fra maggioranza ed opposizione.

È questo un elemento chiarificatore di cui dobbiamo tener conto, giacché contro l'estensione della giurisdizione militare ai borghesi si sono schierati comunisti e liberali, socialisti e repubblicani e perfino una parte dei monarchici e sappiamo che, fuori di qui, vi sono stati autorevoli esponenti persino della democrazia cristiana che si sono pronunziati contro l'allargamento della giurisdizione militare.

L'onorevole ministro Moro ha tentato questa mattina di sfuggire a questo dato importante e, sottilizzando su militari potenziali e militari in atto, su quarantenni e sessantenni, ha fatto discriminazioni anche in questo campo, dinanzi ai suoi oppositori, fra i democratici e i non democratici, fra i buoni e i reprobati. Onorevole Moro, ella che conosce la parabola del fariseo, abbia almeno la modestia di aspettare il giorno del giudizio per giudicare da una parte e dall'altra.

L'unica discriminazione che è possibile oggi fare è — affermiamo noi — fra chi è per

la norma democratica e costituzionale e chi è, come lei, per la norma del codice penale militare.

Ad ogni modo, non è attraverso questi espedienti che si può cancellare il dato di fatto dello schieramento che si è determinato, cioè il fatto che oggi siamo chiamati a pronunciarsi su una posizione che non si presenta come monopolio di un partito e nemmeno come monopolio dell'opposizione di fronte alla maggioranza, ma che ha un contenuto più largo che può essere comune davvero a tutti noi e che può cogliere una maggioranza larga su questo incontro che riguarda la Costituzione repubblicana.

Per esempio, la posizione dei partiti minori in questi ultimi anni quale è stata? Essi hanno giustificato la loro presenza al Governo e la loro collaborazione con la democrazia cristiana con l'argomento della difesa della democrazia. Quando noi rimproveravamo ai partiti minori l'assenza di una politica sociale, l'immobilismo governativo, la mancata riforma e la giusta causa, ci hanno sempre risposto con questa affermazione: difesa della democrazia.

Ebbene, oggi essi sono chiamati a prendere posizione su uno degli aspetti classici fondamentali e tradizionali della democrazia politica quale è configurata non solo nella Costituzione repubblicana, ma nello stesso ordinamento liberale prefascista. Ed allora vedremo questi difensori della democrazia politica, vedremo l'onorevole Saragat capitolare fra poco anche su questo terreno, che ha dichiarato essere loro proprio, essere la loro materia gelosa, essere di loro stretta ed esclusiva competenza? Li vedremo capitolare e respingere un emendamento che porta le firme di due colleghi della loro maggioranza, cioè le firme degli onorevoli Macrelli e Villabruna.

Vedete, onorevoli colleghi, noi non ritenevamo necessaria la seconda parte di questo emendamento, perché ci sembra che esistano già pene sufficienti per colpire determinati reati; però, per consentire ai partiti della maggioranza di esprimersi oggi nella maniera più chiara, scevra da preoccupazioni di parte, per rendere chiaro a tutti che qui non si tratta di salvare determinati colpevoli di determinati reati dalle pene severe che possono esistere, abbiamo accettato di votare su questo emendamento e di votare, se fosse stato necessario, su questo emendamento anche nel suo complesso.

I partiti governativi si trovano nella posizione vantaggiosa di poter votare su un emendamento che porta le firme di due autorevoli esponenti della loro stessa maggioranza.

L'onorevole Moro stamane parlava di una operazione politica che mirerebbe a scindere e a rompere la maggioranza governativa, a mettere in imbarazzo il partito e lo stesso Governo.

Onorevole Moro, abbiamo motivo di dire che quelli che fanno una operazione politica intorno ad una questione di diritto e di Costituzione sono con lei, sono gli uomini del suo gruppo.

V'è poco da fare, per respingere l'emendamento Macrelli-Villabruna non vi è che una strada: il partito di maggioranza con i partiti minori devono rivolgersi all'estrema destra, devono ricorrere ai voti dell'estrema destra, dei missini e dei monarchici, contro i voti non solo dei socialisti e dei comunisti, ma dei repubblicani, di una parte dei liberali e di una parte — speriamo — dei socialdemocratici, almeno il voto dell'onorevole Ariosto speriamo che vada all'emendamento Macrelli-Villabruna. Cioè oggi per respingere l'emendamento Macrelli-Villabruna, onorevole Moro, dovete andare all'estrema destra, non solo con la norma fascista, ma anche con i voti della destra fascista.

Questa è la strada che avete oggi per respingere questo emendamento.

Respingendo questo emendamento, respingendo cioè la tesi costituzionale democratica, siete voi che spezzate la maggioranza esistente, dividete alcuni partiti della maggioranza e attaccate al Governo Segni questa etichetta, non so se deliberatamente, questo attestato che si chiama riforma della Costituzione in base ad una norma fascista e che può passare soltanto con i voti dell'estrema destra fascista.

Convieni al Governo presieduto dall'onorevole Segni imbarcarsi, sia pure per un solo momento, con questa compagnia? Lasciamo la risposta alla democrazia cristiana, al Governo, ai partiti della maggioranza. A noi basta sottolineare ancora una volta il prezzo di questi connubi contro la Costituzione; a noi basta sottolineare che il prezzo di questi connubi è una nuova crisi in mezzo a voi, una nuova rottura della maggioranza appena formata, una crisi nei partiti che la compongono. Ecco, quindi, i risultati di questi patteggiamenti con la destra e di questi ricatti, cui soggiacete, della destra!

Da parecchi mesi noi abbiamo lottato contro una falsa e aberrante interpretazione dell'articolo 103 della nostra Costituzione, abbiamo lottato come deputati, come giornalisti, come democratici nel grande movimento

di opinione che ha imposto il grave problema che ci ha chiamati qui a decidere.

Sappiamo che gli emendamenti presentati dal Governo sotto la spinta della pressione popolare possono rappresentare la scarcerazione, la libertà e la restituzione al giudice naturale di tanti dei nostri che ingiustamente sono stati portati dinanzi al tribunale militare.

Lo sappiamo, onorevole Moro, e, se fossimo mossi da queste sole considerazioni, potremmo ritenerci paghi della battaglia combattuta e dei consensi vistosi che abbiamo ottenuto. Ma qui si tratta di ben altro: qui non si tratta di tutelare il singolo, sia dell'una che dell'altra parte della Camera, o escludere questo o quel reato, ma si tratta di assicurare il paese sulla nostra volontà di dare finalmente corso alla Costituzione repubblicana e di dare in questo modo avvio e base solida ad una distensione reale nel paese e all'attuazione di quel messaggio presidenziale che voglio qui ricordare mentre stiamo per votare su una questione che riguarda così profondamente la Costituzione democratica e un regime democratico nel nostro paese.

Esistono condizioni oggettive per cui il Governo non si senta imprigionato nel patteggiamento che abbiamo denunciato; esistono — nel momento in cui dovete rivolgervi alla destra per respingere le nostre proposte — le condizioni perché la maggioranza voti liberamente, perché intervenga un senso di responsabilità e di saggezza da parte di tutti, onorevoli colleghi: esistono le leggi del nostro paese, e leggi dure, che colpiscono una determinata serie di reati e che quindi bastano a dissipare largamente le preoccupazioni di tutti coloro che siano mossi da un interesse legittimo di difesa della Costituzione e delle istituzioni. Abbiamo dunque soltanto da affermare e garantire ciò che la Costituzione dice e vuole a chiare note: che gli italiani i quali non portino le stellette siano soggetti al giudice ordinario.

Diamo luogo a questa opera semplice ed essenziale, onorevoli colleghi! Divisi probabilmente su altre questioni, troviamoci d'accordo su questo punto che riguarda libertà primordiali del nostro paese ed è l'impegno che abbiamo preso dinanzi al popolo in tempi aspri ma gloriosi, quando per affermare queste libertà e questi diritti tanti italiani hanno dato il loro sangue e la loro stessa vita! (*Applausi a sinistra*).

TESAURO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO. Dichiaro a nome del gruppo al quale ho l'onore di appartenere che voteremo a favore delle proposte del Governo (*Interruzione del deputato Pajetta Gian Carlo*) e voteremo contro l'emendamento dell'onorevole Villabruna al quale hanno aderito altri autorevoli colleghi. Nel manifestare il nostro intendimento, siamo lieti del fatto che l'emendamento contro il quale votiamo porta la firma di alcuni autorevoli esponenti del partito liberale e di quello repubblicano, che aderiscono alla coalizione governativa. Ciò sta a significare che la nostra posizione prescinde da una visione di parte per una più alta visione delle esigenze nazionali. (*Commenti a sinistra*).

Le ragioni del nostro voto poggiano, anzitutto, su un motivo di opportunità, o meglio, di correttezza costituzionale e politica. La magistratura ordinaria, nel suo massimo organo, la Cassazione a sezioni unite, ha interpretato l'articolo 103 della Carta costituzionale nel senso che i tribunali militari, per dettato della Costituzione, sono destinati a giudicare anche i militari in congedo. La Cassazione si è pronunciata, per di più, come giudice costituzionale, che sostituisce temporaneamente la Corte costituzionale. L'interpretazione data dal potere giurisdizionale rende evidente che in un ordinamento ispirato ai principi fondamentali della divisione dei poteri e della certezza del diritto e, in particolare, della giustizia, non è opportuno che il Parlamento tolga effetto al giudicato dell'autorità giudiziaria interpretando in modo diverso la Costituzione attraverso una legge ordinaria. (*Interruzioni a sinistra*).

La divisione dei poteri e la profonda esigenza della certezza della giustizia esigono, quanto meno, sotto il profilo dell'opportunità costituzionale, che quando una legge è entrata in vigore e ha trovato applicazione in una molteplicità di casi al punto da dar luogo al formarsi di una giurisprudenza, il legislatore è libero di porre in essere una nuova legge che modifichi o ponga nel nulla quella precedente, ma non deve sostituirsi alla magistratura e, tanto meno, porsi contro di essa nell'interpretazione della legge, che deve costituire un fatto certo non sottoposto alla volontà mutevole del legislatore determinata da motivi politici. (*Interruzioni a sinistra*).

A prescindere da un evidente motivo di correttezza costituzionale, l'interpretazione della Carta costituzionale da parte del Parlamento non può avvenire con una legge ordinaria approvata a semplice maggioranza dei presenti in aula, onorevole Villabruna, non è

interesse di alcuna parte politica e, tanto meno, dei partiti che hanno una limitatissima rappresentanza in Parlamento che la Costituzione sia inconsapevolmente modificata con un colpo di maggioranza dei presenti in aula. L'interpretazione autentica della norma costituzionale può avvenire solo con legge costituzionale posta in essere con tutte quelle speciali formalità che stanno a garanzia delle minoranze, come della maggioranza.

Ammesso, per assurdo, che il legislatore ordinario possa interpretare in modo autentico la Costituzione, la proposta dell'onorevole Villabruna non può trovare accoglimento perché è in netto contrasto col dettato della Carta costituzionale, comunque sia interpretato. È incontrovertibile, invero, che l'articolo 103 dispone che i tribunali militari sono competenti a giudicare tutti indistintamente gli appartenenti alle forze armate e, quindi, sia che questa locuzione si voglia interpretare nel senso che si riferisce ai militari in servizio attivo, sia che invece si voglia interpretare nel senso che si riferisce anche ai militari in congedo non assoluto, la legge ordinaria non può far rientrare nella competenza dei tribunali militari solo alcuni appartenenti alle forze armate, facendo una distinzione dove la Costituzione non distingue. Situazione che si verificherebbe se venisse approvata la proposta di non considerare appartenenti alle forze armate, agli effetti della giurisdizione dei tribunali militari, coloro che allo stato attuale della legislazione appartengono alle forze stesse in particolare, i militari in congedo illimitato, i quali, senza dubbio alcuno, appartengono alle forze armate in quanto hanno una serie di obblighi militari in primo luogo, quello di rispondere al richiamo in servizio disposto con atto amministrativo del ministro della difesa.

La proposta dell'onorevole Villabruna, pertanto, non può trovare accoglimento, oltre che per ragioni di correttezza costituzionale, anche perché è contraria alla Costituzione e nella sostanza, e nella forma.

È doveroso, però, considerare la proposta dal punto di vista politico poiché non siamo in un'aula universitaria a fare una costruzione dogmatica, né in un'aula di giustizia ad interpretare la legge, ma siamo in sede politica e, quindi, dobbiamo affrontare il problema politico che la proposta importa.

Il problema politico è molto semplice e lineare. Abbiamo, anzitutto, un problema contingente, che è stato in questi mesi dibattuto largamente dall'opinione pubblica: la situazione di chi, essendo militare in congedo,

non in questa veste, ma come esponente di un partito, come direttore di un giornale o come scrittore di un giornale murale, pone in essere un fatto che costituisce vilipendio al governo. Tale fatto non è reato militare, come appare evidente, non solo ad un profano, ma anche ad un uomo di scienza che non si perda nelle astrazioni. Non è reato militare un fatto che non importa violazioni d'obblighi militari per ciò solo che è commesso da un appartenente alle forze armate che non sia in servizio. La qualità militare non è qualche cosa che aderisce alla persona in modo da caratterizzarne tutte indistintamente le manifestazioni. Di conseguenza, se un militare va in congedo provvisorio e senza violare gli obblighi militari che gli derivano dalla sua posizione, spogliandosi completamente dalla sua veste militare, manifesta le sue idee politiche in modo offensivo per il governo, egli commette un reato comune per cui deve essere giudicato dal tribunale ordinario. E come per il vilipendio al governo così è a ritenere per ogni forma di vilipendio, fatta eccezione per il vilipendio alla bandiera per cui si può ritenere che concreti la violazione di un obbligo militare quando sia commessa da un militare anche se in congedo. La riforma, pertanto, che propone il Governo, proprio nei sensi posti in rilievo, è degna di approvazione da parte del Parlamento ed è destinata in pieno a risolvere il problema contingente sollevato dall'opinione pubblica. In occasione, però, della risoluzione del problema particolare, bisogna affrontare un problema di portata generale per pervenire ad una riforma legislativa rispondente alle esigenze costituzionali.

L'onorevole Basso, portando in quest'aula la sua testimonianza di autorevole esponente dell'Assemblea Costituente, ha posto con fondamento in rilievo che l'articolo 103 fu votato dalla Costituente accogliendo la proposta dell'onorevole Gasparotto di mantenere ferma la giustizia militare al fine di soddisfare la esigenza per cui fu creata nell'antica Roma, cioè, quella di far giudicare dai tribunali costituiti da militari i reati commessi *uti miles*, lasciando ai giudici ordinari i reati comuni commessi *uti cives*. Ebbene, la riforma che propone il governo in via generale è proprio in questo senso.

PAJETTA GIAN CARLO. Ella ricorda di essere ancora un « milite » in congedo.

TESAURO. Proprio questo non dimentico. Colui il quale è in congedo non assoluto è sempre un militare. Come vede non sfuggo al problema politico nella sua intima essenza. Il termine « militare » ha un suo significato in-

confondibile nell'antica Roma, come nella nostra Italia, per cui se molti meditassero sul significato delle parole, alle quali essi stessi fanno riferimento, non solo non farebbero interruzioni senza fondamento, ma si unirebbero a noi nel riconoscere situazioni manifestamente evidenti e nel contribuire ad una riforma legislativa veramente degna del Parlamento italiano. Il militare in congedo illimitato è un appartenente alle forze armate e ciò non per determinazione del codice fascista, ma per la legislazione che su questo punto dal 1865 in poi non ha subito mai alcuna modificazione. Lo stesso onorevole Capalozza, autorevole collega di parte vostra, non ha potuto fare a meno di ricordare, sia pure di sfuggita, il testo unico del 1884, che all'articolo 4 stabilisce in modo inequivocabile che i militari inviati in congedo illimitato rimangono « ascritti alle forze permanenti », terminologia che, come risulta dai lavori legislativi del Senato di quell'epoca, non certo fascista, è perfettamente equivalente a quella di « appartenenti alle forze armate », che senza fondamento si considera una creazione del codice fascista. Quando, perciò, diciamo che « appartenente alle forze armate » è anche colui che è in congedo non assoluto, noi diciamo una cosa consacrata nella legislazione italiana fin dal 1888.

Aggiungerò che nella nostra legislazione la distinzione tra gli appartenenti alle forze armate ed i militari non in servizio, fu fatta dal codice penale militare di pace del 1941 al fine di sottrarre alla giurisdizione dei tribunali militari gli appartenenti alla milizia volontaria fascista. È fuori dubbio, perciò, che non per la legislazione fascista, ma per quella di gran lunga anteriore, che risale ad epoca finanche precedente alla costituzione dello Stato italiano, i militari in congedo non assoluto sono appartenenti alle forze armate dello Stato. Essi, però, essendo in congedo hanno obblighi militari circoscritti alla loro particolare situazione e che non sono affatto violati dal giornalista o dallo scrittore del giornale murale che nel manifestare le sue idee politiche vilipende il governo non come militare in congedo, ma come *cives*. Il che rende evidente che il principio posto a base della Carta costituzionale, secondo la precisazione dell'onorevole Basso, importa che quando un militare in congedo viola gli obblighi a lui imposti dalle leggi militari, egli commette un reato militare non come militare in potenza, come senza fondamento si ritiene, ma come militare in atto. Se il militare in congedo, invece, vilipende il governo non nella veste di militare, ma come

cittadino, senza violare gli obblighi militari, egli commette un reato comune e deve essere giudicato da un tribunale ordinario. Di conseguenza, la proposta del Governo, che è precisamente in questi sensi, è in pieno conforme alla Costituzione.

Anche perciò, se potessimo aderire, onorevole Villabruna, alla sua richiesta di interpretazione autentica della Costituzione in sede di legislazione ordinaria, la sua proposta avrebbe di fronte a sé l'ostacolo insormontabile dovuto al fatto incontrovertibile che la Costituzione volle sottoporre alla giurisdizione militare, indistintamente ed indiscriminatamente, tutti gli appartenenti alle forze armate e volle, in particolare, attribuire alla competenza dei tribunali militari i fatti commessi da militari, fatti costituenti violazione degli obblighi militari. Io ho fede che il Parlamento si renderà conto che le proposte del Governo soddisfano alla profonda esigenza del rispetto della Costituzione. Verrà — e per questo faccio appello al Governo — in un secondo momento una riforma organica. Noi dobbiamo uscire dagli equivoci e dalle incertezze. Bisogna orientarsi verso una legislazione organica in questa materia.

Onorevoli colleghi, in quest'aula — permettetemi di dirlo con dolore — si è parlato a sproposito di giudici speciali banditi dalla Costituzione e destinati, perciò, a scomparire. Si è, in particolare, parlato del tribunale militare quale foro dei militari, cioè, come un tempo era considerato, privilegio di una classe sociale; si è parlato ancora del tribunale militare destinato ad un giudizio tecnico, quasi che il giudice dovesse essere un tecnico, il che è un assurdo, data la profonda varietà delle materie sottoposte al suo esame, e l'impossibilità che egli sia onnisciente. Le concezioni in parola sono ormai superate. Il tribunale militare trova la sua fondamentale ragione di essere nella necessità di un sindacato di giustizia compiuto da autorità militari sull'attività militare e, in particolare, sull'attività che è espressione del potere discrezionale ad esse conferito al fine di accertare dove finisce la necessità di adempiere un obbligo imposto dall'esercizio del potere e dove comincia un fatto illecito. Per lo svolgimento di questo sindacato di giustizia, che si ricollega, per le sue caratteristiche essenziali, al sindacato delle giurisdizioni amministrative sull'attività amministrativa, il tribunale militare è destinato a rimanere in vita nel nostro, come in ogni altro paese civile, il cui ordinamento è conforme ai principi di libertà e di democrazia. Lasciamo ad altri Stati la responsabilità, di

fronte alla storia, di avere tribunali militari che sono espressione di oppressione politica. Facciamo in modo, con una legislazione organica, di valorizzare i tribunali militari sul piano della giustizia, che è anche quello della libertà. (*Applausi al centro*).

MADIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MADIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente, noi di questa parte della Camera voteremo contro l'emendamento dell'onorevole Villabruna, e non per le ragioni di connubio alle quali poc'anzi accennava l'onorevole Ingrao. Connubio con il Governo? Evidentemente, se il Governo vuole convolare a nozze, non si volgerà da questa parte, ma andrà in cerca di più ricca dote. Invero noi non concordiamo nemmeno con quello che è l'emendamento integrale del Governo il quale, quando intende trasferire alcuni reati, che sono attualmente di competenza dell'autorità militare, all'autorità giudiziaria ordinaria, lede indubbiamente quel principio che noi vorremmo immanente. Se anche non si vien meno alla Carta costituzionale, si modifica il codice penale, sotto una spinta di un'emozione dell'opinione pubblica, artificiosamente suscitata: non è il montaggio dell'opinione pubblica la matrice migliore per una modifica del codice penale. In sostanza, vi è una legge, che da sette anni è applicata pienamente e indisturbatamente, anche con l'ausilio dei giuristi del partito repubblicano assurti a funzione di Governo. Perché si è sentito il bisogno, dopo sette anni di istaurare questa discussione sulla necessità della modifica? Bisogna pur dirlo: per ragioni di cronaca; perché, un certo giorno, due giornalisti comunisti sono stati arrestati: essi sono oggi ben vendicati del breve carcere sofferto. Ma non si può dire che la ragione sia giuridica. Non si può, come diceva l'onorevole Luzzatto, ricercare lo spirito del costituente. Non si può ritenere che il costituente abbia nascosto questo suo spirito. Non si può concepire un legislatore che giochi a nasconderella costringendo gli altri a ricercare il suo spirito oltre la chiara portata della parola. L'articolo 103 è limpido, lineare; e non si può fare offesa, come si è fatto, ai costituenti. Sembra strano che proprio noi dobbiamo essere i più ligi al rispetto verso i compilatori della Carta costituzionale. Si offende il costituente quando si dice che egli ignorasse, nel momento in cui votò la dizione « appartenente alle forze armate », che cosa volesse dire tale locuzione

alla stregua della legislazione vigente, e cioè che egli ignorasse l'articolo 8 del codice penale militare. Comunque, già nel 1947 autorevoli rappresentanti del partito comunista, giuristi, hanno preso parte ai lavori della commissione di riforma del codice penale militare, senza sollevare alcuna obiezione.

E nemmeno, onorevoli colleghi, si può accedere a quella interpretazione che l'onorevole Villabruna poc'anzi contrabbandava nella confusione della discussione. Perché è vero che il codice penale comune contempla reati militari, ma li contempla esclusivamente per i civili, per coloro che non siano militari, mentre qui si discute su che cosa debba intendersi per appartenente alle forze armate.

Queste sono le ragioni giuridiche per le quali noi siamo contrari.

Poi vi è la pratica quotidiana. È possibile che — se nelle grandi mobilitazioni (ad esempio l'anno scorso sono stati mobilitati 10 mila uomini) individui, in virtù del richiamo, delle notizie apprese, delle esercitazioni compiute, vengano in possesso di segreti delle forze armate, che poi, come borghesi, diffondano — è possibile, dicevo, che costoro non debbano rispondere all'autorità militare? Il tribunale militare non è, come mi pare dicesse l'onorevole Gullo a proposito dell'articolo 102, un tribunale straordinario, ma è un tribunale ordinario, con i presupposti di diritto e con i limiti di spazio e con i termini di giurisdizione che gli sono assegnati. L'ufficiale in congedo, onorevoli colleghi, ha dei vantaggi da parte dell'autorità militare: ha le promozioni di grado; ha i biglietti ferroviari; ha il diritto di vestire — in determinate circostanze — l'uniforme e tutto un prestigio per quella che è, appunto, la sua qualifica militare. Come si può affermare che a questi vantaggi non debbano corrispondere dei doveri? Quasi tutte le nazioni estere sono molto vicine alla nostra tesi. Sono stato molto impressionato nell'ascoltare il discorso dell'onorevole Capalozza, come spesso mi accade quando egli cita il codice russo. L'onorevole Capalozza è giurista eminente, ma tale è la passione che egli pone alle tesi astratte e categoriche che molte volte a me pare confonda il *de iure condito* col *de iure condendo*. Perciò, quando l'onorevole Capalozza assume qualche tesi, cerco di documentarmi. Così quando ha parlato del codice russo, sono corso in biblioteca a prendere quel codice. Il codice penale della U.R.S.S. è stato in Italia commentato — signor Presidente, obbediente al suo richiamo

di poc'anzi, non faccio nomi dei quali non ha bisogno l'altezza dell'Assemblea, ma in tema polemico mi consenta accennarvi — il codice penale russo è stato commentato da uno dei maggiori esponenti del partito comunista, anche se attualmente accantonato per infortunio non sul lavoro, ma sul diporto. Egli riassume la più alta carica nel consiglio provinciale di Roma e permane comunque un giurista egregio e considerato. Nell'introduzione al codice penale sovietico l'autore, sintetizzando, scrive: « In materia militare in Russia è prevista la fucilazione quale misura suprema di difesa sociale. Si rinviene un tipico organo giurisdizionale, cioè il tribunale dei camerati ».

Una voce al centro. Anche là ci sono dei camerati!

MADIA. Io per vent'anni ho inteso in quest'aula la parola camerati e non sapevo che fosse stata importata dalla Russia. Agli effetti della odierna discussione, faccio notare che non si tratta di tribunale militare, ma di tribunale speciale, « tribunale di camerati », un tribunale insomma da cui il fascismo plagio la propria giurisdizione speciale. Sembra strano che le cose più deprecabili che voi dite compiute dal fascismo siano state copiate dalla Russia. Si apprende dal codice penale sovietico che fra i reati punibili con la pena di morte sono i reati compiuti anche da borghesi contro la fedeltà allo Stato; non solo, ma all'articolo 50, lettera a) anche la semplice sottrazione di armi da fuoco è soggetta alla pena capitale. Ne deve irrogare di sentenze a morte il « tribunale dei camerati »!

Onorevoli colleghi, perché in Italia i comunisti vogliono una legislazione diversa da quella esistente nel paese che essi ritengono all'avanguardia della civiltà? Poc'anzi da quei banchi si accennava con lode alla legislazione americana. In linea di cortesia saremmo felici di cedere alla Russia la legislazione americana e prendere in Italia, per la difesa delle forze armate, la legislazione russa.

Anche dalla Russia può venire la luce.

Si dice che noi vogliamo la competenza dei tribunali militari per una specie di sadismo, per il gusto del rigore. I colleghi che esercitano la professione penale sanno che i tribunali militari non sono più rigorosi di quelli ordinari. C'è, ad esempio, un diario che moltissimi di voi conoscono, il diario d'un bersagliere, in cui è scritto: « 11 settembre 1915. Sono stato comandato di guardia al tribunale di guerra del III corpo d'armata. Ho assistito come sentinella d'onore allo svolgimento di due processi.

Credevo, in verità, che la giustizia militare fosse più sbrigativa e sommaria. Invece è minuziosa, analitica, mi è apparsa più incline all'indulgenza di quella civile ».

Questo bersagliere poteva ben fare il confronto, poiché, se dinanzi al tribunale militare compariva come sentinella d'onore, dinanzi alla corte di assise di Forlì compariva come imputato del reato di istigazione all'odio di classe, con quell'interrogatorio che concludeva: « Se mi condannate mi fate onore, se mi assolvete mi fate piacere ».

Ecco dunque una testimonianza disinteressata anche per il periodo di tempo in cui è scritta. Noi di questa parte abbiamo avuto modo di constatare che talvolta la giustizia ordinaria è stata più severa di quella militare. Nei nostri riguardi la magistratura ordinaria, ossequiente alle leggi della persecuzione, ha annullato alcune proprie sentenze d'assoluzione proclamando che esse erano state emesse in regime di coazione morale, durante il ventennio.

PRESIDENTE. Onorevole Madia, cerchi di tornare all'argomento.

MADIA. Signor Presidente, io credo di essere in argomento, perché volevo concludere dicendo che anche i tribunali militari danno garanzia di longanimità, quando la longanimità è possibile; pertanto, la preoccupazione degli onorevoli deputati della sinistra non ha ragione di essere. Vorrei ricordare che noi siamo ancora in guerra, nonostante si dica da ogni parte che veleggi la pace; il cannone sta tuonando anche in Europa. L'avvenire non è limpido: in tale situazione, diminuire la competenza dei tribunali militari affievolendo i vincoli dei cittadini verso lo Stato, non mi sembra opera saggia.

Per queste ragioni, noi voteremo contro l'emendamento Villabruna. (*Applausi a destra*).

CANTALUPO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. Voterò contro l'emendamento Villabruna, perché lo ritengo in contrasto con la sentenza emessa dalla Cassazione in materia e perché ritengo che ciò pone un delicato problema di natura costituzionale, che non può essere risolto in via pregiudiziale con un voto sull'emendamento stesso.

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo?

NICOSIA. Intendo richiamare alla sua attenzione, signor Presidente, l'emendamen-

to Cuttitta, tendente ad aggiungere il seguente punto II-bis:

« L'articolo 37 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — Qualsiasi violazione della legge penale militare e della legge penale comune commessa dal militare alle armi, in luogo militare, è reato militare.

Qualsiasi azione delittuosa le cui sanzioni ricadono sotto la legge penale militare o sotto la legge penale comune, commessa dal militare alle armi a danno di altro militare alle armi, o a danno dell'amministrazione militare, è reato militare ».

Credo che sia questa la sede per esaminare questo emendamento, che dichiaro fin d'ora di far mio, essendo l'onorevole Cuttitta assente.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Per l'emendamento Villabruna è chiaro che la maggioranza della Commissione esprime parere contrario.

Per l'emendamento Cuttitta la maggioranza della Commissione rileva che questo argomento si riferisce alla definizione di reato militare, e cioè all'articolo 37, che in Commissione decidemmo di accantonare. Vorrei allora pregare l'onorevole Cuttitta, e per esso l'onorevole Nicosia, di non insistere per la votazione in questa sede. Ne parleremo in altra sede, almeno per la prima parte.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia?

NICOSIA. Non insisto.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento Macrelli-Villabruna, farò alcune comunicazioni sull'ordine dei lavori.

Come la Camera sa, per quanto riguarda la discussione di queste proposte di legge, noi dovremo arrestarci subito dopo questa votazione, per dar modo alla Commissione di riunirsi e di esprimere il parere sugli emendamenti proposti dal Governo. Avverto, quindi, che successivamente inizierà la discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei ancora richiamare la Camera sull'ur-

genza di definire questa questione. Non voglio ritornare su quello che ho detto questa mattina, ma è da notare che vi sono dei casi in sospenso, che sono per il Governo estremamente imbarazzanti; è un imbarazzo di cui mi auguro si siano rese conto anche le opposizioni. Qualora l'esito del voto di questa sera dovesse permettere al Governo di far studiare e decidere i suoi emendamenti, vorrei pregare che a questo esame si procedesse con la maggiore rapidità.

Io non voglio in questo momento proporre programmi, ma desidero chiedere all'onorevole Presidente di non considerare ancora acquisito che il problema non possa essere risolto prima della chiusura di questa sessione dei lavori. Mi auguro che anche le opposizioni si rendano conto dei motivi di urgenza ed anche del carattere sostanzialmente semplice degli emendamenti del Governo. Quindi, vorrei pregare i colleghi di riconsiderare il problema in sede di Commissione, nell'interesse di tutti.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, poiché, come apprenderà attraverso la lettura di questo programma, potrebbero esservi alcuni giorni liberi alla fine del mese, non è escluso che, se si raggiungerà l'accordo con i capigruppo, con la buona disposizione di tutti e l'accordo della Commissione, di cui non dubito, si possa tentare entro la fine del mese di esaurire questa trattazione.

Ecco comunque il programma dei nostri lavori per il mese in corso:

venerdì 14 ottobre, fine seduta pomeridiana: inizio bilancio agricoltura;

sabato 15 ottobre, seduta unica: seguito bilancio agricoltura;

martedì 18 ottobre, seduta antimeridiana: seguito bilancio agricoltura; seduta pomeridiana: conclusione bilancio lavoro (relatore, ministro e voto); seguito bilancio agricoltura;

mercoledì 19 ottobre, seduta antimeridiana: chiusura discussione bilancio agricoltura; seduta pomeridiana: inizio discussione bilancio commercio estero;

giovedì 20 ottobre, seduta antimeridiana: chiusura discussione bilancio commercio estero; seduta pomeridiana: conclusione bilancio agricoltura (relatore, ministro); conclusione bilancio commercio estero (relatore, ministro); votazione dei due bilanci;

venerdì 21 ottobre, seduta antimeridiana: inizio discussione bilancio poste; seduta pomeridiana: chiusura discussione gene-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

rale bilancio poste; inizio discussione bilancio trasporti;

sabato 22 ottobre, seduta unica: seguito discussione bilancio trasporti;

martedì 25 ottobre, seduta antimeridiana: chiusura discussione generale bilancio trasporti; seduta pomeridiana: conclusione bilancio poste (relatore e ministro); conclusione bilancio trasporti (relatore e ministro); votazione dei due bilanci;

mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 ottobre: sedute antimeridiane e pomeridiane: discussione e votazione finale del bilancio dell'industria.

Ho comunicato al capigruppo che, secondo l'accordo da essi liberamente accettato, ogni gruppo ha a disposizione, come di consueto, un certo numero di ore. Quindi rivolgo l'appello più vivo ai capigruppo ed ai deputati iscritti perché si attengano a questi accordi, altrimenti dovrei rivedere il programma dei lavori e probabilmente inserire qualche seduta nelle giornate di lunedì e di domenica.

Avverto infine che nella prossima settimana la Camera dovrà procedere alla elezione dei rappresentanti di questo ramo del Parlamento in seno all'Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
D'ONOFRIO

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del primo comma dell'emendamento Macrelli-Villabruna, al quale hanno aderito gli onorevoli Capalozza, Buzzelli e Luzzatto, ritirando i propri emendamenti:

« Agli effetti della giurisdizione militare sono considerati appartenenti alle forze armate i cittadini i quali si trovino in servizio attivo nelle forze armate della Repubblica nel momento nel quale sia commesso il reato di cui siano imputati ».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Cavallari Vincenzo, Amendola Pietro, Bufardecì, Failla, Baldassari, Di Paolantonio, Miceli, Lombardi Carlo, Sacchetti, Baroncini, Angelini Ludovico, Bottonelli, Natta, Pirastu, Musolino, Fogliazza, Curcio, Maniera, Rubeo e Assennato.

Indico la votazione segreta sull'emendamento Villabruna, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla V Commissione (Difesa):

« Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato (1385-B);

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

CAMANGI: « Proroga del termine di cui alla legge 6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni » (1629) (Con modificazioni);

dalla VIII Commissione (Trasporti):

« Istituzione di vaglia a taglio fisso » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1598) (Con modificazioni);

dalla IX Commissione (Agricoltura):

« Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui » (1510);

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di 4 miliardi per l'anno 1955 » (1774);

« Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per viaggi di servizio compensati da indennità » (1776);

e le proposte di legge nel nuovo testo unificato:

ROSELLI e GITTI: « Riapertura del termine per la sostituzione dei buoni provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 a lire 10.000 istituiti con decreti del Ministero per il tesoro del 3 agosto 1947 e 17 novembre 1947 » (1626);

VIALE: « Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 a lire 1000, di vecchie emissioni e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5000 a lire 10.000 » (1695).

Discussione del bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1955-56. (1641 e 1641-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1955-56, già approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bardini. Ne ha facoltà.

BARDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che assuma una particolare importanza la discussione del bilancio dell'agricoltura, proprio perché questa discussione investe una serie di problemi che travagliano la società nazionale ed una serie di questioni non risolte. La discussione assume per noi grande importanza perché su questi problemi si concentra la vigile attenzione dei contadini, e non solo per le loro immediate rivendicazioni, ma per l'effettiva coscienza che essi hanno della necessità di rinascita sociale e democratica delle campagne italiane. La mancata soluzione, fra gli altri, di questi problemi determina una crisi senza precedenti, la quale si aggrava sempre più, mentre vediamo le lotte contadine svilupparsi contro quella impostazione che è particolare dei governi di parte fin qui succedutisi, colpevoli di ignorare volutamente tale crisi, nell'interesse dei ceti più retri della proprietà terriera, e di non intervenire per sanarla nell'interesse della produzione, dell'economia del paese e delle masse lavoratrici della terra. Oggi i caratteri della crisi sono tali da provocare seri e forse irreparabili danni al già fragile tessuto connettivo della produzione e del lavoro agricolo e del relativo commercio.

Il permanere di questo stato rappresenta, infine, un ulteriore aggravamento di quella crisi dell'economia italiana che investe l'industria, il credito e tutti i settori della economia e del commercio del nostro paese. Il permanere e l'acutizzarsi della crisi agraria è l'impossibilità, per i contadini in primo luogo e per quanti nella agricoltura sviluppano attività con questa connesse, di uscirne; è quindi la conseguenza di una politica di

mancate e sostanziali riforme, a cominciare da quella dei contratti agrari.

I costituenti italiani, nella ricerca di una giusta via per la ripresa e per l'assestamento della economia italiana disastata dal ventennio della dittatura fascista e dalla guerra rovinosa, avevano, con alcuni fondamentali principi che la Costituzione sancisce, già indicato la via. Era e rimane la via giusta che noi siamo convinti dovrà essere seguita in ogni caso da quanti hanno a cuore l'effettiva rinascita e il progresso civile del nostro paese.

La via indicata basa le sue fondamenta su due insostituibili pilastri che, nel tener conto delle stesse esperienze del passato, vogliono evitare sul piano politico il riprodursi di quelle condizioni che tanto danno arrecarono agli italiani e ai lavoratori della terra in modo particolare.

Il primo insostituibile elemento era ed è quindi la necessità di imbrigliare le forze retri della grande proprietà terriera conservatrice, speculatrice, di niente altro preoccupata se non di mantenere inalterato con ogni mezzo il proprio predominio nelle campagne e nella vita economica nazionale.

Il secondo elemento è quello di sviluppare, con la rimozione dei sorpassati vincoli produttivi, nuovi e più confacenti regolamenti e contratti dei rapporti di produzione nelle stesse campagne.

Il primo elemento risponde alla necessità di imbrigliare e di limitare in ogni modo la politica di rapina dei grandi monopoli industriali, legati, attraverso il capitale della finanza e delle grandi banche, ai grandi, esosi e irriducibili nemici dei contadini e del progresso, quali si sono sempre manifestati i grandi proprietari fondiari. Perché la crisi nell'agricoltura, parte determinante e sostanziale della crisi generale nella quale versa il nostro paese, è oggi immediatamente sentita dai contadini, dai lavoratori della terra in generale, dai piccoli e medi produttori agricoli, e non certo dai monopoli e dalla grande proprietà terriera. E non vi può essere dubbio che solo una efficace regolamentazione dei rapporti fra il proprietario e il lavoratore, rispondente a criteri nuovi, era e rimane la prima condizione per un avvio serio a una effettiva riforma agraria.

Le ragioni per le quali la questione contrattuale oltrepassa oggi i limiti del ristretto interesse di categoria derivano dal carattere della crisi, che è permanente e determinante. Il costituente denunciò come da tempo superate le strutture agrarie e fondiarie.

E infatti le ragioni della crisi sono in primo luogo determinate dall'alta rendita che i grandi proprietari terrieri vogliono assicurarsi e mantenere, così come fanno i monopolisti dell'industria che vogliono ricavare il massimo profitto.

Noi possiamo anche spiegarci — e se lo spiegano soprattutto i contadini — come a suo tempo una parte dei costituenti, che oggi forse hanno dimenticato quelle loro affermazioni, difendessero con noi quei principi riformatori ai quali ci siamo voluti richiamare. Si tratta di uomini politici che volevano ascoltare lo spirito e l'interesse delle masse che avevano lottato vittoriosamente contro il fascismo e che si presentavano con un programma che proprio a quei principi si richiamava.

Questo soprattutto perché allora le forze del grande monopolio e dell'agraria, già generatrici del fascismo, screditate come erano, non potevano infatti contenere né fronteggiare da sole l'ondata di rinnovamento che la classe operaia e i lavoratori avevano impresso in quel periodo a tutto il movimento democratico.

Oggi è fuori dubbio (i fatti lo hanno dimostrato) che solo il cambiamento di fronte di questi uomini, i quali agiscono in funzione di grossi interessi che li sostengono e secondo i dettami di alcuni potenti gruppi monopolistici, è la causa che ha frenato e frena la rinascita, lo sviluppo democratico e il benessere che ne deriverebbe, a tutto danno degli operai, dei contadini, del ceto medio produttivo, di tutta la gente onesta che vive del proprio lavoro.

Questa è una delle ragioni per cui la grande borghesia italiana si è ripresa e si è adattata, quindi, al più vasto processo dell'ulteriore concentrazione capitalistica. È vero che il monopolio industriale, per rafforzare la propria posizione economica e giuridica e per non cedere neppure una briciola dei suoi alti profitti, ha creato una solidarietà con i latifondisti, anche se il permanere di questa proprietà latifondista costituisce un limite sfavorevole allo sviluppo dell'attività del monopolio.

I contadini poveri, i braccianti, gli stessi mezzadri, infatti, possono consumare poco dei prodotti dell'industria perché l'agrario vuole aumentare sempre più la propria rendita; e così facendo impoverisce i contadini, che costituiscono la massa più importante dei compratori. Da ciò deriva la grave situazione dell'attuale sottoconsumo, fenomeno, questo, che è in costante incremento.

Le società monopolistiche industriali (la « Montecatini », la « Centrale », l'« Edison », ecc.) hanno la loro catena di interessi, non soltanto delle terre, non solo delle aziende agricole e dei poderi, poiché esplicano anche, attraverso le banche, un'organica fusione col capitale terriero. Questa fusione non porta sempre — ed è evidente — a un accordo tra questi gruppi; anzi, talvolta, ne accentua i contrasti ad un livello più elevato. Noi vediamo certi monopoli industriali aumentare e mantenere alti ed esosi i prezzi dei prodotti necessari all'agricoltura. Ciò non è in contrasto, anzi si accorda col massimo prezzo di monopolio dei prodotti agricoli acquistati dai produttori; per cui del basso prezzo di monopolio dei prodotti agricoli non beneficia il consumatore.

La cosiddetta questione della difesa della produzione agricola, reclamata dai dirigenti del monopolio fondiario legati al capitale finanziario, non può avere e non ha a cuore l'interesse dell'agricoltura, della produzione e dei costi, la difesa del lavoro dei contadini, ma tende unicamente alla ricerca di sempre maggiori sovrapprofitti, all'aumento eccessivo della rendita, al piratesco saccheggio dell'agricoltura, alla rovina dei piccoli produttori. Ecco perché vediamo costoro far fronte comune con i grossi industriali, onde costituire una remora alle riforme di struttura, sociali ed economiche.

L'obiettivo principale è comune: soffocare l'impetuoso movimento democratico degli operai, dei contadini, che chiedono sia posto fine a queste posizioni di privilegio e di sfruttamento. L'obiettivo è comune: arrivare ad annullare, a stracciare i postulati della Costituzione repubblicana, renderla inoperante, sopprimere cioè quanto in essa vi è di democratico; rompere quei pilastri fondamentali che la ispirano e la informano.

Allora, se noi esaminiamo la sua azione di governo, onorevole ministro dell'agricoltura — la sua e quella dei suoi predecessori — noi troviamo una coincidenza tra la sua opera di governo e questi obiettivi; e noi vediamo essere la vostra politica — quella agraria in modo particolare — unilaterale e coincidente con quella della Confida e della Confindustria.

Infatti, alle enunciate misure di riforma agraria, ai primitivi due milioni di ettari di terra da distribuire ai contadini, si è venuti sostituendo a mano a mano una serie di misure tendenti a far regredire queste enunciazioni iniziali. Dai dati del Centro di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri ricaviamo che sono stati asse-

gnati, a tutto il 31 luglio 1955, 494.915 ettari di terra, cioè circa il 25 per cento delle preannunciate espropriazioni.

È questa una prima constatazione che conferma la linea della vostra politica agraria, che corrisponde alla linea degli agrari e della Confida, cioè quella di far permanere pressoché immutate le attuali strutture. Di qui i primi provvedimenti, le leggine e l'istituzione dei vari enti e consorzi che confermano questa linea rinunciataria.

Voi avete creato i più svariati « carrozzoni » che figurano nel bilancio che ci presentate, tanto che le sole spese di personale gravano sul bilancio per 7 miliardi e 864 milioni l'anno. È la cifra che si paga per il personale dei vari enti: Ente Maremma toscano-laziale, Ente per la valorizzazione del Fucino, Sezione speciale di riforma Puglia-Lucania e Molise, Sezione speciale riforma fondiaria silana, Ente trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, Ente autonomo del Flumendosa, Ente colonizzazione del delta padano, Opera per la valorizzazione della Sila. Cosicché le sole spese per il personale, che in definitiva gravano sull'assegnatario, incidono per ben 15.880 lire per ogni ettaro assegnato. E se consideriamo (sempre secondo i dati forniti dal Centro di documentazione della Presidenza del Consiglio) che le famiglie contadine assegnatarie al 31 luglio 1955 ascendono a 93.247, si constaterà che il personale grava, per stipendi, su ogni famiglia per un valore di 84.300 lire. Il conto più o meno torna, perché si sa che un'assegnazione media di terra si aggira intorno a 5,300 ettari per famiglia. È questo un modo come un altro per stipendiare i funzionari che dipendono da questi enti, i quali, fra l'altro, sono attivisti del partito democratico cristiano. È noto che non si è assunti alle dipendenze di tali enti se non si è attivisti provati e ben conosciuti, almeno nella grande maggioranza dei casi; se non si hanno determinate benemeritenze acquisite in passato, se non si hanno, infine, delle potenti raccomandazioni. Provate a chiedere agli assegnatari dell'Ente Maremma, dell'Ente del Fucino, dell'Ente silano, degli enti della Sardegna, come si sviluppi in funzione politica e quindi di parte l'assistenza effettuata da questi funzionari. Provate a chiedere a questi assegnatari come essi considerano questi funzionari. In questo modo si spiega anche come vengono adoperati i fondi.

Per esempio, alla voce « sezione manutenzione e noleggio di mezzi di locomozione », prevista per questi enti, si legge una

cifra di 275 milioni e mezzo, ai quali possono essere aggiunti altri 70 milioni per acquisto di altri mezzi di locomozione e circa 200 milioni per acquisto di macchine e attrezzature di ufficio. Ebbene, dopo quattro esercizi finanziari, si trovano ancora queste spese nelle stesse voci, che pure le avevano considerate negli esercizi precedenti e avevano anche un notevole peso. Si comprende, quindi, il rateizzo, il contratto-capestro imposto agli assegnatari, i quali spesso affermano di non sapere più che cosa sono, e di aver perduto i pochi vantaggi che avevano quando lavoravano alle dirette dipendenze del padrone. Il loro stato d'animo è tale, da fare esclamare ad un assegnatario: « Io non so se sono un proprietario o un disoccupato! ». Questo è, ripeto, lo stato d'animo di questi assegnatari, queste sono le loro condizioni. Questi assegnatari si son visti quasi travolti da una riforma che fa loro pagare ogni capitolo del vostro bilancio e che ha trasformato questi enti in strumenti che succhiano tutti i loro sudori e i loro sacrifici. Gli assegnatari, a ragione, sentono di non essere affatto dei piccoli proprietari, ma di essere invece degli strumenti asserviti ad un nuovo e più scientifico metodo di oppressione e di sfruttamento. Il loro cammino è durissimo, mentre la riforma agraria avrebbe dovuto sancire il loro diritto alla proprietà della terra.

Ecco lo strumentalismo tanto conclamato dall'onorevole Fanfani, come si appalesa in questo primo aspetto del problema! Ecco come gli enti di riforma servono gli scopi politici del partito di maggioranza, per dividere i contadini, per costringerli a cedere, per ingannarli con quella vostra vecchia frase propagandistica: noi non vogliamo dei proletari, noi vogliamo che tutti siano dei proprietari. È una dura ed amara proprietà che voi volete far loro acquistare e — questo è il prezzo più pesante di ogni altro — con la costrizione del loro pensiero e della loro personalità.

Per la voce « stampa e attività divulgativa » sono previsti ben 152 milioni e 450 mila lire; per il capitolo « assistenza sociale, sanitaria e religiosa » altri 638 milioni 500 mila lire. Sappiamo molto bene come il giornale della democrazia cristiana di Firenze ricava i fondi per inondare delle sue copie la Maremma. Questo giornale è spedito addirittura con convogli, con camion ed è evidente da chi è pagato il giornale. Costa molto cara all'assegnatario e ai contadini, costa cara al popolo la vostra propa-

ganda e ad un caro prezzo viene anche elargita l'assistenza spirituale.

Queste cifre le abbiamo richiamate e le abbiamo volute indicare perché gli assegnatari sappiano come e perché pagano la vostra pseudoriforma e perché gli italiani sappiano come viene amministrato il denaro che essi versano allo Stato. Queste questioni dimostrano di che riforma si tratti, a vantaggio di chi essa ha operato e opera. Questo è un primo aspetto della vostra politica agraria.

Il secondo aspetto che vogliamo sottolineare, onorevoli colleghi, è quello che attiene alla Cassa per la piccola proprietà. La sua costituzione ha alimentato ed alimenta un commercio della terra verso il quale si sono orientati e si orientano i peggiori speculatori che giustamente i contadini definiscono « i pirati della terra ». Dopo la costituzione della cassa, il prezzo della terra è salito in modo vertiginoso. Ciò coincide con le affermazioni da noi fatte precedentemente, l'essere, cioè, la vostra linea di politica agraria confluyente con quella della Confida. Quindi apparentemente la linea della grande proprietà fondiaria sembra che si scontri e urti sul terreno della propaganda e delle enunciazioni con quella del partito della democrazia cristiana. È questo, a nostro avviso, un equivoco che deve essere chiarito perché all'osservatore superficiale potrebbe apparire che voi vogliate le riforme, mentre la Confida le nega e ad esse si oppone.

Per questo voi ostentate di essere i solerti interpreti dei desideri dei contadini, ai quali dite che occorre collaborare, che bisogna riconoscere i meriti del grande proprietario, e subito dopo vi affiancate ai grandi proprietari i quali dicono che manca l'armonia nelle campagne, che nelle campagne non c'è pace, che è necessaria la collaborazione tra i proprietari terrieri e i contadini, che occorre uno sforzo comune tra lavoro e impresa. Eguale, identico linguaggio che all'atto concreto si esprime con la vostra parola d'ordine: la terra ai contadini attraverso la vendita. E i grandi terrieri rispondono: d'accordo, però bisogna finanziare la Cassa e dare i fondi a tal fine. In fondo voi vi muovete come vuole la Confida, mentre consentite questi mezzi che aggravano la crisi, che peggiorano le condizioni dei contadini, consentendo ai grandi agrari di vendere alla Cassa a prezzi esosi la terra, alienando dalla grande azienda le terre che essi ritengono non fruttuose all'alta rendita.

Non è certo con questi mezzi, non è con i ricatti, non è con gli acquisti-capestro, che

si fa la riforma, che si può risolvere la crisi agraria del nostro paese. Questa è una politica equivoca, confusionaria, sostanzialmente tesa a proteggere i grandi proprietari terrieri, una politica che provoca disoccupazione, esodo dalla terra delle famiglie contadine, depauperamento, miseria. La cosiddetta Cassa della piccola proprietà è uno strumento del quale si servono gli agrari, la parte più retriva di essi, per succhiare denaro a danno dell'agricoltura, per dividere e frazionare con inganno i contadini, per vendere terreni che sul mercato normale della terra non troverebbero certamente acquirenti a quel prezzo per la qualità stessa del terreno.

Ma non è solo questo aspetto che ci preme di mettere in rilievo. Vi è anche la brutale affermazione di un metodo di corruzione e di avvilito della personalità umana del contadino. Per esempio, nel comune di Poggibonsi, in provincia di Siena, dai mezzadri dell'azienda di Lecchi, in località Staggia Senese, fu fatta domanda e fu versata la cauzione nominale *pro capite* per essere ammessi in qualità di soci alla cooperativa denominata « Acap » ed ottenere l'intestazione dei poderi in conformità del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 914, inteso a favorire la piccola proprietà contadina.

Ed ecco che l'agente dell'azienda, un tale Ciampalini Athos, noto attivista della democrazia cristiana, impose quale necessario strumento per la concessione dell'assegnazione la sottoscrizione della seguente dichiarazione: « Noi sottoscritti, coloni e mezzadri dell'ex tenuta di Lecchi, acquirenti dei sottonotati poderi, mentre attestiamo di essere pienamente edotti del prezzo e delle quote annuali di ammortamento ed interessi, figuranti a fianco degli stessi, dichiariamo di essere grati e soddisfatti del provvedimento adottato a nostro favore dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina che ci consente stabilità sul fondo, sicurezza e serenità di lavoro, e nello stesso tempo dichiariamo di rinnegare la dottrina marxista comunista, la quale ci ha ingannati moralmente e socialmente e intendiamo aderire alla dottrina cristiano-sociale, la quale attraverso la democrazia cristiana ci ha dato la prova concreta di aiutare i lavoratori e di saperli tradurre da coloni mezzadri in piccoli proprietari ».

Da questo agente fu di recente affermato che qualora i contadini della tenuta in parola si fossero rifiutati di firmare tale dichiarazione, sarebbero stati, per ciò stesso, esclusi

dalla cooperativa, impossibilitati ad usufruire della legge ed infine costretti ad abbandonare i fondi sui quali lavoravano. I contadini, però, hanno sentito il dovere di aggiungere un'altra dichiarazione, con la quale essi dicevano: « Siamo certi che la legge in proposito non è di ispirazione democristiana, ma è il risultato delle lotte che i contadini hanno condotto durante tutto il periodo di questi ultimi tempi. Sappiamo che la legge non è confacente ai nostri interessi, ma che tuttavia è un piccolo passo avanti sulle precedenti leggi in materia agraria. Poiché sappiamo che le leggi in vigore nella Repubblica italiana non possono essere applicate in senso discriminato, è nostra precisa convinzione che le manovre subdole tentate nei nostri confronti non possono essere messe in atto perché siamo mezzadri e italiani e, come tali, abbiamo il diritto di usufruire delle leggi della Repubblica italiana ». Concludevano, infine, e ciò forse potrà disilludere l'onorevole Fanfani, fautore di certi mezzi, con questa esplicita affermazione: « Detto ciò, siamo e restiamo comunisti e socialisti ». Va per altro osservato che non erano tutti iscritti ai due partiti citati. Ciò dimostra chiaramente quale coscienza si siano formata i contadini e come essi respingano una impostazione che, tanto sul piano economico quanto su quello politico, vuole ridurli a docili strumenti della vostra politica. Essi sanno che la Cassa della piccola proprietà serve anche a distruggere la giusta causa, perché dove essa opera cessa il diritto alla proroga, e sanno che il diritto di prelazione, conquistato e sancito in detta legge, non viene rispettato se non ai patti che gli agenti tipo Campalini vorrebbero fossero firmati. Ed è anche vero che questa impostazione viene respinta ed ostacolata dall'azione dei contadini, i quali si battono per il diritto di prelazione e per il diritto al lavoro.

Questa loro lotta ha salvato tanti complessi produttivi dalla pirateria degli agrari, dei mercanti e dei sensali della terra. A proposito dei quali, coloro che perseguono gli evasori del fisco bene farebbero a controllare i prezzi elevatissimi ai quali i grandi agrari e gli speculatori vendono la terra, in contrasto con i redditi denunciati. Ecco allora come anche la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina dovrebbe servire ad eludere la riforma agraria e quel grosso ed importante problema della riforma dei contratti agrari, che della riforma generale stessa può essere considerato una prima

decisiva premessa e a proposito della quale è apparsa in modo più scoperto l'azione di sabotaggio che i nemici della riforma vanno conducendo. Essi stessi hanno riconosciuto vantaggioso l'accordo raggiunto per affossare la giusta causa. Il Presidente del Consiglio ha affermato che si tratta solo di un rinvio per ragioni di stabilità democratica, ma il compromesso non contiene più la giusta causa, la quale non è affatto compensata dalla durata dei contratti prevista in 18 anni suddivisi in cicli; perché i contadini hanno la necessità di venire difesi subito e permanentemente, e non fra 18 anni.

Tutto questo tende a confondere le idee, né giova certo al processo democratico di chiarificazione della questione: non vi è chi non sappia che l'arma che ha in mano il proprietario per assicurarsi l'alta rendita (rendita che continuerebbe a crescere in mancanza di una precisa regolamentazione) è la libertà di disdetta. Nessuna riforma può avere effetto sino a che ai proprietari non si toglie quest'arma, perché nessuna argomentazione relativa alla distribuzione del reddito potrà reggere di fronte alla possibilità del proprietario di cacciare dal fondo il contadino che reclamasse la giusta retribuzione fissata dalle leggi.

Fu essenzialmente per questo che accettammo la linea di compromesso contenuta nel progetto Segni, che salvava il principio della giusta causa. I contadini hanno capito questo. Fino a poco tempo fa i contadini cattolici hanno creduto alle promesse dell'onorevole Segni che, nei suoi discorsi e scritti, affermava con la giusta causa il diritto del contadino di partecipare alla direzione aziendale, la sicurezza del lavoro e della retribuzione.

Oggi va detto con estrema franchezza se queste affermazioni sono ancora valide e ispirano la vostra azione; questo va detto soprattutto ai contadini, uscendo da dichiarazioni equivocate come le recenti, dicendo sino in fondo la verità in un senso o nell'altro. Anche perché la giusta causa risponde non solo a questi aspetti immediati ma alla stessa difesa e al consolidamento della democrazia nelle campagne; corrisponde a quelle indicazioni che il Presidente della Repubblica dava affinché si crei, nel nostro paese, un sano clima di distensione e di comprensione.

È questo un altro aspetto della effettiva fine della politica di discriminazione. Questi concetti sono sostenuti non solo da noi, ma anche dai vostri rappresentanti nelle pro-

vince venete, perché il proprietario fa pesare oggi i suoi arbitri e le sue prepotenze, non le farà pesare tra 18 anni; e non intende che i suoi privilegi siano discussi ed intaccati.

La giusta causa rappresenta il punto fermo sul quale ci si deve pronunciare con chiarezza, senza mezzi termini, senza sotterfugi, senza andare alla ricerca, per assicurare la stabilità democratica, di 15 deputati liberali, i quali evidentemente hanno imposto, per la loro partecipazione al Governo e per il loro appoggio, che si rinunziasse alla giusta causa.

Ma se voi aveste voluto sinceramente la giusta causa, onorevoli colleghi democratici cristiani, avreste trovato nel Parlamento le forze sufficienti per far approvare questa legge. Altrimenti si ripeterà la storia del primo dopoguerra, degli anni 1920-21, a proposito delle proroghe che furono poi abolite dal fascismo, per gli stessi motivi che ripetono oggi i nemici della giusta causa.

In questo Parlamento, dicevo, vi sono le forze perché il principio della giusta causa e la legge sui contratti agrari, come l'onorevole Segni auspicava sul finire del 1954, siano approvati a grande maggioranza. Perché allora rimandare sempre questa discussione? Perché fare questo quando i contadini, indipendentemente dalla parte politica a cui appartengono, sanno che in Parlamento vi sarebbero queste forze?

Ma allora sono solo la Confida e l'onorevole Malagodi che vogliono questo! L'onorevole Malagodi agisce in funzione di una determinata organizzazione economica che non è quella dei lavoratori, ma dei proprietari terrieri e degli industriali, organizzazione la quale trova evidentemente appoggio e quindi complicità nel partito di maggioranza. È la Confida che determina la linea di fondo della vostra politica agraria! Non sono né « Iniziativa democratica », né Fanfani, né questo o quel gruppo, né questa o quella personalità a determinare la linea politica del vostro partito e del Governo, soprattutto in materia di politica agraria, ma ancora sono i proprietari, non già i lavoratori, non già i piccoli coltivatori diretti che molte volte l'onorevole Bonomi conclama di voler difendere. Vi sono delle forze in Parlamento; e l'onorevole Bonomi ed il suo gruppo sanno che basterebbero essi a far approvare il principio della giusta causa, venendo così incontro agli interessi degli affittuari e dei coltivatori diretti oppressi dagli atti canonici e dalle minacce dei pro-

prietari fondiari. Sarebbe così abbandonato una volta per sempre il metodo delle facili promesse e si passerebbe invece sul terreno delle effettive realizzazioni.

In questo senso, onorevoli colleghi, si è manifestato nelle campagne italiane il movimento per la giusta causa: è stato un orientamento generale, e i contadini, qualunque idea professino, a qualunque « credo » politico e religioso appartengano, hanno attivamente partecipato al dibattito su questa questione che essi sentono fondamentale per la loro esistenza, per il loro avvenire.

Ne fanno fede le varie dichiarazioni che in ogni regione e provincia dirigenti qualificati dei partiti oggi al Governo hanno rilasciato. Del resto, in aula, il vostro gruppo parlamentare propose il 16 marzo ultimo scorso il rinvio della discussione sui patti agrari, e la proposta passò con un solo voto di maggioranza. E fu questa votazione — già è stato detto dal capo dell'opposizione — che sancì virtualmente la caduta del Governo Scelba.

Le forze vi sono in ogni regione, e nei mesi passati grandi sono state le lotte unitarie dei contadini a sostegno delle loro fondamentali rivendicazioni, prima fra tutte la giusta causa.

Questi valorosi contadini del Veneto, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria, della Toscana, della Calabria, di ogni provincia insomma, mentre si propongono di affermare il loro diritto alla giusta causa permanente, ed attraverso la riforma dei contratti agrari chiedono una soluzione veramente democratica di questa vostra crisi ancora latente, chiedono altresì che vi sia finalmente un Governo capace di rompere con le forze conservatrici, retrace, un Governo che dia una soluzione ai problemi sociali più urgenti che il popolo italiano chiede siano risolti.

Sul piano delle rivendicazioni di categoria, queste forze contadine si propongono la difesa dei loro diritti e della libertà contro ogni rappresaglia e discriminazione. In particolare l'azione delle masse contadine aveva ed ha come obbiettivo di ottenere la chiusura delle contabilità coloniche senza gli arbitrari addebiti padronali per contributi unificati, per ex regalie; migliori riparti dei prodotti; il premio ferie alla gioventù mezzadrile e gli assegni all'assistenza maternità ed infanzia, e non operando discriminazioni come invece fa l'ente di riforma in Puglia, dove un bambino maschio conta per due bambine.

Basta dare qui alcuni dati significativi sul 4 per cento degli investimenti che non vengono effettuati per comprendere il grave danno che ciò arreca a tutta l'economia agricola del paese. Nella sola provincia di Firenze il 4 per cento non impiegato dal 1946 al 1953 ammonta ad 8 miliardi e 500 milioni e mentre i braccianti esistenti erano nel 1941 14.918 per 2.693.460 giornate lavorative, sono nel 1954 passati a 6.455, ridotti di oltre il 60 per cento, per 1.348.089 giornate lavorative.

Sono miliardi che in ogni provincia vengono sottratti agli investimenti produttivi, aggravando la disoccupazione. Ecco perché si rafforza l'alleanza fra mezzadri e braccianti, ecco i motivi di fondo della necessità di comprendere chi è il nemico dei contadini. È vero che noi abbiamo precisato sempre la nostra linea e ancora è presente fra noi lo spirito del nostro compagno Ruggero Grieco, il quale inconfondibilmente ha posto sempre, in modo chiaro le rivendicazioni di tutti i contadini.

A talune di queste lo stesso onorevole Segni ha dato conferma nel passato; per questo le abbiamo volute richiamare, più che alla vostra attenzione, a quella dei contadini. Quando queste questioni vengono poste nei consigli di azienda, esse trovano la pervicace ostilità dei padroni, i quali accusano i contadini che non si occupano della produzione.

Sono essi invece che lottano per gli investimenti e per una diretta partecipazione alla direzione dell'azienda. Del resto, è il concetto espresso dal Presidente della Repubblica sulla necessità del riconoscimento per i lavoratori del diritto di partecipare alla direzione dello Stato, ed è parte fondamentale di questa giusta impostazione della nostra politica agraria di ieri e di oggi.

Da quanto abbiamo esposto non v'è dubbio che oggi l'impostazione della vostra politica agraria coincida con interessi che non sono quelli dei contadini. Abbiamo visto la funzione degli enti, il modo come si viene effettuando la pseudo-riforma, il modo come viene concepita, quindi, la cassa della piccola proprietà: mezzi e strumenti al servizio di coloro che vogliono in tutti i modi eludere il problema di fondo, una effettiva riforma agraria e prima fra tutte quella contrattuale con effettive misure contro i proprietari inadempienti. No: la via della riforma fondiaria che vogliono seguire i contadini è quella della limitazione e della espropriazione permanente della grande proprietà terriera assenteista e feudale. Questa via conduce alla soluzione giusta di problemi secolari e ormai maturi.

È vero che la mezzadria così come è non può essere più conservata (sono concordi anche personalità tecniche, e uomini di scienza come il professor Bandini ed altri); ma la giusta soluzione vuole il mantenimento della grande azienda, vuole il suo potenziamento, non la distruzione così come la intendono i teorici della riforma, agraria.

Ecco l'altro aspetto del consiglio di azienda così avversato dai proprietari; aspetto che ha un preciso significato, perché vuol dire difesa ed irrobustimento dell'unità aziendale, potenziamento e non eliminazione di questa.

Bisogna che il dibattito avvenga e soprattutto che vi sia una chiarezza estrema in queste questioni, che le posizioni siano ben precise.

Noi sosteniamo i contadini, i mezzadri, i braccianti, gli assegnatari, i piccoli proprietari i coltivatori diretti non con delle fallaci promesse, non con delle illusioni, ma chiedendo in primo luogo la loro effettiva partecipazione alla riforma, perché è di ciò che si tratta.

I contadini avranno la riforma per la quale si battono e non certo quella che si vuole loro imporre soprattutto dall'alto.

Del resto, questo riconoscimento è già penetrato profondamente, oggi, nella coscienza delle masse contadine.

I contadini sanno che peggiorare di una sola virgola il progetto Segni-Sampietro, che modificare il già limitato concetto di giusta causa significa accettare in pieno la tesi della Confida, significa accettare la posizione padronale, significa rinunciare a tutto, e quindi perdere tutti i sacrifici sofferti, le lotte che sono costate miseria, sangue, privazioni, persecuzioni; significa, quindi, accettare la tesi padronale del contadino buono e di quello cattivo, ed i fatti dimostrano invece quale sia l'agrario buono ed il cattivo contadino.

I contadini sanno che una effettiva riforma dei contratti agrari non può che fondarsi sulla giusta causa permanente; sull'obbligo del proprietario di reinvestire una percentuale della rendita sul fondo, riconoscendo il diritto del lavoratore ad eseguire le migliorie in caso di inadempienza, sul controllo dei limiti dei canoni di affitto tramite apposite commissioni tecniche provinciali; sulla ripartizione dei prodotti in base agli effettivi apporti di lavoro e di capitale, con il pieno diritto del lavoratore e della sua famiglia di avere l'immediata disponibilità della propria parte; sulla abolizione e sul divieto di ogni forma gratuita di lavoro per lavori non attinenti con la conduzione del fondo e conservazione quindi dei prodotti; sul diritto di prelazione perché in caso di vendita

si preferiscano i propri coloni o le cooperative veramente tali e non quelle di comodo.

Bisogna convertire questi principi in legge, se si vuole effettivamente dimostrare di fare gli interessi dei contadini, dell'agricoltura, dell'economia nazionale. Bisogna che il contadino, mezzadro, assegnatario, piccolo proprietario sia finalmente ammesso negli enti consortili, nei consorzi agrari oggi ancora ristretti ai gruppi dominanti dell'agricoltura, dove si fanno discriminazioni a decine di migliaia.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

BARDINI. Dall'esame di alcuni aspetti del bilancio, che abbiamo richiamato all'attenzione vostra e dei contadini, siamo ancora lontani dal comprendere questa realtà. Ancora è la lotta dei contadini, è il loro coscienza senso di responsabilità che insiste perché si avanzi su quelle linee che richiamavamo al principio e che la Costituzione sancisce: da un lato imbrigliare le forze retrive che si oppongono alla rinascita delle nostre campagne; dall'altro lato attuare il proposito, che fu dei costituenti, di rinnovare tutte le vecchie e superate strutture.

Noi siamo rimasti fedeli e rimaniamo aderenti a questi principi così come sono stati espressi e compresi dai lavoratori della terra.

Votando contro il vostro bilancio riaffermiamo ancora una volta la nostra posizione, rimaniamo al fianco dei lavoratori dei campi, svolgiamo una insostituibile funzione propria della classe che esprime il nostro partito, rimaniamo aderenti ad un programma che non è di parte, ma che è peculiare al mondo del lavoro, della produzione, per l'avanzamento e lo sviluppo della democrazia e per l'effettiva applicazione delle leggi costituzionali.

Il nostro è un linguaggio comprensibile, sereno, aperto, perché si richiama proprio a quel fondamentale documento che fu scritto da tutte le forze sane della produzione e del lavoro: la Costituzione della Repubblica italiana.

Noi sappiamo in ogni modo che questo linguaggio è compreso, seguito e fatto proprio da coloro che saranno gli effettivi artefici delle riforme, da coloro che hanno mente e cuore per andare avanti ad affermare in modo unitario i loro incontrovertibili diritti: i contadini italiani sanno di poter sempre contare sulla solidarietà operante e fattiva del movimento avanzato dei lavoratori e dei loro partiti. (*Applausi a sinistra*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sul primo comma dell'emendamento Macrelli-Villabruna:

Presenti e votanti . . .	519
Maggioranza	260
Voti favorevoli. . . .	244
Voti contrari	275

(*La Camera non approva*).

Dichiaro assorbiti gli altri emendamenti oggi svolti ed approvato il corrispondente testo del Governo, fatto proprio dalla maggioranza alla Commissione.

Il seguito della discussione delle proposte di legge sulla competenza dei tribunali militari in tempo di pace è rinviato ad altra seduta.

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei — Amato — Amatuucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Anfuso — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Arcaini — Ariosto — Assenato — Audisio — Avanzini.

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Bensi — Benvenuti — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloff — Bernardi Guido — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Bolchini — Bolla — Bonfantini — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardeci — Buffone — Buttè — Buzzelli — Buzzì.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camangi — Campilli — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo

— Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cap-pugi — Caprara — Capua — Caramia — Car-catterra — Caroleo — Caronia — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cecche-rini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocehiatti — Coggiola — Colasanto — Co-litto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Co-tellessa — Cremaschi — Cucco — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De Felice — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Delcroix — Del Fante — Della Seta — Delle Fave — Del Vescovo — De Maria — De Martino Francesco — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — De Meo — D'Este Ida — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Diecidue — Di Giacomo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Stefano Genova — Dominedò — D'Onofrio — Dosi — Driussi — Ducci — Dugoni.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletta — Faletti — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Fer-rari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Fio-rentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Fran-cavilla — Franceschini Francesco — France-schini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudio — Gelmini — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Gia-cone — Gianquinto — Giolitti — Giraudo — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Go-rini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Gra-ziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Gri-maldi — Guadalupi — Guariento — Guer-rieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gug-genberg — Guglielminetti — Gui — Gullo.

Helfer.

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Malfa — Lami — La Rocca — La Spada — Leccisi — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magnani — Magno — Malagodi — Malagugini — Mal-vestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vit-torio — Marangoni Spartaco — Marchesi — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Ma-renghi — Marilli — Marino — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Mar-tuscelli — Marzano — Marzotto — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella — Mat-teucci — Maxia — Mazza — Mazzali — Mel-loni — Menotti — Merenda — Merizzi — Mes-sinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Michelini — Minasi — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Moro — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Muso-lino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Gior-gio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa — Novella.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pasini — Pastore — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pella — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Pic-cioni — Pieraccini — Pignatelli — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Po-lano — Pollastrini Elettra — Pozzo — Preziosi — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Roma-nato — Romita — Romuaddi — Ronza — Ro-sati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Mad-dalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Santi — Sanzo — Saragat — Sartor — Savio Ema-nuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciorilli — Borrelli — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Secreto — Sedati —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

Segni — Selvaggi — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadazzi — Spadola — Spallone — Spampinato — Sparapani — Sponziello — Stella — Storch — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova — Tesauo — Tinzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villabruna — Villani — Villelli — Viola — Vischia — Viviani Arturo — Viviani Luciana.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni — Zerbi.

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Antoniozzi.

Cottone.

De Martino Carmine.

Foschini.

L'Eltore — Lozza.

Marotta — Montini.

Nenni Pietro.

Togni — Tosi.

(Concesso nelle sedute odierne):

Di Bernardo.

Fadda — Fina.

Pignatone.

Volpe.

Si riprende la discussione del bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Daniele. Ne ha facoltà.

DANIELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, avrei voluto, prendendo ancora una volta la parola sul bilancio dell'agricoltura, fare oggetto del mio intervento un esame, sia pure sommario, degli aspetti tecnici e finanziari del bilancio stesso, cosa che quest'anno mi sarebbe riuscita particolarmente gradita, sia perché il giovane e valoroso ministro che attualmente presiede il dicastero dell'agricoltura, è, come me, meridionale e come me conosce le miserie e le glorie delle popolazioni rurali del Mezzogiorno, per cui mi sarebbe stato facile stabilire con lui un colloquio ispirato alla comprensione ed alla

collaborazione, sia perché la relazione che accompagna il bilancio, veramente pregevole ed esauriente in ogni suo aspetto, è stata compilata dagli onorevoli Marenghi e Pecoraro, che mi sono doppiamente colleghi, come parlamentari e come agronomi, per cui essi avrebbero potuto apprezzare l'assoluta obiettività dei miei rilievi, anche quando io avessi dovuto manifestare il mio dissenso ed esercitare su alcune loro affermazioni la sottile arma della critica.

Ma già alla prima lettura del bilancio, dopo avere annotato alcuni importanti rilievi (tra cui, ad esempio, che l'aumento di stanziamento di circa 650 milioni, oltre ad essere esiguo, rappresenta in realtà una diminuzione perché assorbito tutto dall'aumento di stipendi al personale e di altre spese fisse, e che alcune opportune modifiche strutturali apportate al bilancio sembrano voler dare inizio a quel processo di chiarificazione e di semplificazione che è assolutamente necessario per evitare lo stillicidio e la dispersione dei troppo numerosi capitoli), ho dovuto constatare che dopo 119 pagine che si riferiscono effettivamente alla spesa del Ministero dell'agricoltura, ne vengono dopo altre ben 138 che con l'attività diretta dello stesso Ministero hanno ben poco a che fare. E, mentre le troppe pagine occupate dalla relazione sull'andamento annuale del « Totip » danno notizie fin troppo minuziose, tanto che noi siamo messi in grado di conoscere l'importo preciso di qualsiasi giuocata settimanale (per giungere poi alla conclusione che, su un totale di circa due miliardi e mezzo di entrate, soltanto 124 milioni vanno realmente a beneficio dell'ippica, ciò che dimostra che anche in questo campo vi è qualche cosa che non va), le altre pagine non meno numerose che riportano i bilanci di ben nove enti di riforma fondiaria sono, sarei per dire, quasi ermetiche, sia per la mancanza assoluta di ogni allegato esplicativo, per cui, ad esempio, noi conosciamo le indennità del ministro e dei sottosegretari, gli stipendi del personale di ogni grado e persino (pag. 86) che un'operaia specializzata alle dipendenze del Ministero percepisce 25.608 lire al mese, mentre nulla, dico nulla, conosciamo circa i criteri di determinazione e l'entità degli stipendi e delle indennità per i presidenti, i direttori, il numerosissimo personale degli enti di riforma, che pur complessivamente assorbono oltre 196 miliardi, e cioè più del doppio del bilancio dello stesso Ministero dell'agricoltura!

Di fronte a tali discordanze, che anche graficamente si rendono evidenti, ho subito intravista l'inutilità di perdere tempo a discutere sulle cifre indiscutibilmente modeste ed insufficienti che costituiscono il bilancio del Ministero dell'agricoltura e che si sono oramai cristallizzate in gran parte su di un livello invalicabile, per spingere il ministro con argomenti tecnici ed economici a dei provvedimenti che egli non può prendere per assoluta mancanza di mezzi, quando, oramai la maggior parte della somma messa a disposizione dell'agricoltura italiana sfugge alla diretta gestione del Ministero ed al controllo del Parlamento, e quando, come vien fatto di pensare per comprensibili associazioni di idee, la politica agraria *extra*-bilancio ed *extra*-ministeriale soverchia di gran lunga quella che qui si può discutere in base alle cifre sottoposte alla nostra approvazione e diviene anzi determinante per l'intero indirizzo politico del paese (come si è verificato appunto nella decorsa estate, in occasione della crisi ministeriale, allorché l'onorevole Segni ha ricevuto l'investitura a Presidente del Consiglio perché autore di quella legge di riforma fondiaria e di quel progetto di legge sui contratti agrari che lo hanno reso particolarmente gradito alla maggioranza del suo partito ed ai settori di estrema sinistra).

L'esame, in tali condizioni, delle singole cifre e delle questioni di dettaglio potrà servire a mettere in evidenza la competenza, la sottigliezza, l'abilità oratoria di coloro fra noi che possiedono tali doti e dai quali io senz'altro mi escludo, ma assomiglierebbe troppo, come sistema e per i risultati, a quella discussione che si narra avere avuto luogo a Bisanzio sul sesso degli angeli, mentre già le soldatesche turche si accampavano vittoriose alle porte della città. Occorre invece, a mio modesto modo di vedere, affrontare il problema di fondo, esaminare quale è stata la politica agraria in Italia nel decorso decennio e quale essa si propone di essere nel decennio prossimo: per fare ciò occorre partire da una premessa fondamentale, e cioè che in Italia, nell'ultimo secolo, si è verificato un progresso veramente imponente e in gran parte spontaneo dell'agricoltura, che ha provocato, tra l'altro, e al contrario di quanto comunemente si dice con facile demagogia, il franamento incessante e sempre più vasto della grande proprietà assenteista, la mobilità estrema delle aziende agrarie e la suddivisione di esse, l'innalzamento continuo del tenore di vita di tutte le categorie contadine, sia per effettive maggiori retri-

buzioni e migliorate condizioni contrattuali sia per le assicurazioni sociali instaurate a loro vantaggio.

Tra tanta luce e tra tanto dinamismo non mancavano e non mancano, e sono io il primo ad ammetterlo, anche alcune zone d'ombra e fasi di inerzia, che, provocando condizioni di miseria e di arretratezza, rendevano certamente necessari adeguati provvedimenti. Ma sono stati, quelli fino ad ora attuati, veramente rispondenti alle necessità dell'agricoltura nazionale, nei suoi multiformi aspetti tecnici, economici e sociali?

Per quanto riguarda particolarmente la riforma agraria, attuata con le leggi Sila e stralcio in base al concetto fondamentale dell'espropriazione delle grandi proprietà, il loro spezzettamento e l'assegnazione dei frammenti così ottenuti a famiglie braccianti per la coltivazione diretta, è opportuno innanzi tutto rilevare lo strano fenomeno per cui in Italia tale soluzione, che in base alle nostre condizioni storiche ed ambientali non risultava essere la più idonea, è stata propugnata proprio da quei settori che sembravano i meno idonei a farsene assertori in maniera così drastica. Poiché, mentre è indiscutibile che nulla è più contrario alla teoria marxista ed alla pratica leninista della formazione durevole della piccola proprietà contadina, è anche certo che la formazione indiscriminata di essa non costituisce neanche un assioma per i grandi maestri della dottrina sociale cattolica, a incominciare dal « servo di Dio » Giuseppe Toniolo per finire al padre De Marco S.J., che nell'agosto scorso, nel quaderno 2524 di *Civiltà cattolica*, in un suo studio molto profondo riconosceva legittima la sussistenza della proprietà terriera capitalistica, imprenditrice e lavoratrice purché non antisociale od asociale, mentre, se è vero che in Italia anche dei principi della Chiesa, di cui non si sa se ammirare più il fiammeggiare della porpora o quello delle loro convinzioni, hanno espresso delle idee molto ardite in proposito, è anche vero che la Santa Sede, nel concordato concluso con la Spagna nel 1953, ha tenuto a farsi riconoscere, all'articolo 4, il possesso indiscriminato dei beni ecclesiastici di qualunque estensione, ciò che può dar luogo a molte utili riflessioni per chi conosce il numero, l'importanza e la vastità di tali beni in quella nazione.

A prescindere da ciò e prescindendo anche dai dettagli di concezione delle leggi di riforma e dall'applicazione che di esse viene fatta dagli enti appositamente costituiti, poiché è mia intenzione non abbandonarmi,

come fanno i comunisti, a una sterile ed ingenerosa critica di singoli episodi ma mantenermi serenamente in una superiore ed obiettiva visione della realtà, io debbo ora categoricamente affermare, e nessuno potrà dimostrarmi il contrario, che le leggi di riforma fondiaria mostrano già di essere completamente fallite al loro scopo, e che, anche dal solo lato tecnico e finanziario, gli avvenimenti hanno fatto rilevare in essi tali errori di impostazione, di valutazione e di calcolo da mettere in evidenza l'avventatezza, se non l'impreparazione, di chi le ha concepite e volute.

Non si può smentire, infatti, che in un primo tempo è stata prevista una estensione da espropriare molto maggiore di quella poi realizzata, che la spesa di trasformazione, preventivata in circa 300 mila lire per ettaro, è già attualmente divenuta superiore al milione, che i piani finanziari degli enti di riforma si sono dimostrati del tutto fallaci ed illusori, per cui già si rendono necessari nuovi massicci stanziamenti che il Tesoro non sa come poter fornire: questo, ed altro, costituisce senza dubbio un clamoroso fallimento, il cui responsabile in qualsiasi altra nazione democratica sarebbe stato allontanato dalla vita politica, mentre in Italia, e dico ciò senza nessun sentimento di asprezza personale o di parte, viene osannato, lodato e nominato Presidente del Consiglio!

Mi si potrà obiettare che gli inconvenienti a cui ho appena accennato sono dovuti alle difficoltà dei primi tempi o comunque inevitabili data la grande complessità del problema, e che bisogna guardare a quelli che saranno i risultati finali della riforma ed ai grandi fini che essa si propone; ma a tale proposito vorrei ricordare un episodio da cui si potrà ricavare un'inaspettata, forse, ma logica risposta a tale obiezione.

Una volta, come molto spesso soglio fare per rinfrancare il mio spirito ed imparare dagli umili le molte cose che confesso di non conoscere, parlavo confidenzialmente in campagna, in una zona di riforma, con un gruppo di contadini, e, mentre rispondevo in senso affermativo ad uno di essi, molto sospettoso, che mi aveva domandato se gli sarebbe convenuto o non di accettare una quota che gli era stata data in assegnazione, un suo compagno quasi ottuagenario improvvisamente mi interruppe con questa affermazione, che mi consentirete di riportare nel mio bel dialetto salentino, così come fu pronunciata: «La riforma ci 'rricchisce e ci 'mpuverisce. Qua su turnati li baruni».

Confesso che allora, mentre compresi subito il significato del primo periodo, non afferrai affatto il significato del secondo, perché da molto tempo in quella contrada non si parlava più di baroni e la proprietà di origine feudale era oramai scomparsa da oltre un secolo, fino a quando, riflettendovi sopra, non ebbi l'intuizione che in quelle poche parole la grande saggezza dell'anima contadina aveva condensato una verità così profonda e così complessa che io stesso non so se riuscirò ora ad esporla adeguatamente, senza il pericolo di sembrare paradossale.

Quando imperavano «li baruni», e specialmente nel medio evo, il principe a suo libito assegnava i feudi a persone a lui devote, dalle quali a loro volta dipendevano sottofeudatari e castaldi, e si stabiliva così una complessa gerarchia di diritti di proprietà per cui uno stesso appezzamento apparteneva al principe, al feudatario, che neanche lo conoscevano e, via via, all'agricoltore che effettivamente lo coltivava e ne aveva un possesso del tutto precario. Ora, in altre forme ma con le stesse conseguenze, non si sta forse ripetendo lo stesso fenomeno, con un ministro dell'agricoltura (il principe) arbitro di nominare i presidenti degli enti di riforma (i feudatari che vivono lontani dal feudo), i quali a loro volta si scelgono i direttori (i sottofeudatari), che operano nelle grandi città e comunque lontani dalle terre, dai quali dipendono i direttori di zona, di centro e di azienda (castaldi e fattori), tutti nominati senza concorso e senza controllo del Parlamento (per la qual cosa essi hanno maggiori doveri verso i superiori in via gerarchica, loro benefattori, che verso gli assegnatari, i quali in tale ordinamento non rappresentano altro che gli antichi vassalli)? Anche ora, come allora, il ministro-principe, il presidente-feudatario e il direttore-sottofeudatario mossi da spirito paternalistico possono di tanto in tanto recarsi di persona nei comprensori di riforma per constatare l'andamento delle cose, ma i funzionari-castaldi pensano in tale occasione specialmente ad organizzare magnifiche feste e ricevimenti spettacolari ed a mostrare ad essi quello che loro meglio conviene far vedere, con molto poca soddisfazione degli assegnatari-vassalli, che sono spinti, forse, in tali occasioni a rimpiangere quei vecchi proprietari degni del loro compito, con i quali vivevano in maggiore confidenza ed avevano maggiore libertà.

Né mi si potrà dire che tale regresso nell'evoluzione sociale del diritto di proprietà,

scolpito da quel contadino in poche parole e da me inadeguatamente illustrato, sia solo frutto della sua e della mia fantasia, perché tra dieci, tra venti o trent'anni, quando gli enti di riforma saranno stati soppressi e gli assegnatari avranno pagate le annualità di riscatto, la nuova proprietà contadina derivante dalla riforma avrà la possibilità di operare con la massima libertà; perché tra dieci, tra venti o trenta anni, quando, come ora molti dicono ma non molti credono, gli enti di riforma non vi saranno più, non vi sarà più, purtroppo, nelle forme ora attuate neanche la piccola proprietà contadina, sulla quale avrà già incominciato ad operare quel processo di erosione, dovuto alle naturali successioni e divisioni, che finirà col ridurla in un miserabile pulviscolo!

Al giudizio del tutto negativo su principi di riforma fondiaria che già sono stati attuati, un giudizio non meno severo deve essere aggiunto per la progettata riforma dei contratti agrari, i cui precedenti legislativi non vanno ricercati, come erroneamente hanno affermato gli onorevoli relatori, in successivi provvedimenti di proroga, che sarebbero stati emanati sin dall'anno 1940, perché in realtà nel 1940 furono bloccati, e provvisoriamente, soltanto i contratti di affitto dei fondi rustici. E fu l'onorevole Gullo, ministro comunista dell'agricoltura, che nel giugno 1944 ordinò con un decreto-legge quella proroga indiscriminata dei contratti agrari di cui non si era sentita la necessità neanche nel periodo di guerra (e che quindi certamente si ispirava a reconditi fini politici), la quale fu seguita ben presto, nell'ottobre dello stesso anno, dalla famosa o famigerata legge Gullo, che sempre con decreto-legge, e cioè senza alcun intervento e controllo di organi tecnici, che allora v'erano, o politici, che allora non v'erano, disciplinò confusionariamente contratti del tutto diversi, quali la compartecipazione e la colonia parziaria, ed introduceva nella nostra legislazione, senza definirla, la mezzadria impropria, originando così innumerevoli occasioni di attrito e di disordine che non trovavano alcun presupposto nelle reali condizioni dei lavoratori associati, che in quel periodo di inflazione e di mercato nero non erano tali da richiedere provvedimenti immediati.

Nella precedente legislatura è stata sempre l'estrema sinistra a prendere l'iniziativa per una riforma generale dei contratti agrari, con la presentazione al Parlamento di una proposta di legge la quale poi con scarsissima originalità fu presa come base dal Go-

verno del tempo per la compilazione di quel proprio disegno di legge che dal nome dei presentatori fu denominato Grassi-Segni e che dopo lunga discussione fu approvato dalla Camera malgrado accese critiche dei settori socialcomunisti, i quali definirono allora il testo approvato una vittoria della reazione ed un omaggio reso dalla democrazia cristiana alle organizzazioni padronali dell'agricoltura, ma poi lo hanno fatto proprio all'inizio dell'attuale legislatura essendo esso decaduto per la mancata approvazione del Senato.

Non posso qui ricordare, anche perché ho promesso di essere estremamente conciso, tutte le vicende che si sono verificate in questi ultimi tempi sul grave e complesso problema dei contratti agrari, ma ritengo opportuno far presente almeno ai colleghi del centro che l'onorevole Giovanni Sampietro ha involontariamente spiegato i motivi di così evidente contraddizione e svelato gli scopi reconditi della proposta di legge che porta il suo nome, quando, parlando in quest'aula il 15 giugno scorso sulle comunicazioni del Governo, ha affermato, tra l'altro, che la riforma dei contratti agrari così come concepita e voluta dai settori di sinistra e di buona parte del centro avrebbe dovuto portare fatalmente, col trascorrere del tempo, alla distruzione della maggior parte della proprietà non coltivatrice, che, costretta alla nuova disciplina, non avrebbe potuto resistere ad essa.

Queste sono le finalità eversive che la riforma dei contratti agrari, così come è ora impostata, certamente si propone, ed esse sono ben chiare ai socialcomunisti, i quali perseguendole in piena coerenza con le loro concezioni marxiste cercano però di camuffarle, per i vasti settori della pubblica opinione che o non le comprende o non le vuole, con ragionamenti e con constatazioni che hanno l'apparenza e sono in effetti dei sofismi. Così, ad esempio, l'onorevole Sampietro, che pure è un tecnico assai valoroso, ha affermato, sempre nello stesso discorso, che la tradizionale ripartizione dei prodotti è divenuta oramai anacronistica, perché la quota di manodopera apportata dal mezzadro o dal colono è andata continuamente aumentando a causa del progresso tecnico verificatosi in agricoltura, ed ha citato a tal proposito l'impiego delle sementi selezionate, che importa un maggiore impiego di lavoro per le maggiori concimazioni, scerbature, ecc., mentre io avrei la possibilità di dimostrargli che seguendo il suo ra-

gionamento si dovrebbe chiedere non l'aumento ma la diminuzione della quota colonica di riparto, cosa che certamente io mi guarderò bene dal fare perché lo sviluppo della meccanizzazione ha ridotto e non aumentato le giornate ettaro-coltura. Quante giornate, che erano necessarie per falciare e per mietere a mano o per trebbiare a zoccolo, nella calura di luglio e di agosto, non vengono ora risparmiate con le falciatrici e con le mietitrici, che sono ora di dotazione normale nelle aziende, e con la trebbiatura a macchina, a prescindere dall'uso dei trinciaforaggi, ecc., che sono ora di uso comune, e da quello degli spandiconcime, dei trattori, dei motocoltivatori, ecc., che non si è ancora adeguatamente diffuso?

Ma il cardine della proposta di legge sulla riforma dei contratti agrari è costituito dalla giusta causa, e verrà il tempo, onorevoli colleghi, in cui io, con la mia modesta esperienza, con la mia ancora più modesta parola, chiarirò quali sono le mie personali opinioni su tale importante argomento. Solo, in questa occasione, vorrei far rilevare che l'indirizzo ferocemente vincolativo della proprietà terriera dato alla giusta causa dai socialcomunisti è stato pienamente condiviso dal presentatore del primo disegno di legge, e cioè dall'onorevole Segni, il quale ripetutamente ed anche di recente ha tenuto ad affermare le sue opinioni in proposito, come ha fatto ad esempio in un articolo pubblicato nel numero di febbraio scorso della rivista dell'onorevole Andreotti, *Concretezza*, in cui, tra l'altro, assicura che i previsti motivi di giusta causa garantiscono anche i diritti dei proprietari, in quanto ad essi viene riconosciuta la facoltà di mandar via il mezzadro quando bestemmia o per ragioni di moralità riguardanti la sua famiglia. Questa confusione dei problemi sociali ed economici con la morale cattolica ed anzi con la casistica è una fra le tante manifestazioni dell'incomprensione che il partito di maggioranza mostra di avere per questioni di tanta importanza, spinto soltanto da superficiali valutazioni di immediati e contingenti vantaggi politici.

L'indirizzo generale di politica agraria finora seguito, e che può essere definito la linea Segni, costituisce però soltanto una grande illusione della democrazia cristiana, la quale, invece di attuare un programma equo e veramente aperto ad ogni possibile conquista sociale, ha logorato e sta logorando tutte le sue energie nell'inutile sforzo di attuare delle riforme non comuniste partendo da presupposti che sono stati creati dai co-

munisti secondo le loro concezioni e le loro particolari mire politiche, come chi pretende di innalzare secondo le proprie vedute un nuovo edificio su fondamenta che sono state gettate con misure e per scopi del tutto diversi. Molto, invece, si sarebbe potuto fare in tutti i campi, anche a vantaggio dei lavoratori, se fossero stati coraggiosamente superati gli angusti limiti delle concezioni marxiste per seguire vie del tutto nuove e diverse.

Si pensi, ad esempio, che in Italia il passaggio dei prodotti agricoli dai produttori ai consumatori costa circa 800 miliardi di lire, con un'incidenza sul prezzo di vendita del 25,7 per cento, che negli Stati Uniti di America risulta essere soltanto del 3,4 per cento; si pensi che in Italia la produzione agricola subisce annualmente danni per infezioni parassitarie e per altre avversità pari a circa 300 miliardi di lire, e che, di contro, secondo i calcoli più recenti dell'Inea, il reddito fondiario non assorbe in tutta Italia più di 500 miliardi, su cui gravano 120-130 miliardi di imposte e contributi. Ebbene, se invece di creare od acuire dissensi fra le categorie agricole, si fosse incoraggiato il loro buon accordo e si fosse agevolata la loro collaborazione per combattere e vincere la speculazione ed i nemici delle colture e degli allevamenti, i risultati conseguiti in termini reali e non in vane parole non sarebbero stati superiori, anche per le stesse categorie contadine?

È per questo che non si comprende quali sono gli scopi perseguiti dall'onorevole Segni, di cui la democrazia cristiana ha fatto una bandiera e che, ancora pochi giorni or sono, e con le responsabilità che gli derivano dall'essere Presidente del Consiglio, in un discorso tenuto ai coltivatori diretti ha affermato che egli intende condurre «sino alle estreme conseguenze» la sua battaglia per le riforme in agricoltura, che, come insegna l'esperienza del passato, è rivolta anche contro i piccoli e medi agricoltori, contro i grandi proprietari benemeriti, e non soltanto contro i latifondisti e gli assenteisti, nella vana speranza di poter conquistare le masse, che sono sensibili a ben più elevati ideali, attuando in misura attenuata i fallaci ed illusori sistemi proposti dai settori di estrema sinistra.

Il profondo disagio ed il grave malcontento che sempre più si diffondono tra tutte le categorie che si vedgono ingiustamente danneggiate e quasi soffocate da tale politica, e che, afflitte da un inspiegabile comples-

so di inferiorità e da un terrore cieco del comunismo abilmente alimentato da una propaganda martellante, hanno fino ad ora riversato la maggior parte dei loro voti sul partito di maggioranza, se non sono adeguatamente valutati dall'onorevole Segni, sembrano però aver finalmente richiamato l'attenzione di acuti osservatori del suo partito, i quali giustamente ed egoisticamente incominciano a preoccuparsi del fermento che regna specialmente tra i piccoli e i medi proprietari, i quali costituiscono il nerbo della nazione ed hanno tanto valore anche dal punto di vista elettorale. E, poiché da alcuni indizi sembrano prossimi i comizi per le elezioni amministrative, v'è motivo per ritenere che essi spingeranno il Governo, non a rinnovare la sua politica agraria, ciò che sarebbe veramente auspicabile e meritorio, ma ad attuare d'urgenza dei provvedimenti limitati e circoscritti che potranno prestarsi egregiamente alla propaganda, quale ad esempio quella liberazione dall'onere insopportabile dei contributi unificati che anche e specialmente noi di questa parte chiediamo da tanto tempo e con tanta insistenza.

Ebbene ben vengano questi provvedimenti, ma, e sono lieto che tale mia affermazione rimarrà registrata negli atti parlamentari perché essa potrà servire a smontare la vostra probabile manovra politica nella prossima campagna elettorale, essi non dovranno essere valutati per il loro valore propagandistico, non dovranno soltanto servire a gettare polvere negli occhi alle categorie agricole per carpire ancora una volta il loro voto. Se avete veramente la volontà di venire incontro alle necessità di tutte le aziende che meritano di essere aiutate; se avete veramente l'intenzione di sollevare le condizioni di miseria di molti strati della nostra popolazione rurale, è necessario che voi gettiaste alle ortiche i semi che sono stati preparati dai comunisti; è necessario che abbiate finalmente il coraggio, seguendo i lumi della grande scuola sociale cristiana che affratella tanti di noi, di costruire vie nuove, capaci di dare tranquillità agli agricoltori onesti e volenterosi, onde essi possano aumentare il reddito dell'agricoltura, che è condizione fondamentale perché il benessere agrario si sviluppi in Italia; capaci di fare effettivamente conseguire alle categorie contadine, così laboriose, così parsimoniose, così povere quel miglioramento del loro tenore di vita a cui hanno diritto; per tutto quello che esse hanno fatto nel passato e per tutto quello che ancora di più esse faranno nell'av-

venire per la prosperità e la grandezza della patria. (*Approvazioni a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Jacometti. Ne ha facoltà.

JACOMETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò a toccare un solo argomento, e per breve tempo; quello del riso. Il mio intervento vorrebbe essere, però, un campanello d'allarme. Vorrei, infine, domandare all'onorevole ministro dove va a finire l'agricoltura italiana.

Quale era la situazione risiera all'inizio della campagna del 1954, precisamente nei mesi di settembre-ottobre 1954? Avevamo in magazzino 2 milioni di quintali di riso. La produzione del 1954 è stata di 8 milioni e mezzo di quintali. È questa la cifra più piccola che io abbia trovato. Il che significa che il riso vendibile — detratte le scorte e le sementi — toccava gli 8 milioni di quintali circa, i quali, aggiunti ai 2 milioni che restavano dell'anno precedente, venivano a formare complessivamente 10 milioni di quintali di riso, da porre sul mercato. Il consumo interno è stato quest'anno di 4.700.000 quintali. La esportazione raggiungeva, al 15 agosto, in riso bianco, 1.498.000 quintali, che tradotti in risone facevano 1.915.876 quintali. Complessivamente tra esportazione e consumo interno: 6 milioni e mezzo di quintali circa.

Le correnti di esportazione maggiori sono state quest'anno le seguenti: verso l'Austria (172 mila quintali), la Germania (252 mila), il Giappone (353 mila), la Gran Bretagna e colonie (170 mila), l'Olanda (89 mila), la Svizzera (136 mila), l'Unione francese (25 mila), la Norvegia (25 mila) e finalmente la Cecoslovacchia (25 mila). Cito quest'ultimo paese per alcune riflessioni che farò in seguito. Esso è l'unico, al di là della cosiddetta cortina di ferro, con il quale l'Italia abbia commerciato, che non vi è stato un solo quintale di riso che sia andato in Ungheria, in Romania, in Bulgaria, in Polonia, nell'Unione Sovietica. Le cifre che ho citato sono quelle che si avevano al 15 agosto. Erano per altro ancora in corso dei contratti, soprattutto con il Giappone, e gli ottimisti affermavano che si poteva arrivare al nuovo raccolto (cioè a quello in atto in questo momento) con altri 500 mila quintali di riso esportato. Ho l'impressione che bisognasse essere veramente ottimisti per credere questo. Comunque, saremmo oggi a 7 milioni di quintali di riso tra quello consumato in Italia e quello esportato; ne restavano, cioè, in magazzino, al principio del raccolto, un mese fa, 3 milioni di quintali. I giornali hanno parlato di 900 mila. Perché? Perché il Go-

verno, qualche settimana fa, ne ritirò 2 milioni di quintali. Ma cosa vuol farne il Governo? Immetterli, come qualcuno ha suggerito, nella panificazione? Non lo credo. Darlo come mangime? O immetterlo sul mercato? Quest'ultima operazione sarebbe un non senso, perché ritirare 2 milioni di quintali di riso per immetterli sul mercato significa ottenere gli stessi effetti che si volevano scongiurare. Vorrei che il ministro ci desse una esauriente risposta in proposito.

Ripeto: è un fatto che restano in questo momento in Italia 3 milioni di quintali di riso del vecchio raccolto. La produzione del 1955 è valutata come minimo ad 8 milioni e mezzo di quintali (v'è chi la valuta a 9 milioni); il che significa, detratte le scorte e le sementi, che avremo altri 8 milioni od 8 milioni e mezzo di quintali di riso da aggiungere ai 3 milioni: fa 11 od 11 milioni e mezzo di quintali. Se l'anno venturo dovessimo avere lo stesso consumo e la stessa esportazione di quest'anno, verremmo quindi a trovarci con 4 milioni - 4 milioni e mezzo di quintali di riso in magazzino. Il risultato sarebbe: o il crollo dei prezzi, con il fallimento di agricoltori e soprattutto di coltivatori diretti, ma non più a decine come avviene in questo momento, bensì a migliaia; oppure l'intervento dello Stato per sostenere i prezzi, e allora le cifre calcolate per quest'anno, come riferirò in seguito, dovrebbero essere moltiplicate almeno per due.

Tanto più che la concorrenza fatta dalla Spagna, dall'America, dall'Egitto diviene sempre più pressante ed i prezzi diminuiscono. Quest'anno, il Governo, proprio qualche giorno fa, ha stabilito il prezzo del riso comune in 6.200 lire il quintale. A questo punto vorrei porre una domanda: quanto perde lo Stato in questa faccenda del riso?

Se le mie cifre sono esatte, ogni quintale di riso esportato è pagato sulle 5 mila lire: vuol dire una perdita di 1.400 lire in base al vecchio prezzo, di 1.200 in base al prezzo nuovo. Ma si resterà alla tariffa di 5 mila lire il quintale? Quest'anno, per circa due milioni e mezzo di quintali esportati, la perdita si aggirerebbe approssimativamente sui 3 miliardi. Ma il riso diminuisce ancora. L'Egitto lo dà ad un prezzo che supera di poco la metà di quello che costa e di quello che è pagato in Italia.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma l'Egitto non ha i nostri oneri!

JACOMETTI. Si aggiungono poi le spese di finanziamento e di esercizio dell'Ente risi, che non ha più scorte. Il professor Rossi Doria

calcola la perdita di quest'anno in 10-15 miliardi. Vi sono, in più, quei due milioni di quintali di riso di cui ho parlato un momento fa: quelli cioè ritirati dal Governo e dei quali non si conosce ancora la destinazione.

Mi domando che cosa avverrà l'anno venturo.

Si dice: « Riduciamo il costo del riso e potremo far concorrenza agli altri Stati, alla Spagna, all'Egitto ».

Gli agricoltori hanno un sistema molto semplice per ridurre il prezzo del riso: essi pensano subito di abolire l'imponibile di mano d'opera e di diminuire i salari; fanno cioè quello che hanno sempre fatto: fanno pagare la crisi ai lavoratori. È il sistema più comodo, è il sistema che si è sempre usato o che almeno si è sempre tentato di usare.

Per ciò che riguarda l'imponibile, desidero osservare...

GRAZIOSI. Cosa pesa l'imponibile nei costi di produzione!

JACOMETTI. Vi sono alcune cascine delle nostre province - parlo delle province di Novara, di Pavia, di Vercelli - dove sono agricoltori i quali impiegano un numero di operai, di contadini, di braccianti superiore a quello stabilito dall'imponibile; sono agricoltori che sanno quello che fanno. Ella, onorevole Graziosi, queste cose le sa bene.

GRAZIOSI. Io queste cose non le so.

CALASSO. Perciò ella parla dell'imponibile come se fosse una tassa!

GRAZIOSI. Io so che non si può meccanizzare l'azienda con l'imponibile di mano d'opera.

JACOMETTI. Diminuire l'imponibile di mano d'opera - e io domando all'onorevole Graziosi se è d'accordo anche in questo con gli agricoltori - significa gettare nuove unità lavorative sul lastrico, significa far aumentare la disoccupazione, questa volta nel settore agricolo, nell'Italia settentrionale, dove fino adesso essa non era molto rilevante. E significa anche - cosa che molto spesso si dimentica - diminuire le possibilità del mercato interno. Perché è evidente che più numerosi saranno i disoccupati nel nostro paese e più il mercato interno sarà debole. Gli stessi agricoltori suggeriscono quindi (o attuano) la riduzione dei salari. Dico attuano, perché v'è un fatto cui non si è prestata molta attenzione sino ad ora, e cioè che i salari sono stati già diminuiti e proprio con il contratto collettivo dei tagliariso stipulato nei giorni scorsi: giacché è vero che vi sono ancora le 100 lire il chilogrammo pagate ai tagliariso, i quali percepiscono così lo stesso salario dello

scorso anno, ma è anche vero che di queste 100 lire ne vengono pagate 97 dall'agricoltore e 3 dall'Ente risi, e in ultima analisi dallo Stato.

GRAZIOSI. Non è esatto, perchè lo Stato preleva quelle somme dagli agricoltori.

JACOMETTI. Ora, è possibile, onorevole Graziosi, visto che ella è così compiacente da seguirmi, diminuire il salario ai nostri contadini, ai nostri braccianti, ai nostri salariati, a quelli delle regioni più ricche d'Italia, del basso vercellese, del pavese? È possibile? Io vorrei che qualche collega venisse con me nella ricca Lombardia o nel florido Piemonte a vedere in quale condizione si trovano le case dei nostri salariati, a vedere come vi si vive, a vedere delle camere da letto, anche da noi, dove dormono 8-10 persone, caso tutt'altro che infrequente.

Non si può, signori, mettersi su questa strada.

Il Governo dice dal canto suo — e l'ha anche dichiarato ufficialmente — che il prezzo del riso era stato, sì, fissato in 6.200 lire, ma condizionando il provvedimento al ritorno alla normalità produttiva e cioè al ridimensionamento delle colture fin dalla prossima campagna. Il Governo cioè dice: seminiamo meno riso e vediamo, così, di ridurre la produzione e fronteggiare il mercato.

Io vorrei, onorevole ministro, ricordarle — dico ricordarle perché certamente lei già li conoscerà — i dati relativi agli ultimi anni. Nel 1951 furono seminati a riso 156 mila ettari, nel 1953 175 mila. Nel 1953 la produzione fu di 9.300.000 quintali; nel 1954 è aumentata ancora la superficie coltivata raggiungendo i 183 mila ettari; nel 1955 è diminuita di 8 o 9 mila ettari ridiscendendo a circa 176 mila, cioè ad un di presso come nel 1953. Tuttavia la produzione del 1955 si calcola sia almeno eguale a quella del 1954, nonostante gli 8 o 9 mila ettari in meno.

Che cosa significa questo? Da una parte si può affermare che ciò è dovuto all'andamento stagionale più favorevole quest'anno che l'anno scorso; vi sono però anche altri elementi che io vorrei tentare di rappresentare. La produzione del riso continua ad aumentare unitariamente. Voi sapete che siamo in pieno aumento della produzione del riso. L'anno scorso eravamo arrivati a 46,5 quintali di risone per ettaro, quest'anno siamo sui 49 quintali, nel 1953 siamo andati a 53 quintali.

In secondo luogo quando voi fate abbandonare una parte della terra coltivata a riso, è evidente che il contadino scarta le porzioni

che unitariamente producono meno. Quindi lo scarto di 25-30 mila ettari (come si dice) non può essere raffigurato da una diminuzione di 30-25 mila ettari moltiplicati per 49 o 46,5 o 53, la produzione unitaria essendo in aumento proprio perché le terre scartate saranno quelle che renderanno di meno.

Se noi dovessimo raggiungere i 56 quintali per ettaro (il che non è impossibile se nel 1953 abbiamo raggiunto i 53 quintali), la vostra diminuzione non avrebbe nessun effetto. Ora qualcuno sostiene di portare la superficie coltivata a riso a 130 mila ettari: è un rischio, badate. Ma l'intendimento più generale sembra essere quello di voler ritornare alla produzione di prima del 1951, di prima cioè della espansione coreana.

Ebbene, in quel momento eravamo sui 150 mila ettari. Dovremmo diminuire, in rapporto a quest'anno, di circa 25-26 mila ettari e 30-33 mila ettari in rapporto agli anni scorsi. Così andremmo ad una produzione di 7-7 milioni e mezzo di quintali. Il che non risolverebbe ancora il problema. Ma, per le osservazioni che ho fatto, potremmo arrivare molto facilmente ad una produzione di 8-8 milioni e mezzo di quintali.

E che cosa ne facciamo di questi 25-30 mila ettari in cui non si coltiverà più il riso? Che cosa vi coltiveremo? Il frumento sta battendo alle porte a 4 mila e 500 lire il quintale o giù di lì, il prezzo del granturco sta crollando (la settimana scorsa è disceso da 5.400-5.500 lire a 4.200-4.300 lire). Qualcuno ha suggerito di coltivare la barbabietola. Ma come si può condurre una tale coltivazione nelle regioni argillose del vercellese e del novarese in particolare? Ed allora qualcuno, tagliando la testa al toro, dice: coltiviamo il fieno. Faccio osservare che vi è la crisi anche in questo campo e che il prezzo del latte alla stalla in questo momento varia fra le 35-37-38 lire: meno di una tazza di caffè o di un bicchiere di birra.

E non vi dico che la produzione del riso è forse quella che assume la maggior quantità di manodopera: abbiamo in questo momento 170 mila tagliariso nelle quattro province, abbiamo diecine e diecine di migliaia di mondariso durante la primavera e abbiamo i braccianti occupati nella risaia. Diminuite la coltura del riso e andrete a creare disoccupazione anche in questo settore.

A questo punto qualcuno può chiedermi: che cosa suggerisce lei? Io non ho la bacchetta magica, ma qualche indicazione potrei darla. Intanto, vi è la questione delle correnti di esportazione. Purtroppo, i dati precisi che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

avevo richiesto non mi sono arrivati in tempo (pensavo di dover parlare fra due o tre giorni), ma certo è che parecchie delle correnti di esportazione che prima avevamo non esistono più. Esportavamo in Rumenia, Bulgaria, Ungheria e soprattutto in Polonia. Si dice che non è più possibile farlo. Perché, onorevole ministro? Si dice: per la concorrenza degli altri paesi. Io osservo che tale concorrenza esiste da per tutto. Se il riso egiziano costa alla Inghilterra o alla Germania poco più della metà del nostro, esso costa tanto alla Germania e alla Inghilterra quanto alla Polonia o alla Rumenia. Perché non si cerca di riaprire queste correnti di esportazione? Ho detto già che, mentre in Cecoslovacchia sono andati 25 mila quintali di riso, in Polonia non ne è andato neanche un chilo, e altrettanto dicasi per la Rumenia. Si dice che vi sono difficoltà. Ma di che natura? Di prezzi? Di scambi? Si sostiene anche che quei paesi non hanno nulla da offrire in cambio all'Italia. Ciò non è esatto: la Rumenia potrebbe offrire petrolio e la Polonia carbone. Ora si dice che siamo ricchi di petrolio e forse potremmo esserlo un giorno; però siamo sempre poveri di carbone. Il che ci indica che le correnti di scambio vi sarebbero. Ma vi sono elementi, evidentemente politici, che impediscono o hanno finora impedito di fare questa politica. Bisogna rimuovere quegli elementi. E questa sarebbe una strada.

Poi vi è il mercato interno. Vorrei richiamare l'attenzione anche su questo fatto: l'Ente risi sostiene che il mercato interno è saturo, cioè che, arrivati a un consumo di 4.700.000 quintali, come siamo arrivati quest'anno, non vi è più niente da fare, che v'è anzi una tendenza alla diminuzione nei confronti dell'anno scorso. Ma vi siete domandati perché? Il riso bianco comune costa a Napoli e in Sicilia più degli spaghetti. Il riso comune ordinario, dalla provincia di Pavia a quella di Palermo o a quella di Napoli, raddoppia di prezzo: le 100 lire pagate ai tagliarisi diventano a Palermo 200 lire. Non vi è qualcosa da fare anche qui, qualche problema da risolvere? A me pare di sì.

Una terza via, che evidentemente non è di per sé risolutiva ma che impegnerebbe larghe categorie di produttori, è quella di riformare finalmente l'Ente risi.

È possibile che vi sia ancora un commissario in questo ente dopo dieci anni dalla Liberazione e che esso non sia ancora stato restituito agli interessati? Ma troppe cose sono ancora possibili in questo nostro paese! Perché non vogliamo democratizzare l'Ente risi,

formando un consiglio con le rappresentanze di tutte le categorie interessate, dai lavoratori ai produttori, dai commercianti agli industriali? Come vedete, non domandiamo affatto un monopolio di lavoratori, ma una rappresentanza proporzionale di tutti coloro che trattano il riso. Invece si continua col vecchio sistema.

Ma tutti questi sono problemi particolari. Il problema di fondo è un altro ed è di ben altra portata. Io ho cercato, nell'esame di queste questioni ed in questo intervento, di essere obbiettivo e sereno e di non introdurre elementi di altra natura, ma è con uno stato d'animo quasi angosciato che penso alla crisi agraria che sta investendo tutto il mondo e che sta raggiungendo l'Italia. Ed il problema si riduce sempre a quello, già tante volte segnalato: di dare ai lavoratori italiani una maggiore possibilità di acquisto. O ci metteremo su questa strada o fra breve avremo di fronte non soltanto la crisi del riso, ma quella del grano, della carne, del latte, dei formaggi. È necessario riorganizzare la produzione italiana; è necessario fare qualche cosa, in sede di piano Vanoni od altro, se non vogliamo arrivare al crollo. Se noi non avremo una politica agraria molto seria, e non limitata ad un settore ma tale che investa tutto il problema agricolo italiano, ci troveremo di fronte ad una congiuntura di cui per ora nessuno può vedere i limiti. La congiuntura alta e favorevole è passata con la guerra coreana, quando il riso si pagava a 9.450 lire il quintale.

La crisi è già grave in altri paesi. Il primo luglio di quest'anno si calcolavano in America delle eccedenze agricole per 8 miliardi e mezzo di dollari, cioè per 5.270 miliardi di lire italiane.

L'eccedenza di frumento, sempre alla data del 1° luglio, era, in America, di 270 milioni di quintali: più di tre volte tutta la nostra produzione nazionale. L'eccedenza dei burri, del formaggio, del latte in polvere, di 3 milioni di quintali. Cito queste cifre e questi generi, perché essi pesano già anche nei nostri confronti. La superficie di frumento in America è stata ridotta (ma in America si può fare!) dai 34 milioni di ettari del 1948-1949 a 22,3 milioni di ettari; cioè il 35 per cento di superficie a frumento è stata eliminata. Il prezzo di sostegno (tutti sanno che in America vi è un prezzo di sostegno che raggiunge, se non sbaglio, il 90 per cento), il prezzo di sostegno, che era di 5.100 lire il quintale nel 1954 e di 4.690 questo anno, è stato fissato, per il prossimo raccolto, a 4.130 lire il quintale. Avremo il frumento dell'America alla fron-

tiera italiana a 4.500 lire il quintale (e non è il più a buon mercato).

In confronto ai prezzi del 1951, i prezzi agricoli presi globalmente sono diminuiti del 25 per cento su scala mondiale.

Questa è la ventata che sta per scuotere il mondo e che scuoterà inevitabilmente anche il nostro paese. Non so se il Governo abbia una politica da attuare di fronte a questa che non è più solo una eventualità; e non è che mi metta a fare il profeta: siamo di fronte a una realtà di fatto. Noi vedremo tutti i nostri contadini (l'affittuario, il coltivatore diretto, il bracciante, il salariato, la mondariso, il tagliariso) travolti se non opponiamo una diga. Opponiamola seriamente, tutti insieme. Da soli voi non ce la fareste.

Ed ecco che concludo affermando che anche qui vi è un punto concreto dove l'apertura a sinistra ha un senso; perchè l'apertura a sinistra, per noi, è uno sforzo da compiere insieme, non una formula vuota di significato. *(Applausi a sinistra)*.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE MEO, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere il motivo per cui dopo ben 14 mesi dall'emanazione della legge per i ciechi civili ancora non si sia provveduto a dare uno statuto ed un regolamento all'Opera nazionale ciechi civili, il quale ente, assillato dal ponderoso lavoro di assistenza e dall'esame di migliaia di istanze, non può provvedere alla sistemazione definitiva amministrativa e all'attuazione legale dei criteri informativi, che lo statuto ed il regolamento dovranno fissare in norme precise nell'interesse degli assistiti e dello Stato.

« Se questo ritardo, inspiegabile, non sia subito da eliminare e dare alla massa dei ciechi civili legittima soddisfazione alle loro ripetute richieste dei provvedimenti non ancora definiti.

(2191)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non crede impartire gli opportuni provvedimenti a seguito della morte della trapezista Jacqueline Renat.

« Ed in ispecie se non crede — anche per il susseguirsi di infortuni del genere — ri-

chiamare le autorità di pubblica sicurezza (sempre così zelanti se trattasi della più insignificante manifestazione politica) alla più stretta osservanza delle disposizioni a tutela del lavoro degli acrobati e dei lavoratori in genere, senza lasciare, con noncuranza colposa, che la vita umana venga facilmente perduta.

(2192)

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non crede disporre una rigorosa e controllata inchiesta sulla gestione del centro di colonizzazione della sinistra Volturno e sull'operato del dirigente il centro stesso.

« Ed in ispecie per quanto si attiene a spese per produrre energia elettrica e sul modo come viene usata l'energia stessa, sull'uso delle auto e sul consumo della benzina, sulle parcelle pagate per trasferte, sulla servitù, sulla spesa per un progetto di zuccherificio mai costruito ed infine sull'acquisto di case prefabbricate che sono state abbandonate.

(2193)

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non ritenga promuovere subito una severa inchiesta per accertare e denunciare all'autorità giudiziaria gli eventuali responsabili della tragica conclusione della manifestazione paracadutistica svoltasi domenica a Trieste, malgrado le proibitive velocità della bora, la deficiente organizzazione e l'inadeguato equipaggiamento precauzionale di cui disponevano i paracadutisti; i provvedimenti adottati in seguito alle risultanze dell'inchiesta.

« Per conoscere le disposizioni che debbono essere prescritte ed osservate in occasione di manifestazioni che comunque comportano pericolo di vita per coloro che ad esse concorrono o partecipino, perché altre vittime, dopo quelle dei paracadutisti a Trieste e del Circo Togni a Roma, non abbiano più a lamentarsi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16243)

« FIORENTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quando lo Stato italiano si deciderà a costituire un ruolo *ad hoc* per gli autisti e per i dattilografi, a simiglianza di quanto hanno fatto da qualche lustro tutti gli Stati civili.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16244)

« L'ELTORE ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere per quali motivi non ancora è stata liquidata la pensione di guerra a Galdi Gennaro, da Salerno (posizione n. 2034529): la pratica fu trasmessa al comitato di liquidazione fin dal 25 settembre 1954 con elenco n. 30631.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16245) « CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che si oppongono alla concessione della pensione di guerra a Tozzi Agata, da Coperchia (Salerno), vedova di Cuccurullo Alfonso di Vincenzo, classe 1922, deceduto il 27 marzo 1953, il quale aveva in corso pratica di pensione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16246) « CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Tramaglino Antonio, da Morcone (Benevento).

« La pratica porta il n. 123118 o 113118 di posizione e fu trasmessa con elenco n. 33410 del 21 marzo 1955 al Comitato per il parere circa l'esistenza del diritto.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16247) « CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali sono i motivi che ostacolano la definizione della pratica di pensione di guerra di Savastano Domenico di Raffaele, da Limatola (Benevento).

« La domanda fu avanzata nel 1950 e la pensione fu chiesta per malattia contratta nell'ultima guerra.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16248) « CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere le ragioni del ritardo alla soluzione della pratica di pensione dell'ex militare Cagnani Ferdinando di Mario, n. 1235228.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16249) « CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue decisioni in merito ai provvedimenti, più volte sollecitati dal comune di Ginosa e dal Genio civile di Taranto, da adottare per prevenire ulteriori ingenti danni per le frane che continuano a verificarsi, ogni giorno più paurosamente, nel rione Popolicchio di Ginosa stessa (Taranto), e che provocano vive e ben giustificate apprensioni negli interessati, soprattutto per i già noti pericoli che potranno determinare le nuove piogge.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16250) « CANDELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto all'impianto della luce elettrica nella casa cantoniera (A.N.A.S.) esistente all'11° chilometro della strada nazionale San Vito dei Normanni-Bari. Da più anni la domanda intesa ad ottenere l'allacciamento della luce elettrica dallo scalo ferroviario della stazione di San Vito dei Normanni alla vicinissima casa cantoniera è rimasta inevasa, con un evidente danno e per i cantonieri e per la stessa circolazione stradale.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).
(16251) « GUADALUPI, BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno dare la precedenza assoluta a quelle proposte di istituzione di corsi di addestramento per disoccupati che siano accompagnate da un impegno di una ditta di assorbire, al termine del corso, un congruo numero (non meno della metà) degli allievi del corso.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16252) « VERONESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza delle varie denunce sporte da lavoratori del comune di Laterza (Taranto) a carico del locale collocatore, signor Tricarico Glauco.

« Risaltano chiare infatti, in esse denunce, accuse relative al comportamento non certo onesto, che va dal falso in atto pubblico, alla concussione, all'abuso di autorità, tenuto nell'esercizio delle sue funzioni.

« Poiché il permanere dello stesso suscita vive apprensioni nei lavoratori e nei cittadini laertini, l'interrogante chiede se non si ritenga opportuno aprire una inchiesta che faccia chiara luce sui fatti denunciati (e portati a conoscenza del ministro interrogato con nota della Federazione provinciale braccianti e salariati agricoli — C.G.I.L. — del 30 agosto 1955), al fine di accertare le responsabilità penali e prevenire non impossibili disordini pubblici.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16253) « CANDELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del commercio con l'estero e delle finanze per sapere se non siano a conoscenza che:

a) sono state rilasciate licenze di importazione di grano duro a ditte che possedevano impianti di grano tenero;

b) sono state rilasciate licenze di temporanea importazione di grano tenero a ditte che essendo di bassa macinazione non sono tecnicamente in condizione di effettuare la lavorazione;

c) sono state rilasciate licenze di farina ad un mulino inattivo;

d) sono state rilasciate licenze di temporanea importazione di grano a ditte inattive.

« L'interrogante fa presente che le sopracitate ditte servono generalmente da prestanomi a ditte ben maggiori per fare operazioni in temporanea senza correre rischi; infatti in caso di mancata riesportazione e se le autorità intendessero applicare vere penalità esse colpirebbero aziende inattive e comunque di nessuna consistenza.

« L'interrogante chiede, quindi, se non ritengano opportuno intervenire, in sede amministrativa, in modo che:

1°) le licenze di temporanea importazione per grano vengano rilasciate solo a molini di licenza di alta macinazione;

2°) le licenze siano concesse solo a molini iscritti all'albo degli operatori con l'estero;

3°) le amministrazioni del commercio e delle finanze rilevino i nominativi di tali molini dall'elenco quotidianamente aggiornato che esiste presso l'A.C.A. dal quale potranno anche constatare la natura del mulino;

4°) la direzione generale delle dogane disponga immediatamente controlli presso tutte le ditte intestatarie di licenze di temporanea importazione per accertare che almeno

possessino il quantitativo di grano temporaneamente importato nel genere se non nella specie, si assumano provvedimenti del caso contro quelle ditte che nel termine massimo e già eccezionale di due anni non abbiano provveduto ad integrare scarico delle bollette di temporanea importazione a suo tempo accese, i prossimi arrivi di grano vengano particolarmente controllati e ciò soprattutto seguendo la materiale destinazione della merce che, come si è già verificato, sarà certamente frazionata e destinata a molini diversi da quelli titolari delle licenze di temporanea importazione.

« Quanto sopra si chiede onde normalizzare il mercato interno del grano turbato da coloro che, usufruendo della temporanea importazione, operano ai margini della legge e realizzano utili illegali.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16254) « MARZOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere — in riferimento alla risposta data all'interrogazione n. 15033 — da quale ragione giuridica e morale egli è tratto a ritenere che per adottare provvedimenti amministrativi a carico di un sindaco, indiziato come colpevole di un delitto, si debba aspettare che « venga accertata la sua colpevolezza », ossia che intervenga la sentenza definitiva.

« La presente interrogazione riveste carattere di stretta urgenza, dato che il sindaco di Sesto Campano (Campobasso), contrariamente a quanto lascerebbe pensare l'ultima parte della risposta del ministro, che porta la data del 29 settembre, ha riassunto in maniera completa dal 1° ottobre le sue funzioni.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16255) « AMICONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se conosce il ricorso gerarchico del sindaco di Campi Salentina (Lecce), indirizzato al Ministero competente ed avverso il decreto del prefetto di Lecce n. 25697, divisione 2^a, del 19 agosto 1955, che annulla la delibera di quel consiglio comunale n. 152, del 5 agosto 1955, relativa al concorso per la nomina del capo delle guardie del comune stesso;

per sapere se non ritiene il ministro che dall'esame della documentazione alligata al ricorso, debba ritenersi acquisito che a carico del nominato Perrone Gaetano, vincitore del

concorso, non risultano allo stato odierno precedenti penali o carichi pendenti;

per conoscere quali potrebbero essere gli « ...altri elementi che palesemente provano una sua censurabile condotta privata », anche se giudice ed informatore sulla condotta dei cittadini è il sindaco, addotti dalla prefettura di Lecce, ma non altrimenti espressi;

se non ritiene che l'atto fazioso di cui la delibera n. 91, del 13 novembre 1950, consumato dagli amministratori dell'epoca nei confronti del Perrone, per evidente vendetta politica, col quale lo dichiaravano « incapace » dopo 6 anni di ininterrotto servizio e lo licenziavano dall'impiego, atto del resto verificatosi nel particolare clima politico dell'epoca indicata, mal viene invocato dalla prefettura, se non si vuole, a parere dell'interrogante, agire in modo da esporre la condotta della prefettura a sospetto di nuova discriminazione nei confronti del Perrone ed a giudicare l'azione di quella autorità come eccedente il suo potere e fin'anche arbitraria;

se non crede infine il ministro di dovere intervenire accogliendo il ricorso del sindaco di Campi Salentina, riportando il cittadino danneggiato, l'amministrazione comunale e tutta la popolazione, verso la fiducia oggi scossa, allo Stato ed al Governo, indispensabile per la vita ordinata e per i rapporti con l'autorità tutoria.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16256)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere se non ritengano opportuno prendere, al più presto, dei provvedimenti amministrativi ed accelerare le procedure penali nei confronti del sindaco di Carunchio (Chieti), il quale ha riscosso indebitamente contributi statali per miglioramenti fondiari mai eseguiti e per danni di guerra mai subiti, come risulta da numerose e concordi testimonianze già rese al magistrato e come è di pubblica ragione tra la popolazione di Carunchio, e ciò anche in applicazione della recente circolare del 23 settembre del ministro dell'interno, con cui si invitano i prefetti a non operare favoritismi nei confronti di determinate amministrazioni;

per sapere, altresì, se sono a conoscenza dei riflessi negativi e delle conseguenze deleterie che questo stato di cose crea sia per il regolare funzionamento dell'amministrazione di Carunchio che per il prestigio di cui deve

sempre godere chi è alla direzione di un comune.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16257)

« SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è vero che in relazione al delitto commesso in Siena la notte del 6 ottobre 1955, nel quale fu ucciso Nello Borgia, la polizia sebbene subito avvertita non poté mettersi in contatto con il comando di Poggibonsi perché il posto telefonico di detto paese era chiuso.

« L'interrogante, chiede inoltre al ministro se non ritenga di provvedere con urgenza, affinché la questura di Siena debba essere collegata direttamente con tutti i comandi della polizia della nostra provincia in maniera tale che in tutta la periferia anche nelle ore notturne possano essere tempestivamente organizzati posti di blocco.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16258)

« VIVIANI ARTURO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se è a sua conoscenza che in provincia di Como viene tassato il lavoratore a domicilio di lire 300 per la bollatura del metro.

All'interrogante non preoccupano le 300 lire biennali di tributo chieste ai lavoratori a domicilio, ma interessa il fatto che ciò facendo il Governo viene a creare un particolare stato giuridico del lavorante, incompatibile con il suo stesso lavoro ed indirettamente favorisce coloro che abusando della difficile situazione che attraversa l'industria tessile sfruttano questi lavoratori con il non rispetto delle leggi previdenziali e la non applicazione dei contratti di lavoro, usando lo specioso pretesto che essi non sono dei lavoratori ma dei piccoli imprenditori.

« Sembra inoltre all'interrogante che ai lavoratori a domicilio non si possa applicare tale tributo perché essi non vendono stoffa, né a metri né a chilogrammi, ma vendono solo la loro forza-lavoro e per questo percepiscono un salario regolato da speciali tariffe.

« Per le ragioni esposte, — e per non dare pretesto a confusione di interpretazione in attesa che tale lavoro trovi la sua disciplina nella realizzazione delle proposte di legge che si trovano avanti alla Commissione competente — chiedo che venga eliminato tale obbligo.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16259)

« INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se il sovracanone di cui all'articolo 53 del testo unico 11 novembre 1933, n. 1775, modificato dalla legge 21 gennaio 1949, n. 8, è stato applicato a favore dei comuni e della provincia di Rieti per gli impianti idroelettrici del Salto, del Turono, del Velino, dello Scondarello, del Peschiera (collegato con l'acquedotto di Roma) e del Farfa; ed in caso affermativo, chiede di conoscerne la misura.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16260)

« BERNARDINETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per i quali sino ad oggi non si è provveduto, e se si ha intenzione di provvedervi, a presentare uno schema di disegno di legge inteso a modificare, con il necessario adeguamento ai nuovi principi della Carta costituzionale della Repubblica italiana, il regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257, del 2 novembre 1940, contenente il regolamento sulle punizioni e sui giudizi disciplinari degli insegnanti elementari.

« In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere il pensiero del ministro circa la opportunità o meno di considerare valido e, quindi, produttivo di conseguenze giuridico-amministrative, l'articolo 1 del predetto regio decreto, laddove parla di punizioni « agli insegnanti elementari di Stato incolpati... di avere compiuta propaganda di principi contrari all'ordine, alla morale ed alle istituzioni dello Stato ».

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(16261)

« GUADALUPI, BOGONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se egli sia a conoscenza del progetto di uno stadio da costruirsi sopra le catacombe di San Callisto al primo chilometro della via Appia Antica, quale omaggio degli sportivi italiani al Sommo Pontefice e che dovrebbe servire, durante le Olimpiadi del 1960, per le esercitazioni delle Nazioni cattoliche; se, nel caso, non ritenga che tale progetto sia in aperto contrasto con il piano paesistico di tutela della via Appia Antica, pubblicato meno di un mese fa dal Ministero della pubblica istruzione e, perciò, quali misure intenda

prendere con carattere di necessaria urgenza per ovviare a un così grave inconveniente che aprirebbe la via ad ogni futura possibile devastazione di quelle bellezze storiche e paesistiche.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(16262) « MARANGONE VITTORIO, FERRI, DUGONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'industria e commercio, per conoscere in quale conto abbiano tenuto i voti espressi da molte associazioni economiche di categoria ed, in particolare, dall'Ente vitivinicolo, olivicolo-oleario interregionale appulolucano, di cui alla lettera-telegramma agli stessi ministri interrogati indirizzata in data 6 ottobre 1954.

« I detti voti tendono ad ottenere che l'articolo 12 del recente decreto legge 16 settembre 1955, n. 836, relativo al nuovo regime fiscale degli spiriti sia mantenuto in vigore e sia disposto il rigoroso rispetto delle norme restrittive sui vini e sulle materie zuccherine e sia applicato il divieto di importazione degli spiriti in maniera da non aumentare le già esistenti cause che profondamente turbano il mercato vitivinicolo.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(16263)

« GUADALUPI, BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere — richiamandosi ad una sua precedente interrogazione a cui è stata data risposta favorevole — se, in coerenza di quanto il ministro del tempo ebbe a stabilire nella sua predetta risposta, non ritenga opportuno interpretare estensivamente ai contadini alluvionati e disastriati di Scità, in quel di Locri, la cui azienda non raggiunge il limite minimo prescritto all'azienda agraria, il contributo dello Stato, previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 938, per la costruzione delle case rurali distrutte dall'alluvione nel 1953, e dare conseguentemente disposizione in tal senso all'ispettorato agrario della provincia di Reggio Calabria.

« L'interrogante fa rilevare che il legislatore, in occasione dell'alluvione suddetta, intese far beneficiare tutti gli alluvionati e non una parte di essi, perché tale beneficio non

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

può essere che indiscriminato, in quanto l'intenzione nel soccorrere da parte del legislatore non può essere che di carattere generale e non particolare.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16264) « MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quando sarà iniziata la ricostruzione del tronco ferroviario Castelforte-Minturno, che recherà certamente un aiuto concreto alle popolazioni dei centri di Castelforte, San Cosma e Minturno in provincia di Latina, che lamentano un deplorabile stato di disagio economico proprio a causa della mancata riattivazione del tronco ferroviario.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16265) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se e quando l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato riprenderà, con i dovuti accorgimenti tecnici, lo sfruttamento della cava di calcarea esistente presso lo scalo ferroviario di Balvano sulla linea Napoli-Taranto, sfruttamento consigliato anche dal corpo statale delle miniere non soltanto nell'interesse dello Stato, ma anche nell'interesse della massa dei disoccupati di quella zona.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16266) « PAGLIUCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se siano compatibili con il solenne impegno di rispetto della legge e della Costituzione e con la proclamata eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge le discriminazioni ed i mercimoni che, sulla miseria dei lavoratori, vengono messi in atto nel comune di Rombiolo (Catanzaro). Nel citato comune, infatti, mentre decine di lavoratori bisognosi ed aventi diritto non ottengono il cambio di qualifica, tale cambio viene concesso o dietro pagamento o per favoritismi politici: se è vero che tal Crudo Angelo di Domenico ha dovuto sborsare diecimila lire a Bagnuto Francesco di Giuseppe, segretario della locale sezione democristiana, per aver cambiata la qualifica da bracciante agricolo a lavoratore dell'industria, e se è vero che lo stesso cambiamento hanno ottenuto per interferenze politiche Iappolo Giuseppe di Antonio, esponente locale democratico cristiano, iscritto

alla mutua comunale assistenza malattie coltivatori diretti, proprietario di 3 ettari di terra, fittuario di altri 5,33 ettari, proprietario di bestiame, nonché Barletta Vincenzo di Pietro, fittuario coltivatore di circa 5 ettari di terra.

« L'interrogante chiede al ministro se non ritenga necessario disporre in proposito una severa inchiesta, specie nei confronti del collocatore che conosce personalmente i casi denunziati, provvedendo esemplarmente nei confronti dei responsabili.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16267) « MICELI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno ed equo accogliere i voti degli assicurati facoltativi, che non hanno usufruito di nessun adeguamento della loro pensione, né godono il beneficio della tredicesima mensilità.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(16268) « TROISI, FRANCESCHINI GIORGIO, BIMA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere — a seguito di quanto diramato da una agenzia stampa — quale contropartita sia stata ottenuta dalla commissione del Governo italiano in Libia, la quale ha ritenuto di regalare 145 miliardi di beni appartenenti ad enti parastatali, quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'ente di colonizzazione della Libia, l'A.G.I.P., ecc.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16269) « ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quando ritiene che possa essere definita la pratica di ricovero in ospedale del disgraziato Vincelli Antonio di Nunzio, da Montorio nei Frentani (Campobasso), che, disteso su un letto, coperto di piaghe sanguinanti, invoca la morte, non essendo riuscito ad ottenere alcun aiuto dai vivi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16270) « COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sul seguente grave arbitrio consumato dalla

forza pubblica nel comune di Cutro (Catanaro). La mattina del 5 ottobre 1955 un gruppo di carabinieri di Cutro imponeva a Migale Rosario fu Rosario di aprire l'uscio della sua abitazione, dichiarando di dover eseguire una perquisizione domiciliare. Il Migale richiese al sottufficiale comandante i carabinieri la prescritta autorizzazione a perquisire. Il sottufficiale dichiarò di non avere alcuna autorizzazione ed invitò il Migale a seguirlo in caserma. A questo punto intervenne il maresciallo dei carabinieri di Cutro, signor Fata, che ordinò di procedere alla perquisizione anche senza alcun mandato.

I carabinieri, in seguito a questo ordine, nonostante le vive proteste ed opposizioni del Migale, invasero e perquisirono l'abitazione. Il Migale si recò in caserma per protestare e per richiedere l'autorizzazione a perquisire: il maresciallo dichiarò che di nessuna autorizzazione era in possesso.

« Gli interroganti chiedono se i ministri interrogati non intendano provvedere agli accertamenti del caso ed alla punizione dei responsabili di tanto arbitrio.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(16271)

« MICELI, MESSINETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i fondi assegnati a ciascuno degli enti comunali di assistenza della provincia di Pisa, distintamente per gli esercizi 1954-55 e 1955-56 a titolo di:

- a) assistenza ordinaria;
- b) assistenza straordinaria;
- c) assistenza invernale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16272)

« RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga possibile, considerate le gravissime ed impellenti necessità in cui versano tuttora i nostri profughi dalla zona B, nonché l'impegno morale derivante al Governo italiano quale firmatario del *Memorandum* di intesa, disporre che il tesoro conceda un congruo anticipo in lire italiane e di carattere immediato, sui fondi versati in dinari sul conto speciale nella ex zona B, agli esodati dalla zona stessa.

« In effetti, l'articolo 8 del *Memorandum* in discorso, che regola la materia del trasferimento dei beni delle persone che si trasferiscono dall'una all'altra zona dell'ex territorio libero di Trieste, prevede che le somme deri-

vanti da detta alienazione di beni mobili ed immobili saranno depositate in conti speciali presso le banche nazionali d'Italia e di Jugoslavia. Il saldo fra questi due conti sarà liquidato, come risaputo, nel termine di anni due dalla firma del *Memorandum* (cioè il 5 ottobre 1956).

« L'interrogante si permette di richiamarsi — in via analogica — al precedente dei versamenti effettuati sul conto optanti dei territori annessi alla Jugoslavia, nella qual circostanza il patrio Governo aveva concesso, con spirito di superiore comprensione, congrue anticipazioni alle somme depositate, procedura questa che non ha formato oggetto di contestazione in sede di stipulazione dell'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, che ha regolato la materia. L'interrogante perciò ritiene che nulla osterebbe al Governo italiano di venire incontro, con opportuna disposizione interna, alle condizioni di estrema precarietà in cui versano i nostri profughi dalla zona B, i quali non sono materialmente in grado di attendere la scadenza 5 ottobre 1956.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16273)

« BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per sapere quali provvedimenti intendano prendere nell'ambito della rispettiva competenza a favore degli abitanti di Rosali, Villa San Giuseppe, Campo Calabro e Gallico Superiore, colpiti dalle recenti piogge alluvionali, in particolar modo dei proprietari di terreni invasi dalle acque torrenziali, i cui prodotti agricoli sono andati quasi tutti distrutti.

« Se non sia necessario esentare dalle imposte dirette i beni immobili colpiti in modo da dare ai proprietari, quasi tutti piccoli coltivatori diretti, la possibilità di restituire, col contributo dello Stato per le migliori, alle terre, la loro capacità produttiva, venuta meno con la recente alluvione.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16274)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se sia sua intenzione intervenire per riportare al suo originale posto di lavoro il signor Pasquali Giuseppe dipendente dalla amministrazione provinciale delle poste di Verona.

« È accaduto infatti nei suoi confronti un atto che si ritiene di aperta discriminazione,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 OTTOBRE 1955

contrario e non coerente con le affermazioni più volte fatte da membri del Governo, quando nell'ambito della nota agitazione che tiene da tempo impegnati i postelegrafonici, quale membro del direttivo del sindacato provinciale, ha dato la sua opera per raccogliere firme di adesione per un appello da inviare al ministro e per questa attività è stato trasferito dall'ufficio telegrafico della sede centrale all'ufficio postale di Porta Nuova.

« L'interrogante ritiene che il ministro, raccolte le opportune notizie circa l'ottimo stato di servizio svolto dal Pasquali come ufficiale telegrafico, voglia disporre per il suo ritorno a quel posto di lavoro.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16275) « DI PRISCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per sapere, con riferimento a precedenti segnalazioni ma soprattutto alla situazione esistente nella fascia costiera dell'alto Tirreno nella provincia di Cosenza, se non ritenga opportuno intervenire, anche in modo indiretto, per dare protezione alla debole posizione nella quale vengono a trovarsi periodicamente i piccoli e medi proprietari di Diamante, Buonvicino, Maierà, Verbicaro, Belvedere, ecc., obbligati a cedere l'intera produzione del cedro a poche ditte che, sfruttando la mancanza di qualsiasi organizzazione economica tipica del resto delle provincie meridionali, agiscono in situazione di pieno monopolio e fissano in conseguenza in modo unilaterale il prezzo di vendita realizzando successivamente profitti dell'ordine di centinaia di milioni per le favorevoli condizioni del mercato interno ed estero; per conoscere in ogni caso il prezzo di vendita del cedro sui mercati esteri delle ultime annate.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16276) « MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non ritenga opportuno e necessario portare a termine la costruzione dell'acquedotto per l'abitato di Scilla (Reggio Calabria), la cui carenza di acqua non solo determina sofferenze nella popolazione, da decenni reclamante quest'opera di vita civile ed igienica, ma anche impedisce lo sviluppo di attività turistica per quel centro, il cui incomparabile panorama di fama mondiale potrà costituire una fonte importantissima economica per il comune, finanziariamente dissestato, e per la popolazione, che

soffre di una grave e persistente disoccupazione.

« L'acceleramento dei lavori di costruzione costituisce, anche per lo Stato, una vera utilità economica.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16277) « MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se sia fondata la notizia che l'A.V.I.S. ha apportato modifiche al proprio statuto, approvato con decreto presidenziale 12 agosto 1951 e intrapreso determinate attività, in relazione alle predette modifiche.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16278) « FRANCESCHINI GIORGIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza del malcontento diffuso tra gli assegnatari del comprensorio di riforma della Maremma Toscana, manifestatosi in lotte acute e generali a seguito della persistente azione dell'Ente Maremma tendente ad imporre agli stessi la firma di una cambiale agraria in bianco, come condizione per ottenere anticipazione per l'aratura e la concimazione dei fondi; e per sapere come intende intervenire per far cessare tale stato di cose.

(*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).
(16279) « TOGNONI, RAFFAELLI, BAGLIONI, DIAZ LAURA, JACOPONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se, nell'ambito delle emanande leggi delegate, intende sistemare economicamente e giuridicamente alcuni gruppi del personale dipendente, specialmente dell'amministrazione telefonica, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, tenendo presente la legge 5 giugno 1951, n. 376, il decreto presidenziale n. 448 del 3 maggio 1955 ed i criteri indicati dalla proposta di legge n. 103 presentata dai deputati Cappugi e Morelli.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16280) « COLASANTO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 21.15.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.**Alle ore 9,30:**1. — Svolgimento della proposta di legge:*

MAGNO ed altri: Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dal terremoto del febbraio 1955 nella zona del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) (1499).

2. — Seguito della discussione dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (*Approvato dal Senato*) (1641 e 1641-bis) — *Relatori*: Marengi e Pecoraro;

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (1430) — *Relatore*: Penazzato.

3. — Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (*Approvato dal Senato*) (1664) — *Relatore*: Dosi.

4. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

LUZZATTO ed altri: Attuazione della disposizione dell'articolo 103, ultima parte, della Costituzione della Repubblica (170);

CAPALLOZZA ed altri: Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione in relazione alla giurisdizione militare (186);

ARIOSTO: Sulla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace (187);

Relatori: Riccio, *per la maggioranza*; Berlinguer e Cavallari Vincenzo, *di minoranza*.

5. — Seguito della discussione dei disegni di legge:

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041);

Relatori: Vicentini, *per la maggioranza*; Assennato, *di minoranza*.

6. — Discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952 (*Approvato dal Senato*) (1184) — *Relatore*: Vedovato;

Adesione agli Accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione (*Approvato dal Senato*) (1381) — *Relatore*: Cappi;

Trasferimento di beni rustici patrimoniali dallo Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (1135) — *Relatori*: Sangalli, *per la maggioranza*; Gomez D'Ayala, *di minoranza*;

e delle proposte di legge:

Senatori CARELLI ed ELIA: Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (*Approvata dal Senato*) (1548) — *Relatore*: Franzo;

Senatore STURZO: Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (*Approvata dal Senato*) (1549) — *Relatore*: Franzo.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore*: Roselli;

Senatore ZOLI: Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria (*Approvata dal Senato*) (1351) — *Relatore*: Germani.

8. — *Seguito dello svolgimento della interpellanza Delcroix e di interrogazioni.*9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (*Approvato dal Senato*) (1432) — *Relatori*: Valsecchi, *per la maggioranza*; Angioy, *di minoranza*.

10. — *Discussione della proposta di legge:*

PITZALIS e BONTADE MARHERITA: Norme sui provveditori agli studi (616) — *Relatore*: Pitzalis.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI